

**UNICREDIT S.p.A.**

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all’Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 20.880.549.801,81 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale –
Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

PROSPETTO DI BASE

relativo al Programma di offerta e/o quotazione di *Covered Warrant* su *Commodities*, *Futures* su *Commodities*, *Indici*, *Tassi di Cambio*, *Azioni*, *Depositary Receipts*, *Titoli di Stato*, *Fondi*, *ETF* e *Futures* su *Tassi di Interesse*

di UniCredit S.p.A.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, in cui si devono ritenere ricompresi le informazioni e i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati e aggiornati) relativo al programma di offerta e quotazione (il **Programma**) di *covered warrant* su *commodities*, *futures* su *commodities*, *indici*, *tassi di cambio*, *azioni*, *depositary receipts*, *titoli di Stato*, *fondi*, *exchange traded funds* e *futures* su *tassi di interesse* (i **Covered Warrant** o i **Titoli**) ed è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, **l’Emittente** o la **Banca**) in conformità e ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) ed è redatto in conformità agli articoli 24 e 26 nonché agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE, così come successivamente modificato e integrato, e al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche) (il **Regolamento Emittenti**).

Il documento di registrazione relativo a UniCredit S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 20 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0091166/17 del 19 luglio 2017, come aggiornato e modificato da ogni successivo supplemento (il **Documento di Registrazione**), è incluso mediante riferimento nella Sezione V del Prospetto di Base.

In occasione di ogni offerta (ciascuna una **Singola Offerta** o **Offerta**) e/o quotazione (ciascuna una **Singola Quotazione** o **Quotazione**) di *Covered Warrant* realizzata ai sensi del Programma di cui al Prospetto di Base, l’Emittente provvederà a indicare le caratteristiche dell’offerta e/o quotazione nelle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**), che verranno rese pubbliche prima dell’inizio di ciascuna offerta e/o quotazione. Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti parti: 1) la nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**), 2) le informazioni relative all’Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; e 3) le informazioni relative agli strumenti finanziari, all’Offerta e alla Quotazione.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 28 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0093602/17 del 27 luglio 2017.

L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi le informazioni e i documenti incorporati per riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) e, con riferimento a ciascuna offerta e/o quotazione che sarà effettuata ai sensi del Programma, delle Condizioni Definitive a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all’Offerta e/o alla Quotazione.

Si veda inoltre la Sezione IV, Capitolo 1 del Prospetto di Base e il Capitolo 3 del Documento di Registrazione, nonché le Condizioni Definitive cui è allegata la Nota di Sintesi della Singola Offerta e/o Quotazione, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere a un investimento negli strumenti finanziari.

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni dei *Covered Warrant* di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, organizzato e gestito da Borsa Italiana (il **SeDeX**), con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, confermato con provvedimento n. 6119 del 12 dicembre 2008, con provvedimento n. 6449 del 2 ottobre 2009, con provvedimento n. 6841 del 15 novembre 2010 e con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.

Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione, unitamente (i) alle Condizioni Definitive, alla Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione e all'eventuale ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione e (ii) ai Termini e Condizioni, sono gratuitamente a disposizione del pubblico, in forma stampata, presso la Sede Sociale e presso la Direzione Generale dell'Emittente e sono consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione, sarà consegnata gratuitamente a ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente, nel loro complesso, le informazioni contenute (i) nel Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 20 luglio 2017 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0091166/17 del 19 luglio 2017 (il **Documento di Registrazione**) come integrato e modificato e (ii) nel Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 28 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0093602/17 del 27 luglio 2017, come integrato e modificato, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UniCredit e al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 ("Fattori di Rischio") del Documento di Registrazione e alla Sezione IV ("Fattori di Rischio") del Prospetto di Base. In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1. Piano Strategico 2016-2019 e qualità dell'attivo

- A. In data 12 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il Piano Strategico 2016-2019 (**Piano**) che prevede, tra l'altro, una revisione del modello di *business*.

La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di rispettare gli obiettivi di Piano dipende da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali si trovano al di fuori del controllo dell'Emittente, quali ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare, nonché assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire.

In aggiunta a quanto sopra, gli obiettivi di Piano si basano, altresì, su determinate assunzioni che contemplano azioni già intraprese dal *management* ovvero azioni che il *management* dovrà intraprendere nell'arco di Piano, quali, *inter alia*, le attività prodromiche al miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale (quest'ultime relative, in particolare, alla riduzione del portafoglio di crediti "non core" c.d. "progetto Fino" e all'incremento del *coverage ratio* sulle sofferenze e le inadempienze probabili del portafoglio crediti italiano), la proattiva riduzione del rischio dell'attivo patrimoniale e il miglioramento della qualità dei nuovi crediti, la trasformazione del modello operativo, la massimizzazione del valore della banca commerciale e l'adozione di un modello di governo snello ma fortemente orientato al coordinamento delle attività.

Considerato che alla data del Documento di Registrazione non vi è certezza che le azioni previste dal Piano trovino completa realizzazione, in assenza dei benefici attesi dalle azioni previste a sostegno della redditività ovvero qualora le azioni di trasformazione del modello operativo del Gruppo non dovessero essere integralmente completate, potrebbero non essere raggiunte le previsioni formulate nei dati previsionali e conseguentemente potrebbero determinarsi impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo stesso. Qualora non si verificassero o si verificassero in misura parziale le assunzioni alla base del "progetto Fino" l'Emittente dovrebbe individuare azioni alternative per affrontare l'alto livello dei *non performing loan* (NPL), con potenziali effetti negativi sul profilo reddituale.

Il mancato o parziale verificarsi delle assunzioni ovvero degli effetti positivi attesi dalle stesse potrebbe comportare scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni formulate nei dati previsionali e non consentire di raggiungere gli stessi, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Si segnala che il Piano Strategico 2016-2019 è stato elaborato sulla base di un perimetro del Gruppo UniCredit differente rispetto a quello in essere alla data di presentazione del Piano, anticipando gli effetti di alcune operazioni straordinarie, già perfezionate alla data del Documento di Registrazione.

- B. Nonostante il Piano Strategico preveda azioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, alla data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che, anche in caso di integrale implementazione del Piano Strategico e di raggiungimento degli Obiettivi di Piano indicati nello stesso, al termine del periodo di Piano l'Emittente presenti un livello di crediti deteriorati non in linea rispetto a quelli registrati dai principali *competitor* nel medesimo periodo. In particolare, si precisa che alla fine del Piano l'incidenza dei crediti deteriorati lordi del Gruppo UniCredit è attesa posizionarsi ad un livello superiore al dato medio della percentuale di crediti deteriorati lordi dei principali *competitor* europei dell'Emittente riferito al 31 dicembre 2016.

Al verificarsi di un eventuale peggioramento delle condizioni economiche nonché di un conseguente aumento dei crediti deteriorati, non può escludersi che possano verificarsi significativi incrementi delle svalutazioni da operarsi sulle varie categorie di tali crediti, nonché che si rendano necessarie eventuali modifiche nell'ambito delle stime del rischio di credito. Non si può infine escludere che si verifichino eventuali perdite su crediti in misura eccedente il livello delle svalutazioni operate, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o Gruppo UniCredit.

Si segnala che nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (c.d. *Supervisory and Evaluation Process* – SREP) 2016, la BCE ha segnalato all'Emittente aree di debolezza relative al rischio di credito. In particolare, in relazione all'elevato livello di esposizioni deteriorate (*non-performing*) del mercato italiano di UniCredit, superiore al livello medio di *non-performing loan* (NPL) degli altri istituti bancari dell'Unione europea, la BCE ha sottolineato come questo rappresenti un rischio per la capacità dell'Emittente di generare profitti, per il modello di business e per la posizione di capitale.

- C. Tra le azioni volte al miglioramento della qualità degli attivi patrimoniali è prevista l'esecuzione del cosiddetto "Progetto Fino", che prevede la cessione di diversi portafogli di sofferenze per un ammontare complessivo pari a €17,7 miliardi lordi, come determinato alla data del 30 giugno 2016.

Uno degli obiettivi del "Progetto Fino" è la cancellazione contabile del portafoglio ceduto, che potrà essere confermata solo al perfezionamento della documentazione contrattuale ed all'esecuzione dell'operazione di cartolarizzazione. A tal riguardo si potrebbe evidenziare la mancanza delle condizioni previste dal principio contabile di riferimento per la cancellazione contabile (*derecognition*) del portafoglio. In tale ipotesi potrebbe rendersi necessario rivedere le informazioni previsionali contenute nel Piano Strategico 2016-2019. Il mantenimento in capo a UniCredit delle Note da emettersi nell'ambito del "Progetto Fino" potrebbe comportare impatti patrimoniali anche negativi dipendenti: (i) dall'assorbimento patrimoniale dei connessi attivi ponderati per il rischio di credito ai fini della determinazione dei coefficienti patrimoniali di vigilanza; e (ii) dalle future possibili rettifiche di valore derivanti dalla porzione di rischio trattenuta. La quota residuale di Note trattenuta in futuro verrà inoltre considerata, ai fini del calcolo dei coefficienti di liquidità a breve e medio/lungo termine dell'Emittente, alla stregua di un "impiego non a breve termine", comportando pertanto la necessità di finanziamento a lungo termine di tale impiego da parte dell'Emittente.

- D. Per quanto riguarda l'introduzione del nuovo standard contabile International Financial Reporting Standard 9 ("IFRS 9"), in data 10 novembre 2016, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha reso pubblico un report che sintetizza le principali risultanze della prima analisi di impatto effettuata su un campione di 50 banche europee (tra cui l'Emittente). Per quanto riguarda la componente qualitativa del questionario, l'autorità ha evidenziato come il campione di banche interessate abbia indicato una complessità operativa, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità dei dati, e tecnologica nella introduzione del nuovo principio. Il report ha evidenziato, inoltre, come il cambio del modello di riduzione di valore, comporterebbe sul campione di banche esaminate una crescita media in confronto con le rettifiche di valore determinate secondo l'attuale International Accounting Standard 39 ("IAS 39") (pari a circa il 18%), nonché un impatto sul *Common equity tier 1* e sul *total capital* pari rispettivamente a 59 e 45 punti base. Alla luce del suddetto report, il Gruppo UniCredit ha stimato un impatto negativo, alla data di prima applicazione dell'International Financial Reporting Standard 9, di circa 34 punti base sul coefficiente di Capitale primario di classe 1 e tale impatto è stato incluso nelle stime dell'evoluzione dei coefficienti di capitale regolamentare all'interno del Piano Strategico 2016-2019.

In data 13 luglio 2017, l'EBA ha pubblicato il report con le risultanze del secondo esercizio, condotto su un campione di circa 50 banche europee (tra cui l'Emittente) e principalmente mirato a verificare lo stato di implementazione del nuovo standard e l'impatto sul *Common equity tier 1*. EBA ha sottolineato che, rispetto al primo esercizio, (i) si evidenziano progressi a livello implementativo e una maggior accuratezza nella qualità delle informazioni fornite e (ii) gli impatti medi su *Common equity tier 1* e *total capital ratio* risultano rispettivamente pari a 45 e 35 punti base. Il gruppo UniCredit ha effettuato tale esercizio con data di riferimento 30 settembre 2016 e i risultati delle analisi hanno confermato nella sostanza gli impatti stimati per il primo esercizio.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 ("*Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate*"), Paragrafo 3.1.1 ("*Rischi connessi al Piano Strategico*"), Paragrafo 3.1.4 ("*Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito*"), Paragrafo 3.1.5 ("*Rischi connessi alla cessione dei crediti*")

deteriorati”) e Paragrafo 3.1.32 (“*Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili*”) del Documento di Registrazione.

2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UniCredit ad accertamenti ispettivi che potrebbero richiedere interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

In particolare, alla data del Documento di Registrazione, si informa in merito ai seguenti accertamenti:

Accertamenti ispettivi svolti da Banca d’Italia

- a) Nel mese di aprile 2016, la Banca d’Italia ha avviato una ricognizione, non valutativa, delle “*Modalità di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti*” presso l’Emittente, conclusosi a fine maggio 2016. Per quest’ultima ricognizione effettuata, Banca d’Italia ha formulato le proprie osservazioni nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 15 dicembre 2016. L’Autorità di Vigilanza ha in punto segnalato alcune carenze già peraltro in gran parte indirizzate dall’Emittente e, più specificamente relative a: (i) il completo recepimento delle previsioni sugli affidamenti con relativa integrazione della normativa aziendale; (ii) il criterio per la determinazione del saldo disponibile giornaliero; (iii) le causali dei movimenti esenti CIV (Commissione di Istruttoria Veloce); e (iv) assetto dei controlli ex-post. Il 15 febbraio 2017 l’Emittente ha fornito a Banca d’Italia le necessarie risposte, tenendo conto degli interventi correttivi che sono stati e/o saranno posti in essere.
- b) Nel mese di febbraio 2017 Banca d’Italia ha avviato un’ispezione su “Trasparenza” riguardante alcune filiali Italiane dell’Emittente, conclusasi nel mese di aprile 2017 il cui esito finale non è ancora stato comunicato all’Emittente.
- c) Nel mese di febbraio 2017 Banca d’Italia ha avviato un’altra ispezione su “Gestione e governo, Rischio Operativo, Capitale e Antiriciclaggio” riguardante la sussidiaria Cordusio Fiduciaria Spa, conclusasi nel mese di aprile 2017. L’esito finale notificato all’Emittente il 14 giugno 2017 ha evidenziato spazi di miglioramento in ambito di rafforzamento e potenziamento delle varie fasi del processo antiriciclaggio: adeguata verifica, profilatura del rischio, segnalazione operazioni sospette e tenuta archivio unico informatico. Nel corso degli accertamenti sono state avviate le azioni di rimedio e le tempistiche per il loro completamento. La risposta finale verrà inviata a Banca d’Italia entro il mese di agosto 2017.
- d) Nel mese di marzo 2017 Banca d’Italia ha annunciato un’ispezione su “Individuazione e adeguata verifica rafforzata su persone politicamente esposte” riguardante tutte le componenti bancarie Italiane del Gruppo. L’ispezione ha avuto avvio il 5 giugno 2017 ed è in corso alla data del Documento di Registrazione.

Accertamenti ispettivi svolti dalla BCE

- a) Nell’ambito dell’ordinaria attività di supervisione prudenziale, nel 2015, BCE ha svolto accertamenti ispettivi su diverse tematiche: (i) sulla gestione di rischio di liquidità, processi interni di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP) e tesoreria presso l’Emittente, UniCredit Bank AG (UCB AG) e UniCredit Bank Austria (UCB Austria), (ii) sulle attività di *leasing* in Italia, Austria e Bulgaria, (iii) sulla reportistica del rischio di credito (interpretazione della “*forbearance*” (esposizioni oggetto di concessioni) e segnalazioni di vigilanza a contenuto statistico (*Financial Reporting – FinRep*)) in UniCredit, UCB AG e UCB Austria.
 - (i) In relazione all’ispezione sulla liquidità, l’Autorità di Vigilanza ha evidenziato alcune debolezze nella gestione e governo di Gruppo in tema di liquidità, nella qualità dei dati, nel sistema informatico ed in alcuni aspetti delle attività di gestione del rischio. In particolare, è stato raccomandato di istituire un *data base* accentrato secondo regole comuni sulla fonte e alimentazione dei dati per la gestione della liquidità a livello di Gruppo. La BCE ha inoltre raccomandato che la funzione di controllo del rischio di liquidità disponga di idonei supporti

informatici per l'aggregazione e riconciliazione dei dati in modo da focalizzare maggiormente le proprie energie sulle attività di controllo, ivi inclusa l'analisi retrospettiva dei modelli comportamentali sviluppati dalla funzione finanza. Entrambe le misure sono state nel frattempo implementate entro la fine dell'anno 2016.

Il piano di azione predisposto in relazione alle raccomandazioni è stato illustrato alla BCE nel corso dell'incontro di chiusura dell'ispezione e trasmesso poi ufficialmente ai fini del suo monitoraggio. L'implementazione di tutte le azioni pianificate sarà completata entro settembre 2017.

- (ii) In relazione all'ispezione sulle attività di *leasing*, l'Autorità di Vigilanza ha evidenziato per la società italiana alcune debolezze relative al calcolo del valore del tempo, alla classificazione nell'ambito del portafoglio non-*performing* e al supporto dei sistemi informatici, in particolare per il monitoraggio degli immobili e della gestione dei collateral. Con particolare riguardo al calcolo del valore del tempo, l'Autorità di Vigilanza ha riscontrato debolezze relative, principalmente, al calcolo delle stime, raccomandando una revisione delle stesse sulla base di serie storiche aggiornate. Come da piano, l'attività è stata realizzata entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda le controllate estere (c.d. "*foreign subsidiaries*") esaminate (Austria, Bulgaria ed Ungheria), sono stati formulati suggerimenti circa il miglioramento di alcuni processi interni e nessun rilievo sulla gestione del portafoglio creditizio.

Il piano di azione complessivo predisposto in relazione alle raccomandazioni è stato condiviso con la BCE nel corso dell'incontro di chiusura dell'ispezione e trasmesso poi ufficialmente ai fini del suo monitoraggio. Nessuna osservazione successiva è stata espressa da BCE al riguardo. A parere dell'Emittente, tale piano procede in linea con quanto previsto e l'implementazione di tutte le azioni pianificate sarà completata entro il 31 dicembre 2017.

- (iii) In relazione infine all'ispezione sulla reportistica del rischio di credito, l'Autorità di Vigilanza ha evidenziato la coerenza tra la reportistica FinRep e la reportistica manageriale, con ambiti di miglioramento per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni oggetto di concessioni, un livello di adeguatezza e precisione soddisfacente per i più importanti dati aggregati (pur con la necessità di uniformare i perimetri di reportistica all'interno del Gruppo), la corretta strutturazione della reportistica sul rischio di credito al Consiglio di Amministrazione ed all'alta direzione, peraltro alla data della suddetta ispezione ancora da uniformare in termini di metriche e formati all'interno del Gruppo, ambiti di miglioramento relativamente ai processi di controllo. Il piano di azione predisposto in relazione alle raccomandazioni è stato illustrato alla BCE nel corso dell'incontro di chiusura dell'ispezione e trasmesso poi ufficialmente ai fini del suo monitoraggio. Nessuna osservazione successiva è stata espressa da BCE al riguardo. Le attività previste nel piano sono state completate nel mese di giugno 2017.

- b) Alla fine del mese di gennaio 2016 la BCE ha iniziato un'ispezione, in tema di "modalità di calcolo del capitale di base" sul Gruppo anche relativamente ai modelli di credito da applicarsi all'intero Gruppo, conclusasi nel mese di maggio 2016. A seguito di tale ispezione, il 16 dicembre 2016 si è tenuto l'incontro di chiusura dell'ispezione nel corso del quale sono state presentate e discusse le possibili misure – e relative scadenze – identificate dall'Emittente al fine di porre rimedio alle problematiche identificate nel corso dell'ispezione. Nel mese di marzo 2017 BCE ha inviato all'Emittente l'esito finale, evidenziando capitale primario di classe 1 e calcolo delle attività ponderate per il rischio quali aree di miglioramento, tenendo conto che l'impatto di tali rilievi è stato già incorporato nel Piano Strategico 2016-2019 presentato durante l'incontro con gli investitori del 13 dicembre 2016. In particolare, BCE ha raccomandato di: (i) assicurarsi che il rafforzamento del sistema informatico nel calcolo dei fondi propri fornisca un elevato livello di automatizzazione e controllo; (ii) rafforzare le misure al fine di rilevare potenziali casi di acquisto azioni proprie indirettamente finanziati, poiché tali strumenti non sono eligibili ai fini del capitale primario di classe 1; (iii) modificare la modalità di calcolo delle quote di capitale di minoranza incluse nel capitale primario di classe 1 e delle attività fiscali differite da detrarre da tale capitale; (iv) rafforzare il monitoraggio dei parametri dei modelli interni affinché rimangano aderenti ai modelli approvati

dall'autorità competente, con particolare riferimento alla quantificazione delle attività ponderate per il rischio; (v) migliorare la struttura degli aggiustamenti *ex-post* delle attività ponderate per il rischio automaticamente calcolati, anche se recentemente meglio regolati. Il piano di azione, finalizzato in linea con le misure considerate nel Piano Strategico stesso, è stato trasmesso a BCE nel mese di aprile 2017. Le azioni di rimedio poste in essere si concluderanno entro dicembre 2017.

- c) Nel mese di febbraio 2016 la BCE ha iniziato inoltre un'ispezione in tema di "Processo di gestione dei crediti deteriorati", per quanto riguarda il mercato italiano di UniCredit, la cui fase di accesso ispettivo presso l'Emittente si è conclusa alla fine del mese di maggio 2016. Nel novembre 2016, l'Emittente ha ricevuto dalla BCE la comunicazione dei rilievi emersi a seguito della suddetta ispezione. In particolare, la BCE ha evidenziato possibili aree di miglioramento in materia di:
- (i) organizzazione, al fine di garantire un miglior coordinamento fra le funzioni di *Risk Management* e prevenire potenziali conflitti d'interesse;
 - (ii) classificazione e monitoraggio, per favorire una migliore gestione delle esposizioni deteriorate;
 - (iii) recupero, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione dei crediti in sofferenza; politica degli accantonamenti, migliorando il modello applicato al fine di garantire una migliore copertura delle esposizioni; ed infine
 - (iv) gestione delle garanzie, al fine di rendere un quadro aggiornato del valore di mercato in ambito immobiliare;

raccomandando all'Emittente di proseguire le attività, già intraprese per la risoluzione dei medesimi rilievi, che l'Autorità di Vigilanza ritiene essenziali. A febbraio 2017, l'Emittente ha inviato alla BCE il piano di azione definitivo, all'interno del quale sono indicate (i) le misure che lo stesso intende implementare al fine di porre rimedio alle carenze identificate nel corso dell'ispezione e (ii) il termine previsto per il raggiungimento degli obiettivi concordati con BCE. Il piano di azione, composto di una serie di attività che per la maggior parte saranno realizzate nel corso del 2017, si concluderà entro il giugno 2018.

- d) Nel mese di giugno 2016, BCE ha avviato una indagine sui modelli relativi a "rischio di mercato – Valore a Rischio (VaR), Valore a Rischio sotto Stress (SVaR), dati profitti e perdite (P&L), modelli di determinazione di prezzo, processi manageriali e di reporting" che si è conclusa a fine luglio 2016. Nel mese di marzo 2017 la decisione finale BCE è stata notificata all'Emittente, evidenziando le aree ove intervenire con dedicate azioni: (i) armonizzare i regolamenti ed emettere linee guida relative ai processi di verifica interna del modello di determinazione dei prezzi (IPV) e monitoraggio volatilità azionaria – cambi e opzioni; (ii) implementare il processo profitti e perdite manageriale; (iii) completare e/o aggiornare i modelli di determinazione di prezzo e di rischio per migliorare la reportistica ed il livello di granularità; (iv) aumentare il periodo di osservazione dati storici per garantire corretta calibrazione del Valore a Rischio sotto Stress (SVaR); (v) stabilire regole uniformi per performanti controlli sulla qualità dei dati e valutazioni sulle variazioni Valori a Rischio (VaR) per tutte le entità del gruppo; (vi) migliorare la validazione dei modelli di volatilità stocastica incorporante volatilità locale (SVLV) e Gauss Markov lineare (LGM) per garantire la migliore prassi di validazione dei modelli. Il 14 aprile 2017 il piano di azione è stato inviato a BCE. Le attività in esso contenute si completeranno nel giugno 2018.
- e) Nel mese di settembre 2016, BCE ha avviato una ispezione su "Sistemi di gestione e controllo del rischio di tasso d'interesse", conclusasi nel mese di dicembre 2016. I rilievi e le azioni di rimedio saranno discussi con BCE durante l'incontro previsto per luglio 2017. Nelle settimane successive BCE invierà all'Emittente la lettera di raccomandazioni.
- f) Inoltre, nel mese di novembre 2016, la BCE ha avviato un accesso ispettivo relativo a "governo e gestione e struttura di propensione al rischio", conclusosi nel mese di febbraio 2017. Nel mese di giugno 2017 BCE ha notificato gli esiti finali, raccomandando di: (i) rafforzare il governo e la gestione al fine di garantire l'impegno dei Membri del Consiglio di Amministrazione e la tracciabilità

delle decisioni su temi strategici; (ii) definire uno specifico indicatore sul rischio reputazionale, sul monitoraggio della solidità della liquidità nel lungo periodo e migliorare il coordinamento fra il monitoraggio della propensione al rischio ed interventi relativi a temi quali il piano di capitale o la valutazione del rischio; (iii) migliorare il processo di valutazione rischi per operazioni con parti correlate; (iv) accrescere l'intervento delle funzioni legale e di controllo per rafforzare la valutazione rischi in operazioni CIB - Corporate e Investment Banking - (i.e.: rilascio garanzie relative ad accordi preliminari di sottoscrizione di aumenti di capitale). L'Emittente ha predisposto il relativo piano di azione che è stato inviato a BCE nei primi giorni di luglio 2017. Le azioni di rimedio si concluderanno entro il settembre 2018.

- g) Nel mese di novembre 2016 la BCE ha avviato un altro accesso ispettivo su “Modello di *business* e profittabilità – tasso interno di trasferimento”, conclusosi nel mese di marzo 2017. L'esito ispettivo non è ancora stato comunicato all'Emittente.
- h) L'Emittente è stato interessato, nel corso del 2016 da un'attività di valutazione della strategia, del governo, dei processi e della metodologia adottati dal Gruppo in materia di *Non Performing Loans* (NPL). Tale attività, programmata nell'ambito delle procedure di vigilanza continuativa previste dal *Single Supervisory Mechanism* (“SSM”), è stata condotta a livello europeo e ha riguardato anche altre banche nazionali. In data 10 aprile 2017 è pervenuta la lettera della BCE circa i risultati della valutazione qualitativa NPL.

Tale valutazione ricalca da un lato le misure sugli NPL richieste nella lettera SREP 2016 (strategie NPL e censimento NPL) e dall'altro le misure già pianificate a seguito dell'ispezione nella primavera del 2016 sullo stesso tema, descritta sopra al punto c).

- i) A dicembre 2016, è stato comunicato che l'Emittente sarebbe stato oggetto di un'analisi tematica sull'implementazione dell'International Financial Reporting Standard 9 per valutare la preparazione degli istituti e l'impatto delle nuove regole di contabilizzazione sui processi, infrastrutture e patrimonio di vigilanza. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività continuativa di vigilanza della BCE, ricompresa nella pianificazione 2016/2017 e avviata anche su altre banche significative. Non risultano ancora pervenute da BCE le conclusioni formali di questo esercizio.
- j) Nei mesi di marzo e aprile del 2017, così come già avvenuto negli stessi mesi nel 2016, l'Emittente è stato oggetto di una revisione tematica sulla redditività e sul rischio del modello di business. Tali elementi sono stati identificati tra le principali priorità di vigilanza della BCE e l'attività è stata svolta anche su altre banche significative. Non risultano ancora pervenute da BCE le conclusioni formali di questo esercizio.
- k) Nel mese di marzo 2017 BCE ha annunciato un'ispezione su “Collaterali, accantonamenti e cartolarizzazioni” riguardante il Gruppo. L'ispezione ha avuto avvio durante il mese di aprile 2017 ed è in corso alla data del Documento di Registrazione.
- l) Nel maggio 2017 la BCE ha trasmesso a UniCredit i risultati della revisione tematica sulle capacità di aggregazione e sulle pratiche di reportistica dei dati di rischio basate sui principi del documento Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 239. La BCE ha rilevato alcune debolezze a livello di gruppo, tra le quali alcune relative al governo e alla gestione ed alla riconciliazione dei dati, ed ha richiesto ad UniCredit di fornire entro settembre 2017 un piano di azione finalizzato alla soluzione delle problematiche da lei rilevate.
- m) Nel mese di maggio 2017 BCE ha annunciato un'ispezione in ambito TRIM (Revisione Mirata dei Modelli Interni) relativa al rischio di credito (probabilità di inadempienza, perdita in caso di inadempienza, fattori di conversione creditizi/esposizioni in inadempienza), con particolare riferimento a: clientela privata – garantita da proprietà immobiliare escluse Piccole/Medie Imprese. L'ispezione, riguardante UniCredit Spa, è iniziata il 3.7.2017 ed è in corso alla data del Documento di Registrazione.
- n) Nel mese di giugno 2017 BCE ha annunciato un'ispezione in ambito TRIM (Revisione Mirata dei Modelli Interni) relativa al rischio di mercato (onere incrementale di rischio, valore a rischio, valore a

rischio sotto stress, (Incremental Risk Charge, Value at Risk, Stressed Value at Risk)), con particolare riferimento a: rischio materie prime, strumenti di debito – rischio generico, strumenti di debito – rischio specifico, strumenti di capitale – rischio generico, strumenti di capitale – rischio specifico, rischio di cambio. L’ispezione, riguardante il Gruppo, è attesa iniziare l’11.9.2017.

Accertamenti ispettivi svolti dall’AGCM

- a) Nell’aprile 2017 AGCM ha avviato un procedimento nei confronti di UniCredit (e altre due banche) con contestuale richiesta di informazioni relativamente a presunte pratiche commerciali scorrette con riferimento alla capitalizzazione degli interessi passivi (c.d. anatocismo). Il procedimento dinanzi ad AGCM risulta pendente alla data del Documento di Registrazione.
- b) Nell’aprile 2017 AGCM ha notificato ad UniCredit (e ad un’altra banca) l’estensione del procedimento avviato nel gennaio 2017 nei confronti di IDB S.p.A. e IDB intermediazioni s.r.l. con contestuale richiesta di informazioni. Il procedimento è volto ad accertare una pratica commerciale scorretta concernente gli investimenti in diamanti, la presunta violazione del diritto di recesso dei consumatori e la presunta ambigua formulazione delle previsioni in merito al foro competente in caso di controversie. Il procedimento è pendente alla data del Documento di Registrazione.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (“*Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate*”), Paragrafo 3.1.24.2 (“*Rischi riferiti agli interventi delle Autorità di Vigilanza*”) del Documento di Registrazione.

Alla data del Documento di Registrazione, sussistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell’Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit.

A presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti (diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito), il Gruppo UniCredit aveva in essere, al 31 dicembre 2016, un fondo per rischi ed oneri pari ad Euro 1.382 milioni. Al 31 dicembre 2016, il *petitum* complessivo riferito ai procedimenti giudiziari diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito era pari ad Euro 11.529 milioni. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (“*Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate*”), Paragrafo 3.1.24.1 (“*Rischi relativi ai procedimenti giudiziari in corso*”) del Documento di Registrazione.

Con riferimento ai rischi relativi ai contenziosi passivi di natura giuslavoristica in corso alla data del Documento di Registrazione nei confronti dell’Emittente, l’ammontare complessivo del *petitum* alla data del 31 dicembre 2016 era pari ad Euro 476 milioni e il correlato fondo rischi, alla medesima data, risultava pari ad Euro 19 milioni. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (“*Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate*”), Paragrafo 3.1.24.1 (“*Rischi relativi ai procedimenti giudiziari in corso*”) del Documento di Registrazione.

Al 31 dicembre 2016 sussisteva, inoltre, un numero rilevante di contenziosi fiscali passivi pendenti nei confronti dell’Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UniCredit, per il mercato italiano di UniCredit, al netto delle controversie definite in via transattiva, per un valore complessivo pari a Euro 485,2 milioni. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (“*Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate*”), Paragrafo 3.1.25 (“*Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria*”) del Documento di Registrazione.

Infine, si segnala che, alla data del Documento di Registrazione, l’Emittente e il Gruppo UniCredit sono sottoposti ad alcune ispezioni negli Stati Uniti d’America. A tale riguardo si precisa che alcune società facenti parte del Gruppo UniCredit cooperano con svariate autorità statunitensi, tra cui U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (Ufficio del Dipartimento del Tesoro per il controllo dei beni all’estero, “OFAC”), il U.S. Department of Justice (Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d’America, “DOJ”), il District Attorney for New York County (Pubblico Ministero della Contea di New York, “NYDA”), il U.S. Federal Reserve (Banca centrale americana, “Fed”) e il New York Department of Financial Services (Dipartimento per i Servizi Finanziari dello Stato di New York, “DFS”), aventi ad oggetto potenziali violazioni di regimi sanzionatori statunitensi e questioni relative all’operatività nei pagamenti in Dollari statunitensi. Nello specifico, si segnala che nel marzo 2011, UniCredit Bank AG ha ricevuto una *subpoena* (ordine di comparizione e di produzione di documenti) dal NYDA in relazione a passate operazioni che avevano coinvolto alcune società iraniane, individuate da OFAC, e le relative affiliate. Nel giugno 2012, il DOJ ha aperto un’indagine per verificare il rispetto delle misure OFAC da

parte di UniCredit Bank AG e, più in generale, delle sue controllate. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (*“Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate”*), Paragrafo 3.1.26 (*“Rischi legati a sanzioni internazionali nei confronti di Paesi sanzionati (c.d. “sanctioned countries”) e alle investigazioni e/o procedimenti da parte di autorità statunitensi”*) del Documento di Registrazione.

Sebbene il Gruppo abbia effettuato degli accantonamenti a presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti, a causa dei significativi elementi di giudizio sottesi alla relativa determinazione, in futuro gli accantonamenti potrebbero risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (*“Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate”*), Paragrafo 3.1.24 (*“Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza”*), 3.1.25 (*“Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria”*) e 3.1.26 (*“Rischi legati a sanzioni internazionali nei confronti di Paesi sanzionati (c.d. “sanctioned countries”) e alle investigazioni e/o procedimenti da parte di autorità statunitensi”*) del Documento di Registrazione.

3. I *Covered Warrant*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione IV (*“Fattori di Rischio”*), Paragrafo 1.2.1.1 (*“Rischio connesso alla complessità dei covered warrant”*) del Prospetto di Base.
4. L’investimento nei *Covered Warrant* comporta il rischio di perdita, anche totale del capitale investito, in caso di andamento sfavorevole del sottostante. In particolare, relativamente ai *Covered Warrant* di tipo *Call*, qualora il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia inferiore al Prezzo di Esercizio, l’investitore subirà un perdita totale del capitale investito. Relativamente ai *Covered Warrant* di tipo *Put*, qualora il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia superiore al Prezzo di Esercizio, l’investitore subirà un perdita totale del capitale investito. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla Sezione IV (*“Fattori di Rischio”*), ed in particolare al Paragrafo 1.2.1.2 (*“Rischio di perdita del capitale investito”*) del Prospetto di Base.
5. Qualora il Sottostante dei *Covered Warrant* sia espresso in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, sussiste il rischio di perdita del capitale investito nel caso di ad un eventuale andamento sfavorevole del rapporto di cambio tra le due valute. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione IV (*“Fattori di Rischio”*), Paragrafo 1.2.1.3 (*“Rischio di cambio connesso alla Valuta di Riferimento del Sottostante”*) del Prospetto di Base.
6. I *Covered Warrant* potranno essere emessi e liquidati in una valuta diversa dall’Euro. Pertanto qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro per l’investitore italiano), questi sarà esposto al rischio di perdita derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le due valute. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione IV (*“Fattori di Rischio”*), Paragrafo 1.2.1.4 (*“Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione”*) del Prospetto di Base.
7. L’investimento nei *Covered Warrant* comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita dei *Covered Warrant*, la Banca sia sottoposta a procedura concorsuale ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall’articolo 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il *“bail-in”* (o *“salvataggio interno”*) ai fini della gestione della crisi della Banca. Nell’ipotesi in cui sia applicato lo strumento del *“bail-in”*, l’investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (*“Fattori di Rischio”*), Paragrafo 1.2.1.7

(“*Rischio connesso all’utilizzo dello strumento del “bail-in” e di altri strumenti di risoluzione*”) e Paragrafo 1.2.1.5 (“*Rischio di credito per il sottoscrittore*”) del Prospetto di Base.

8. Ove, a seguito della chiusura del mercato regolamentato SeDeX e della contestuale apertura del sistema multilaterale di negoziazione (**SeDeX MTF**), le negoziazioni sul SeDeX MTF o ulteriori ed eventuali modalità di negoziazioni finalizzate a fornire la liquidità dei *Covered Warrant* non fossero possibili o eccessivamente onerose, l’Emittente valuterà se estinguere anticipatamente i *Covered Warrant*. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (“*Fattori di Rischio*”), Paragrafo 1.2.2.2 “*Rischio di estinzione anticipata dei Covered Warrant a seguito della chiusura del mercato SeDeX*”.

INDICE

Pagina

SEZIONE I : DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	24
1 PERSONE RESPONSABILI.....	24
1.1 Indicazione delle persone responsabili.....	24
1.2 Dichiarazione di responsabilità.....	24
SEZIONE II : DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....	25
SEZIONE III : NOTA DI SINTESI.....	27
SEZIONE IV : FATTORI DI RISCHIO.....	67
1 FATTORI DI RISCHIO.....	67
1.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente.....	67
1.2 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.....	67
1.2.1 Fattori di rischio generali connessi a un investimento in <i>covered warrant</i>	67
1.2.1.1 Rischio connesso alla complessità dei <i>covered warrant</i>	67
1.2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito.....	67
1.2.1.3 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Riferimento del Sottostante.....	68
1.2.1.4 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione.....	68
1.2.1.5 Rischio di credito per il sottoscrittore.....	68
1.2.1.6 Rischio di assenza di garanzie in relazione ai <i>Covered Warrant</i>	68
1.2.1.7 Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del " <i>bail-in</i> " e di altri strumenti di risoluzione.....	69
1.2.1.8 Effetto Leva.....	70
1.2.1.9 Rischio di Opzione.....	70
1.2.1.10 Rischio relativo al livello dello Strike Price.....	71
1.2.2 Fattori di rischio specifici connessi a un investimento nei <i>Covered Warrant</i> di cui al Programma.....	71
1.2.2.1 Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza.....	71
(A) Rischio di liquidità.....	71
(B) Rischio di deterioramento sul merito credito dell'Emittente.....	72
(C) Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi inclusi nel Premio (o Prezzo) dei <i>Covered Warrant</i>	72
(D) Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi in aggiunta al Premio (o Prezzo) dei <i>Covered Warrant</i>	73
(E) Commissioni di esercizio/negoziazione.....	73
1.2.2.2 Rischio di estinzione anticipata dei <i>Covered Warrant</i> a seguito della chiusura del mercato SeDeX.....	73
1.2.2.3 Assenza di interessi/dividendi.....	73
1.2.2.4 Rischio di determinazioni autonome da parte dell'Agente per il Calcolo.....	73
1.2.2.5 Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti nei <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Call</i>	74
1.2.2.6 Rischio relativo ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Depositary Receipts</i>	74
1.2.2.7 Rischio collegato alla non perfetta correlazione del <i>future</i> su merci, indici di merci rispetto al prezzo della materia prima sottostante.....	75
1.2.2.8 Rischio relativo ai <i>Covered Warrant</i> su Fondi.....	75
1.2.2.9 Rischio relativo ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Exchange Traded Fund</i>	76
1.2.2.10 Rischio connesso alle modalità di esercizio dei <i>Covered Warrant</i>	76
1.2.2.11 Rischio relativo alle limitazioni all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> di stile "americano"....	77
1.2.2.12 Eventi rilevanti di natura straordinaria ed estinzione anticipata dei <i>Covered Warrant</i>	77
1.2.2.13 Rischio di ritenuta relativo al <i>Hiring Incentives to Restore Employment Act</i>	77
1.2.2.14 Eventi di Turbativa del Mercato.....	78

1.2.2.15	Rischi connessi a mercati emergenti	78
1.2.2.16	Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione	78
1.2.2.17	Rischio di modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi	79
1.2.2.18	Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità	79
1.2.2.19	Rischio connesso alla variazione del regime fiscale	79
1.2.2.20	Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante	80
1.2.2.21	Rischio di sostituzione dell'Emittente, dell'Agente per il Calcolo, e dell'Agente per il Pagamento	80
1.2.2.22	Rischio derivante dall'offerta dei <i>Covered Warrant</i>	80
1.2.2.23	Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta.....	80
1.2.2.24	Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell'Offerta.....	81
1.2.2.25	Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta	81

SEZIONE V : INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	82
---	----

SEZIONE VI : INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI, ALL'OFFERTA E ALLA QUOTAZIONE	83
---	----

1	INFORMAZIONI ESSENZIALI	83
1.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o alla Quotazione dei <i>Covered Warrant</i>	83
1.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	83
2	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	84
2.1	Informazioni relative agli strumenti finanziari.....	84
2.1.1	Tipo e classe degli strumenti finanziari e codice ISIN	84
2.1.2	Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o di consegna, e metodo di calcolo	84
2.1.3	Legge applicabile e Foro competente.....	85
2.1.4	Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione.....	86
2.1.5	Valuta di emissione dei Titoli	86
2.1.6	<i>Status</i> dei Titoli e <i>Ranking</i> ("grado di subordinazione").....	86
2.1.7	Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	87
2.1.8	Data di Emissione.....	93
2.1.9	Data di Scadenza e Data di Esercizio	93
2.1.10	Modalità di regolamento dei Titoli.....	94
2.1.11	Regime fiscale	94
2.1.12	Variazioni del valore dell'investimento.....	98
2.1.13	Delibere e autorizzazioni relative ai Titoli	98
2.1.14	Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli	98
2.2	Informazioni relative al sottostante	99
2.2.1	Prezzo di esercizio.....	99
2.2.2	Indicazione del sottostante e del luogo dove ottenere informazioni al riguardo	99
2.2.3	Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e regole di adeguamento applicabili	101
3	CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	120
3.1	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....	120
3.1.1	Condizioni cui l'Offerta è subordinata.....	120
3.1.2	Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta.....	121
3.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione	121
3.1.4	Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione	122
3.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....	122
3.1.6	Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici	123
3.2	Piano di ripartizione e assegnazione	123
3.2.1	Categorie di potenziali investitori	123

3.2.2	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Titoli assegnati	123
3.3	Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari	124
3.4	Collocamento e sottoscrizione.....	124
3.4.1	Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori	124
3.4.2	Altri soggetti rilevanti	124
3.4.3	Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione	125
4	AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	126
4.1	Mercati presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla quotazione	126
4.2	Altri mercati di quotazione.....	126
4.3	Intermediari sul mercato secondario	126
5	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	128
5.1	Nominativi di consulenti esterni.....	128
5.2	Rilievi da parte dei revisori legali dei conti.....	128
5.3	Pareri e/o relazioni di esperti	128
5.4	Informazioni provenienti da terzi	128
5.5	Informazioni successive all'emissione.....	128
	APPENDICE I – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	129

GLOSSARIO

Agente per il Calcolo	UniCredit Bank AG o altro soggetto specificato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Agente Principale	UniCredit S.p.A. o altro soggetto specificato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Agente per il Pagamento	UniCredit Bank AG o altro soggetto specificato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Agente per il Pagamento Secondario	Il soggetto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive (o qualsiasi successore).
Altro Mercato	Con riferimento a un Sottostante che sia: (i) un Tasso di Cambio, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sul quale il Tasso di Cambio rilevante è quotato o negoziato, (ii) un Titolo di Stato, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui il Titolo di Stato è quotato.
American Depositary Receipts (ADR)	Titoli quotati in mercati regolamentati americani rappresentativi di azioni emesse da una società non avente sede negli Stati Uniti d'America.
Banca Depositaria	La banca emittente i <i>Depositary Receipts</i> e depositaria delle azioni sottostanti nell'interesse dei portatori dei titoli. La Banca Depositaria è solitamente costituita nello stato dove si intende quotare i <i>Depositary Receipts</i> e svolge diversi ruoli a beneficio del portatore di tali titoli. In particolare, essa è solitamente incaricata del pagamento dei dividendi sui titoli, provvedendo anche alle operazioni di cambio dalla valuta dell'azione alla valuta del portatore dei <i>Depositary Receipts</i> , nonché di fornire ai portatori dei <i>Depositary Receipts</i> , nella loro lingua, tutte le informazioni rilevanti sulla società emittente le azioni.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A.
Caso di Fusione	Con riferimento alla Società Emittente le Azioni e alle relative Azioni o le azioni sottostanti i <i>Depositary Receipts</i> , ogni caso di: (i) riclassificazione o scambio di tali Azioni o azioni sottostanti i <i>Depositary Receipts</i> a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni o azioni sottostanti i <i>Depositary Receipts</i> in circolazione – o l'impegno irrevocabile a trasferirle – a un'altra persona fisica o giuridica; (ii) concentrazione o fusione in senso stretto per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni o azioni sottostanti i <i>Depositary Receipts</i> tra la Società Emittente le Azioni e un'altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un'eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società

Emittente le Azioni continui a esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni o azioni sottostanti i *Depositary Receipts* in circolazione); o

- (iii) un'offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni o delle azioni sottostanti i *Depositary Receipts* in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni o le azioni sottostanti i *Depositary Receipts* (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l'offerta); o
- (iv) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un'altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui a esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni o le azioni sottostanti i *Depositary Receipts* in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni o le azioni sottostanti i *Depositary Receipts* in circolazione (ad esclusione delle Azioni o azioni sottostanti i *Depositary Receipts* detenute o controllate da tale persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni o azioni sottostanti i *Depositary Receipts* in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa purché, in ogni caso, la data della Fusione corrisponda alla Data di Valutazione o sia questa precedente o, ove vi fosse più di una Data di Valutazione, corrisponda alla Data di Valutazione finale; o
- (v) eventuali ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Collocatori

In caso di offerta dei *Covered Warrant*, le banche e gli intermediari finanziari che collocheranno i *Covered Warrant*.

Componente dell'Indice

Ciascuna attività componente l'Indice, come specificata dal relativo Sponsor.

Condizioni Definitive

Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione dei Titoli. Le Condizioni Definitive sono trasmesse all'autorità competente dall'Emittente o dai suoi agenti, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile e messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente nonché negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito *internet* del

	Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<i>Covered Warrant</i> o Titoli	I <i>covered warrant</i> che saranno di volta in volta offerti e/o quotati ai sensi del Programma.
Data di Emissione	Con riferimento a ciascuna Serie, la data di emissione indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Esercizio	Con riferimento a uno o più Lotti Minimi di Esercizio: <ul style="list-style-type: none"> (i) di stile "europeo", la relativa Data di Scadenza così come specificata nelle Condizioni Definitive; (ii) di stile "americano", la relativa Data di Esercizio Effettivo.
	In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> è automatico alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> , secondo le modalità indicate alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7, del Prospetto di Base, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.
Data di Esercizio Effettivo	La data di esercizio effettivo definita alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7, del Prospetto di Base, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.
Data di Liquidazione	Il quinto Giorno Lavorativo che segue la Data di Valutazione o il diverso Giorno Lavorativo indicato nelle Condizioni Definitive.
Data di Osservazione del Tasso di Conversione	Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive: <ul style="list-style-type: none"> (a) con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio, la Data di Valutazione; (b) con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Commodities</i>, <i>Futures</i> su <i>Commodities</i>, Indici, Azioni, <i>Depositary Receipts</i>, Titoli di Stato, Fondi, ETF e <i>Futures</i> su Tassi di Interesse, il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione.

Nel caso in cui la Data di Osservazione del Tasso di Conversione coincida con un Giorno di Indisponibilità del Tasso di Conversione, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione che non sia un Giorno di Indisponibilità del Tasso di Conversione. Nel caso in cui l'Indisponibilità del Tasso di Conversione continui per più di 8 (otto) Giorni Lavorativi consecutivi, il nono Giorno Lavorativo verrà considerato la Data di Osservazione del Tasso di Conversione, anche ove tale data sia un Giorno di Indisponibilità

del Tasso di Conversione, e l'Emittente e/o l'Agente per il Calcolo in buona fede e a loro ragionevole discrezione determineranno il valore del Tasso di Conversione. In particolare, il valore del Tasso di Conversione utilizzato sarà calcolato, salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive, ai sensi delle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Francoforte) di tale nono giorno e/o sulla base dell'ultimo Tasso di Conversione disponibile per l'Emittente e/o per l'Agente per il Calcolo immediatamente antecedente al verificarsi dell'Indisponibilità del Tasso di Conversione, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.

Data di Scadenza

Con riferimento a ciascuna Serie, la data oltre la quale i *Covered Warrant* scadono indicata nelle Condizioni Definitive.

Data di Valutazione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive:

- (a) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, ai *Covered Warrant* su *Futures* su *Commodities*, ai *Covered Warrant* su Indici, ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, ai *Covered Warrant* su Fondi e ai *Covered Warrant* su ETF, la data che cadrà:
 - (i) in caso di *Covered Warrant* di stile "europeo", alla Data di Scadenza;
 - (ii) in caso di *Covered Warrant* di stile "americano", alla Data di Scadenza in caso di esercizio di *Covered Warrant* alla Data di Scadenza o il primo giorno successivo alla Data di Esercizio Effettivo in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio;
- (b) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni e ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - con riferimento alle Azioni Italiane, il giorno immediatamente precedente la Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - con riferimento alle Azioni Europee, alle Azioni USA e ai *Depositary Receipts*, alla Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - con riferimento alle Azioni diverse da quelle sopra indicate la Data di Scadenza o la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:

- alla Data di Esercizio Effettivo.
- (c) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - alla Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esercizio Effettivo;
- (d) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - alla Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - alla Data di Esercizio Effettivo.

Nel caso in cui una Data di Valutazione cada in un giorno che non sia un Giorno di Negoziazione, tale Data di Valutazione sarà posticipata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo.

Decreti BRRD

Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva BRRD, così come successivamente modificati ed integrati.

Depository Receipts

Titoli quotati in mercati regolamentati rappresentativi di una o più azioni o frazioni di azioni di una società avente sede in uno stato diverso da quello in cui tali titoli sono quotati. I *Depository Receipts* sono emessi dalla Banca Depositaria a fronte del trasferimento delle azioni sottostanti, ai sensi e secondo quanto previsto nei termini e condizioni dei *Depository Receipts*, i quali disciplinano *inter alia*, le caratteristiche dei *Depository Receipts*, il ruolo della Banca Depositaria e le obbligazioni dell'emittente le azioni sottostanti. Il prezzo di tali titoli viene determinato sulla base del ratio fissato dalla Banca Depositaria in sede di emissione, ovvero del rapporto tra il numero di azioni o frazioni di azioni rappresentate e il *Depository Receipt* stesso; tale ratio pertanto potrà essere un numero maggiore, minore o uguale ad 1 e potrebbe essere soggetto a modifiche durante la vita dei *Depository Receipts*. Le informazioni sull'andamento dei *Depository Receipts*

saranno liberamente accessibili sul sito *internet* del mercato regolamentato in cui tali titoli sono quotati. Le Condizioni Definitive indicheranno le ulteriori fonti presso le quali tali informazioni saranno rese disponibili quali il sito *internet* dell'Emittente, i maggiori quotidiani economici internazionali (quali il "*Financial Times*" e "*Wall Street Journal Europe*") ovvero le pagine delle principali agenzie informative come *Reuters* o *Bloomberg*.

I *Covered Warrants* oggetto del presente Programma potranno avere come sottostanti unicamente *Depositary Receipts* quotati in mercati regolamentati, nella forma di *American Depositary Receipts (ADR)* o di *Global Depositary Receipts (GDR)*.

Direttiva BRRD

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*), così come successivamente modificata ed integrata.

Direttiva Prospetti o Direttiva

La Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata.

Documento di Registrazione

Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 20 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0091166/17 del 19 luglio 2017 come aggiornato e modificato da ogni successivo supplemento.

Emittente o UniCredit o Banca

“UniCredit, società per azioni” e in forma abbreviata “UniCredit S.p.A.”, con Sede Sociale in Roma, via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A.

Equo Valore di Mercato del Sottostante

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il valore del Sottostante, come stabilito dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la ragionevole prassi di mercato, come determinato sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo dà indicazione delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore, mediante pubblicazione di un avviso diffuso al pubblico secondo le modalità alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7.3, del Prospetto di Base o tramite il mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati.

Evento di Turbativa del Mercato

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ogni evento che, ai sensi della Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base, costituisce un Evento di Turbativa del Mercato.

Evento Rilevante

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ogni evento che, ai sensi della Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base, costituisce un Evento Rilevante.

Future di Riferimento

Con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, indica il contratto *future* utilizzato come Sottostante.

Giorno di Indisponibilità del Tasso di Conversione	Qualsiasi giorno in cui si sia verificata l'Indisponibilità del Tasso di Conversione e tale evento perduri per tutta la Data di Osservazione.
Giorno di Negoziazione	<p>Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) agli Indici, qualsiasi giorno in cui lo <i>Sponsor</i> pubblica il livello dell'Indice; (ii) alle Azioni e ai <i>Depositary Receipts</i>, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il sistema telematico del Mercato è operativo e in cui tale Sottostante è regolarmente quotato; (iii) ai Tassi di Cambio, un qualsiasi giorno di determinazione e/o pubblicazione da parte delle autorità, degli enti o degli altri soggetti competenti indicati nelle relative Condizioni Definitive; (iv) alle <i>Commodities</i> e ai <i>Futures su Commodities</i>: <ul style="list-style-type: none"> (a) in relazione all'Oro e all'Argento, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la <i>London Bullion Market Association</i> pubblica il Prezzo di Riferimento, <p style="margin-left: 40px;">in relazione al <i>Future</i> su Greggio, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il mercato NYMEX pubblica il Prezzo di Riferimento; e</p> (b) in relazione a eventuali ulteriori <i>Commodities</i> o ulteriori contratti <i>future</i> su <i>commodities</i> indicati o descritti nelle Condizioni Definitive, il giorno specificato come tale nelle medesime Condizioni Definitive; (v) ai Titoli di Stato, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la Borsa di Riferimento pubblica il Prezzo di Riferimento; (vi) ai Fondi, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (<i>Net Asset Value</i>) da parte della relativa società di gestione o del relativo gestore del fondo; (vii) agli ETF, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (<i>Net Asset Value</i>) da parte della relativa società di gestione o del relativo gestore dell'ETF oppure un giorno considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive; (viii) ai <i>Futures</i> su Tassi di Interesse, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la Borsa di Riferimento pubblica il Prezzo di Riferimento.

Laddove in uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Turbativa del Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

Giorno di Turbativa del Mercato

Qualsiasi giorno in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

Giorno Lavorativo

Qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer 2* (TARGET 2), salvo quanto diversamente specificato nelle Condizioni Definitive.

Global Depositary Receipts (GDR)

Titoli quotati in mercati regolamentati al di fuori degli Stati Uniti d'America rappresentativi di azioni emesse da una società avente sede in uno stato diverso da quello in cui i GDR sono quotati.

Gruppo UniCredit o Gruppo

UniCredit S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.

Importo di Liquidazione

Per ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

- nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio;
- nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione sarà arrotondato al quinto decimale, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Indisponibilità del Tasso di Conversione

La mancata determinazione e/o pubblicazione del Tasso di Conversione da parte delle autorità, degli enti o degli altri soggetti competenti indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Insolvenza

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni e ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali a cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni:

- a) sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni o le azioni sottostanti i *Depositary Receipts* della Società Emittente le

Azioni a un amministratore fiduciario, a un liquidatore o a altro soggetto con funzioni analoghe; o

- b) la legge vieti ai detentori delle Azioni o delle azioni sottostanti i *Depositary Receipts* di trasferirle.

Lotto Minimo di Esercizio

Con riferimento a ciascuna Serie, il numero minimo di *Covered Warrant* e relativi multipli per il quale è consentito l'esercizio, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Lotto Minimo di Negoziazione

Con riferimento a ciascuna Serie, il numero minimo di *Covered Warrant* negoziabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Mercato o Mercato di Riferimento o Borsa di Riferimento

Ogni mercato o sistema di quotazione definito come tale nelle Condizioni Definitive, qualunque mercato o sistema di quotazione che succeda o qualunque mercato o sistema di quotazione sostitutivo in cui la negoziazione del Sottostante o, nel caso di *Covered Warrant* su Indici, in cui la negoziazione delle Componenti dell'Indice è stata temporaneamente trasferita (a condizione che l'Agente per il Calcolo abbia stabilito che in tale mercato sostitutivo la liquidità relativa al Sottostante sia confrontabile con quella del Mercato d'origine). In caso di Sottostante rappresentato da ADR per Mercato si intende un mercato regolamentato negli U.S.A.. In caso di Sottostante rappresentato da GDR per Mercato si intende un mercato regolamentato fuori dagli U.S.A..

Mercato Correlato

Tutti i mercati regolamentati in cui sono trattati i contratti derivati sul Sottostante, secondo le determinazioni dell'Agente per il Calcolo, indicati nelle Condizioni Definitive.

Modulo di Adesione

In caso di Offerta dei Titoli, il modulo di adesione da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte.

Multiplo

La quantità di Sottostante controllato da un singolo *Covered Warrant*, indicato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi delle istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il Multiplo deve essere, salvo quanto diversamente disposto da Borsa Italiana:

- (a) pari a 0,1 qualora l'attività sottostante sia costituita da Azioni Italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana;
- (b) pari a 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi.

Con riferimento a Sottostanti diversi da quelli di cui ai precedenti punti (a) e (b), il Multiplo sarà determinato discrezionalmente dall'Emittente al momento dell'emissione in modo che il prezzo del *Covered Warrant* appartenga allo stesso ordine di grandezza del prezzo dei *covered warrant* aventi lo stesso sottostante quotati sul

SeDeX o su altro mercato regolamentato avente pari requisiti di efficienza e trasparenza. Tale Multiplo sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nazionalizzazione

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni e ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, la circostanza in cui tutte le Azioni o le azioni sottostanti i *Depositary Receipts* ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento ad un'agenzia o ad un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale.

Nota di Sintesi

La nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo comma, all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti e all'Allegato XXII al Regolamento (CE) n. 809/2004, come modificato.

Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione

La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.

Ora di Riferimento

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'ora in cui è solitamente pubblicato il Prezzo di Riferimento.

Paese Rilevante

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio:

- (a) ogni Paese (o autorità politica o di vigilanza) in cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio o la Valuta di Emissione abbia corso legale; e
- (b) ogni Paese o autorità politica o di vigilanza con cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio o Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente per il Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati.

Periodo di Esercizio

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il periodo di esercizio relativo ai *Covered Warrant*, che parte dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza (ore 10.00, ora di Milano).

Periodo di Offerta

Il periodo in cui è possibile sottoscrivere i Titoli, come specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Periodo di Valutazione

(i) nell'ipotesi di esercizio volontario del *Covered Warrant*, il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Esercizio Effettivo e ha durata di otto Giorni Lavorativi; (ii) nell'ipotesi di esercizio automatico del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza, il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Valutazione e ha durata di otto Giorni Lavorativi.

Portatore

Il titolare di ciascun *Covered Warrant*.

Premio o Prezzo dei Covered Warrant

Il prezzo di acquisto indicativo dei *Covered Warrant* come specificato nelle Condizioni Definitive, che rappresenta il prezzo dei *Covered Warrant* determinato sulla base di parametri rilevati ad una data specificata nelle relative Condizioni Definitive.

Prezzo di Esercizio o Strike Price

Il prezzo di esercizio o *strike price* dei *Covered Warrant* indicato nelle Condizioni Definitive.

Prezzo di Riferimento del Sottostante o Prezzo di Liquidazione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il prezzo del Sottostante alla Data di Valutazione che:

(A) Con riferimento ai Covered Warrant su Commodities e ai Covered Warrant su Futures su Commodities

(i) sarà pari a:

(a) con riferimento all'Oro, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo di apertura di 1 Oncia Troy di Oro (rilevato alle ore 10,30 GMT), determinato alla Data di Valutazione dalla *London Bullion Market Association* e pubblicato alla pagina "XAUFIXAM=" (*Gold*) di *Reuters*;

(b) con riferimento all'Argento, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo giornaliero di 1 Oncia Troy di Argento (rilevato alle ore 12,00 GMT), determinato alla Data di Valutazione dalla *London Bullion Market Association* e pubblicato alla pagina "LDNXAG=" (*Silver*) di *Reuters*;

con riferimento al *Future* su Greggio, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo ufficiale del Contratto *Future* sul Greggio *West Texas Intermediate (WTI)* (rilevato all'orario previsto dal mercato), calcolato alla Data di Valutazione dal mercato *NYMEX* e pubblicato alla pagina di *Reuters* indicata nelle Condizioni Definitive;

(c) con riferimento a eventuali ulteriori *Commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities* indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, a un ammontare calcolato nella valuta e secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive;

(ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.4, del Prospetto di Base o in caso di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(B) Con riferimento ai Covered Warrant su Indici:

- (i) sarà pari a:
1. in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza:
 - (a) Con riferimento all'Indice CAC 40, il prezzo ufficiale di liquidazione dell'Indice pubblicato dal pertinente Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito *internet* che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo di calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*, il prezzo ufficiale dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;
 - (b) con riferimento all'Indice FTSE/MIB, il prezzo di regolamento come calcolato dal Mercato Correlato per la liquidazione dei *futures* o opzioni sull'FTSE/MIB aventi data di scadenza coincidente con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*. Si precisa che, alla data di approvazione del Prospetto di Base, il prezzo di regolamento è pari al valore dell'Indice FTSE/MIB calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati alla data di scadenza. Qualora, entro il termine delle negoziazioni, non fosse determinato il prezzo di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'Indice, il Mercato Correlato ne fissa il prezzo ai fini della determinazione del valore dell'Indice, sulla base dei prezzi registrati nell'ultima seduta e tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione. Qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*, il Prezzo di Liquidazione sarà pari al prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;
 - (c) con riferimento all'Indice NASDAQ100 e dell'Indice S&P500, la "*special quotation*" di ciascun Indice pubblicata dal pertinente Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito *internet* che sarà

indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo di calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*, il Prezzo di Liquidazione sarà pari rispettivamente (A) al prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione per i *Covered Warrant* sull'Indice NASDAQ100, e (B) al prezzo ufficiale di apertura (*opening settlement*) pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione per i *Covered Warrant* sull'Indice S&P500;

- (d) con riferimento all'Indice NIKKEI225, la "*special quotation*" dell'Indice pubblicata dal Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito *internet* che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo di calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei *Covered Warrant*; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei *Covered Warrant* il Prezzo di Liquidazione sarà pari al prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;
- (e) nel caso dell'Indice DAX, il prezzo d'asta *intra-day* ore 13.00 dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione;
- (f) con riferimento a eventuali ulteriori Indici indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.

2. In caso di esercizio dei *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:

- (a) con riferimento all'Indice CAC 40, il prezzo ufficiale dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet* www.euronext.com;

- (b) con riferimento all'Indice S&P500, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice (*opening settlement*) pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet* www.standardandpoor.com;
 - (c) con riferimento all'Indice FTSE/MIB, il prezzo ufficiale di apertura pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito www.ftse.com;
 - (d) con riferimento all'Indice NASDAQ100, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet* www.nasdaq.com;
 - (e) con riferimento all'Indice NIKKEI225, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dallo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet* www.nni.nikkei.co.jp;
 - (f) con riferimento all'Indice DAX, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dallo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet* www.eurexchange.com;
 - (g) con riferimento a eventuali ulteriori Indici indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.1, del Prospetto di Base o in caso di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (C) Con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni e ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*:
- (i) sarà pari a:
 - (a) con riferimento alle Azioni Italiane, il "prezzo di riferimento" della Borsa Italiana alla Data di Valutazione e pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive;
 - (b) con riferimento alle Azioni Europee, alle Azioni USA e ai *Depositary Receipts*, al prezzo ufficiale di chiusura del Mercato di Riferimento alla Data

di Valutazione e pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive;

- (c) con riferimento a eventuali ulteriori Azioni indicate e descritte nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.
- (ii) nell'ipotesi di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (D) Con riferimento ai Covered Warrant su Tassi di Cambio:
 - (i) sarà pari a:
 - (a) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Dollaro, il *fixing* del tasso Euro/Dollaro, determinato e/o pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione dalle autorità, dagli enti e dagli altri soggetti competenti indicati nelle Condizioni Definitive;
 - (b) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/GBP, il *fixing* del tasso Euro/GBP, determinato e/o pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione dalle autorità, dagli enti e dagli altri soggetti competenti indicati nelle Condizioni Definitive;
 - (c) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Yen, il *fixing* del tasso Euro/Yen, determinato e/o pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione dalle autorità, dagli enti e dagli altri soggetti competenti indicati nelle Condizioni Definitive;
 - (d) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Franco Svizzero, il *fixing* del tasso Euro/Franco Svizzero, determinato e/o pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione dalle autorità, dagli enti e dagli altri soggetti competenti indicati nelle Condizioni Definitive;
 - (e) con riferimento a eventuali ulteriori Tassi di Cambio indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, al relativo *fixing* determinato e/o pubblicato dalle autorità, dagli enti e dagli altri soggetti competenti indicati nelle Condizioni Definitive.

- (ii) nell'ipotesi di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(E) Con riferimento ai Covered Warrant su Titoli di Stato:

sarà pari a:

- (i) il prezzo rilevato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive;
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A), nn. 3 e 4, del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(F) Con riferimento ai Covered Warrant su Fondi o su ETF:

sarà pari a:

- (i) un importo pari al NAV (*Net Asset Value*); oppure
- (ii) un importo pari al prezzo ufficiale di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dal relativo Mercato di Riferimento, al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle Condizioni Definitive.

secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive.

- (iii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.6 del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

(G) Con riferimento ai Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse:

sarà pari a:

- (i) il prezzo rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive;
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B), n. 4 del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di

Mercato del Sottostante.

Prima Valuta	Con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio, indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio.
Programma	Il programma di offerta e quotazione di <i>Covered Warrant</i> su <i>Commodities</i> , <i>Covered Warrant</i> su <i>Futures</i> su <i>Commodities</i> , <i>Covered Warrant</i> su Indici, <i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio, <i>Covered Warrant</i> su Azioni, <i>Covered Warrant</i> su <i>Depository Receipts</i> , <i>Covered Warrant</i> su Titoli di Stato, <i>Covered Warrant</i> su Fondi, <i>Covered Warrant</i> su ETF, <i>Covered Warrant</i> su <i>Futures</i> su Tassi di Interesse di UniCredit S.p.A.
Prospetto di Base	Il presente prospetto di base relativo al Programma.
Regolamento Emittenti	Il regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Responsabile del Collocamento	In caso di offerta dei <i>Covered Warrant</i> , il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei <i>Covered Warrant</i> di volta in volta offerti.
Seconda Valuta	Con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su Tassi di Cambio, la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio.
Serie	Ciascuna serie di <i>Covered Warrant</i> di volta in volta offerta e/o quotata ai sensi del Programma.
Singola Offerta o Offerta	L'eventuale offerta di sottoscrizione della singola Serie di <i>Covered Warrant</i> di volta in volta rilevanti ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Singola Quotazione o Quotazione	La quotazione della singola Serie di <i>Covered Warrant</i> effettuata ai sensi del Programma.
Sistema di Gestione Accentrata o Clearing System	Monte Titoli S.p.A. o altra società di volta in volta specificata nelle Condizioni Definitive.
Società Emittente le Azioni	Con riferimento al Sottostante relativo ai <i>Covered Warrant</i> su Azioni, la società che ha emesso tale Azione o che ha emesso l'azione sottostante i <i>Depository Receipts</i> .
Sottostante o Sottostanti	<ul style="list-style-type: none">(i) con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Commodities</i>, 1 oncia troy (un Oncia Troy) di oro (l'Oro), 1 Oncia Troy di argento (l'Argento) o eventuali ulteriori <i>commodities</i>, aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi, indicate e descritte nelle Condizioni Definitive (anche le <i>Commodities</i>);(i) con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Futures</i> su <i>Commodities</i>, il contratto <i>future</i> sul greggio <i>west texas</i>

intermediate (WTI) (il **Future sul Greggio**) o eventuali ulteriori contratti *future* su *commodities* aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi, indicate e descritte nelle Condizioni Definitive (i **Futures su Commodities**)

- (ii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici, gli Indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che non siano indici proprietari dell'Emittente o composti da una qualsiasi entità giuridica appartenente al medesimo gruppo dell'Emittente (anche gli **Indici**);
- (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio quali Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP ovvero fra valute di diversi Stati, indicate nelle Condizioni Definitive, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti indicati nelle relative Condizioni Definitive e le relative valute siano convertibili (anche i **Tassi di Cambio**);
- (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le azioni quotate in Italia (le **Azioni Italiane**), le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia (le **Azioni Europee**), le azioni quotate in U.S.A. (le **Azioni USA**) e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive, (congiuntamente le **Azioni**);
- (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*, i titoli rappresentativi di azioni quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (**ADR**) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (**GDR**), (i **Depositary Receipts**);
- (vi) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano¹, i titoli di Stato *Schatz*², *Bobl*³ e *Bund*⁴ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di

¹ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

² I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

³ I Titoli di Stato *Bobl* (*Bundesobligation*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴ I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

Stato *BTAN*⁵ e *OAT*⁶ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Titoli di Stato**);

- (vii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Fondi, i fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Fondi**);
- (viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli *exchange traded funds* costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (gli **ETF**); e
- (ix) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*⁷, *Euro Bobl Future*⁸, *Euro Bund Future*⁹, *Euro BTP Future*¹⁰, *Three Month Euribor Future*¹¹ o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Futures su Tassi di Interesse**);

Il Sottostante dei *Covered Warrant* sarà rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant*, il Sottostante sarà di volta in volta indicato e descritto nelle Condizioni Definitive.

Specialista sul Mercato SeDeX

UniCredit Bank AG Milano o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ove i *Covered Warrant* siano quotati sul SeDeX, UniCredit Bank AG Milano ha accettato di sostenere la liquidità secondo le regole di *market making* di Borsa Italiana. Ove l'attività di specialista fosse svolta da un diverso soggetto, quest'ultimo sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Sponsor

Con riferimento a ciascun Indice, il soggetto che sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

Tasso di Conversione

Il tasso di cambio applicabile per la conversione in Valuta di Emissione della Valuta di Riferimento ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, che coincide con il *fixing* del relativo tasso di cambio rilevato alla Data di Osservazione del Tasso di Conversione, all'orario indicato nelle Condizioni Definitive, dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti

⁵ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷ I contratti *Euro Schatz Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁸ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁹ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁰ I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹¹ I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

indicati nelle Condizioni Definitive, secondo i termini e le modalità indicate dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti (salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive). Qualora nell'orario indicato nelle Condizioni Definitive si verifichi una Indisponibilità del Tasso di Conversione, l'orario di rilevazione sarà spostato alla prima ora disponibile nella quale non sussista una Indisponibilità del Tasso di Conversione alla Data di Osservazione.

Termini e Condizioni

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate ai Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14).

Termini e Condizioni dei Titoli

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione.

Testo Unico

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

UniCredit Bank AG

Unicredit Bank AG, società costituita ai sensi delle leggi tedesche, con sede legale presso Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, 80333 Monaco, Germania.

UniCredit Bank AG Milano

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C – 20154 Milano.

Valuta di Emissione

La valuta di denominazione dei *Covered Warrant* e quella in cui è liquidato l'Importo di Liquidazione. Tale valuta corrisponde all'Euro, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Valuta di Riferimento

La valuta di riferimento del Sottostante specificata nelle Condizioni Definitive.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base è assunta da UniCredit S.p.A., con sede sociale in Via Alessandro Specchi, 16, Roma e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Il Prospetto di Base è conforme al modello depositato in CONSOB in data 28 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0093602/17 del 27 luglio 2017.

UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II: DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

In linea generale, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati che, dietro pagamento di un corrispettivo (c.d. premio), conferiscono al loro titolare un diritto di opzione all'acquisto (opzione *call*) o alla vendita (opzione *put*) di un determinato bene (ad esempio, azioni, indici di borsa, valute, tassi, merci, titoli di stato, fondi, ETF e *futures* su tassi di interesse) a un prezzo determinato (c.d. prezzo di esercizio) alla data di scadenza (opzione di stile "europeo") o entro la data di scadenza (opzione di stile "americano"). I *Covered Warrant* oggetto del presente Prospetto di Base prevedono, in luogo della liquidazione fisica dell'attività sottostante, la liquidazione di un importo in contanti (differenziale monetario) calcolato come differenza, se positiva, tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante (prezzo *spot*) e il prezzo di esercizio (in caso di *covered warrant* di tipo *Call*), oppure dalla differenza, se positiva, tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante (in caso di *covered warrant* di tipo *Put*), moltiplicata per un multiplo predeterminato, convertito in Euro se il prezzo dell'attività sottostante è espresso in Euro.

I *Covered Warrant* di cui al Programma sono strumenti finanziari derivati appartenenti alla categoria "*covered warrant*" che includono opzioni di tipo "*plain vanilla*". Essi possono avere come sottostante: (i) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, 1 Oncia Troy di oro, 1 Oncia Troy di argento o eventuali ulteriori *commodities* che saranno indicate e descritte nelle Condizioni Definitive; (ii) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su *Commodities*, e il contratto *future* sul greggio *west texas intermediate* (WTI) o eventuali ulteriori contratti *future* su *commodities* che saranno indicate e descritte nelle Condizioni Definitive; (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici, gli indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP ovvero fra valute di diversi Stati, indicate nelle Condizioni Definitive, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti indicati nelle relative Condizioni Definitive e le relative valute siano convertibili; (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea, in U.S.A. e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive; (vi) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*, i titoli rappresentativi di azioni (*Depositary Receipts*) quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (ADR) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (GDR); (vii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano¹², i titoli di Stato *Schatz*¹³, *Bobl*¹⁴ e *Bund*¹⁵ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato *BTAN*¹⁶ e *OAT*¹⁷ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; (viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Fondi, i fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; (ix) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli *exchange traded funds* costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; e (x) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*¹⁸, *Euro Bobl Future*¹⁹, *Euro Bund Future*²⁰, *Euro BTP Future*²¹, *Three Month Euribor*

¹² I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹³ I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁴ I Titoli di Stato *Bobl* (*Bundesobligation*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁵ I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁶ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁷ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁸ I contratti *Euro Schatz Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁹ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

²⁰ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

²¹ I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

*Future*²² o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

Il Sottostante dei *Covered Warrant* sarà rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Investendo in un *Covered Warrant*, l'investitore, a fronte del pagamento di un premio, consegue, salvo quanto indicato nel Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, il diritto di ricevere, alla Data di Esercizio, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, l'Importo di Liquidazione, che è pari alla differenza, se positiva, tra:

- (i) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, il Prezzo di Liquidazione e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio; o
- (ii) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Liquidazione, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

L'investitore deve considerare che l'Importo di Liquidazione può risultare anche uguale a zero.

Il Premio o Prezzo dei *Covered Warrant* potrà essere comprensivo di commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta che, ove applicabili, saranno indicati nelle Condizioni Definitive e saranno espressi quali valore o percentuale puntuale indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio relativamente ai *Covered Warrant*. Tuttavia, l'intermediario incaricato dall'investitore della negoziazione e/o dell'esercizio potrebbe applicare commissioni di negoziazione e/o di esercizio.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio alla Sezione VI del Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive, che conterranno i termini e le condizioni specifiche della singola Serie di *Covered Warrant* di volta in volta offerta e/o quotata ai sensi del Programma, saranno redatte secondo il modello esposto nell'Appendice I del Prospetto di Base e pubblicate entro l'inizio del Periodo di Offerta, in caso di offerta o di offerta e quotazione dei *Covered Warrant* o prima della data di inizio delle negoziazioni sul SeDeX o altro mercato indicato nelle Condizioni Definitive, in caso di quotazione dei Titoli, sui siti *internet* www.investimenti.unicredit.it e, contestualmente, inviate alla CONSOB.

Si precisa che l'Emittente richiederà (i) l'ammissione alla quotazione dei Titoli sul mercato SeDeX; e/o (ii) l'ammissione alla quotazione su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive e/o (iii) l'ammissione alle negoziazioni dei *Covered Warrant* presso sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici indicati nelle Condizioni Definitive.

²² I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE III: NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli **Elementi**). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 a E.7).

La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa ai Titoli e all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche dei Titoli e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE		
A.1	Introduzione e avvertenze	<ul style="list-style-type: none">- La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base;- qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento;- qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento, e- la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei Titoli.
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite	Non applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite.

SEZIONE B – EMITTENTE		
B.1	Denominazione legale e commerciale	La denominazione dell'Emittente è "UniCredit, società per azioni" e, in forma abbreviata, "UniCredit S.p.A."

	ciiale dell'Emittente	
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale l'Emittente opera e suo paese di costituzione	UniCredit S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, tel. +39 06 67071 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, tel. +39 02 88621.
B.4b	Descrizione delle tendenze e note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	Alla data del Documento di Registrazione UniCredit non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca o del Gruppo almeno per l'esercizio in corso. In data 17 luglio 2017 UniCredit ha annunciato la sottoscrizione degli accordi definitivi di cessione del Portafoglio FINO (come descritto al successivo Elemento D.2 – paragrafo “Rischi connessi alla cessione dei crediti deteriorati”).
B.5	Descrizione del gruppo	L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo bancario UniCredit e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo bancario UniCredit. L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo bancario UniCredit e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UniCredit e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente. UniCredit è un gruppo paneuropeo presente in 14 mercati strategici ⁽²³⁾ e in altri 18 Paesi in tutto il mondo.
B.9	Previsione o stima	Non Applicabile. Il Prospetto di Base non contiene una previsione o stima degli utili.

⁽²³⁾ Il network del Gruppo comprende Italia, Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Turchia.

	degli utili																																																													
B.10	Rilievi delle relazioni dei revisori	<p>La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha effettuato la revisione contabile del bilancio dell'Emittente e del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2015, esprimendo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate agli stessi.</p> <p>Le informazioni finanziarie al 31 marzo 2017 ed al 31 marzo 2016 non sono state sottoposte a revisione contabile.</p>																																																												
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	<p><u>Principali dati economici, patrimoniali e finanziari:</u></p> <p><i>Tabella 1⁽²⁴⁾: Principali indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in milioni di euro e valori in percentuale) al 31.03.2017, al 31.12.2016 ed al 31.12.2015</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.03.2017</th> <th>31.12.2016</th> <th>31.12.2015⁽²⁵⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale fondi propri (MILIONI DI €)</td> <td>58.574</td> <td>45.150</td> <td>55.579</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)</td> <td>48.740</td> <td>35.005</td> <td>44.920</td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)</td> <td>45.132</td> <td>31.537</td> <td>41.375</td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)</td> <td>3.608</td> <td>3.468</td> <td>3.545</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)</td> <td>9.835</td> <td>10.145</td> <td>10.659</td> </tr> <tr> <td>Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)</td> <td>385.261</td> <td>387.136</td> <td>390.599</td> </tr> <tr> <td>Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo⁽²⁶⁾ (rapporto)</td> <td>42,46%</td> <td>43,69%</td> <td>44,01%</td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)</td> <td>11,71%</td> <td>8,15%</td> <td>10,59%</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)</td> <td>12,65%</td> <td>9,04%</td> <td>11,50%</td> </tr> <tr> <td>Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)</td> <td>15,20%</td> <td>11,66%</td> <td>14,23%</td> </tr> <tr> <td>Indice di Leva Finanziaria – Transitorio (Leverage Ratio)</td> <td>4,85%</td> <td>3,61%</td> <td>4,63%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Livelli minimi di coefficienti patrimoniali al 31.03.2017</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito 2017</th> <th>CET1 ratio</th> <th>T1 ratio</th> <th>Total Capital ratio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livello minimo di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)</td> <td>8,77%</td> <td>10,27%</td> <td>12,27%</td> </tr> <tr> <td>A) Requisiti minimi ex art. 92 CRR (Requisiti di Pillar 1)</td> <td>4,50%</td> <td>6,00%</td> <td>8,00%</td> </tr> </tbody> </table>		31.03.2017	31.12.2016	31.12.2015 ⁽²⁵⁾	Totale fondi propri (MILIONI DI €)	58.574	45.150	55.579	Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	48.740	35.005	44.920	Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	45.132	31.537	41.375	Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	3.608	3.468	3.545	Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	9.835	10.145	10.659	Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	385.261	387.136	390.599	Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo ⁽²⁶⁾ (rapporto)	42,46%	43,69%	44,01%	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	11,71%	8,15%	10,59%	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	12,65%	9,04%	11,50%	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	15,20%	11,66%	14,23%	Indice di Leva Finanziaria – Transitorio (Leverage Ratio)	4,85%	3,61%	4,63%	Requisito 2017	CET1 ratio	T1 ratio	Total Capital ratio	Livello minimo di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	8,77%	10,27%	12,27%	A) Requisiti minimi ex art. 92 CRR (Requisiti di Pillar 1)	4,50%	6,00%	8,00%
	31.03.2017	31.12.2016	31.12.2015 ⁽²⁵⁾																																																											
Totale fondi propri (MILIONI DI €)	58.574	45.150	55.579																																																											
Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	48.740	35.005	44.920																																																											
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	45.132	31.537	41.375																																																											
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	3.608	3.468	3.545																																																											
Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	9.835	10.145	10.659																																																											
Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	385.261	387.136	390.599																																																											
Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo ⁽²⁶⁾ (rapporto)	42,46%	43,69%	44,01%																																																											
Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	11,71%	8,15%	10,59%																																																											
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	12,65%	9,04%	11,50%																																																											
Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	15,20%	11,66%	14,23%																																																											
Indice di Leva Finanziaria – Transitorio (Leverage Ratio)	4,85%	3,61%	4,63%																																																											
Requisito 2017	CET1 ratio	T1 ratio	Total Capital ratio																																																											
Livello minimo di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	8,77%	10,27%	12,27%																																																											
A) Requisiti minimi ex art. 92 CRR (Requisiti di Pillar 1)	4,50%	6,00%	8,00%																																																											

⁽²⁴⁾ La tabella include i requisiti di capitale transitori e delle riserve per il Gruppo UniCredit che evidenziano anche i requisiti di "Total SREP Capital Requirement" (TSCR) e i requisiti di "Overall Capital Requirement" (OCR) richiesti a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) condotto nel 2016 ed applicabile per il 2017. Si richiamano inoltre le principali abbreviazioni: riserva di conservazione del capitale (CCB); riserva per enti a rilevanza sistemica globale (G-SII); riserva di capitale anticiclica specifica per UniCredit (CCyB).

⁽²⁵⁾ A partire dall'1 gennaio 2014, il calcolo dei requisiti di capitale tiene conto del quadro regolamentare denominato "Basilea 3", trasposto nel Regolamento n.575/2013/UE relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation - "CRR") e nella Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements Directive IV - "CRDIV"), secondo il recepimento nella normativa regolamentare Italiana e sulla base delle disposizioni transitorie (percentuali di phase-in e phase-out) tempo per tempo applicabili.

⁽²⁶⁾ Il "totale attivo" è rappresentato dall'ammontare riportato nella segnalazione FinRep.

B) Requisito addizionale (Requisito di Pillar 2) ⁽²⁷⁾	2,50%	2,50%	2,50%
C) Requisito SREP Totale (TSCR, A+B)	7,00%	8,50%	10,50%
D) Requisito combinato di riserva di Capitale, di cui:	1,77%	1,77%	1,77%
1. riserva di conservazione del capitale (CCB) ⁽²⁸⁾	1,25%	1,25%	1,25%
2. riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) ⁽²⁹⁾	0,50%	0,50%	0,50%
3. riserva di capitale anticiclica specifica per UniCredit (CCyB) ³⁰	0,02%	0,02%	0,02%
E) Requisito di Capitale complessivo (OCR, C+D)	8,77%	10,27%	12,27%

Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.03.2017 (portafoglio FINO incluso), al 31.12.2016 (portafoglio FINO incluso) e al 31.12.2015 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema a dicembre 2016 e dicembre 2015

	Gruppo UniCredit (portafoglio FINO incluso al 31.03.2017 e 31.12.2016)				Dati medi di sistema	
	31.03.2017	31.12.2016	31.12.2015 (ricostruito) (****)	31.12.2015 (storico)	dicembre 2016 ^(*)	dicembre 2015
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	9,5%	9,9%	10,23%	9,88%	10,9%	11% ^(**)
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	2,8%	2,9%	4,41%	4,20%	4,4%	5,0% ^(***)
Inadempienze probabili lorde /impieghi lordi (clientela)	4,6%	4,7%	5,2%	5,04%	6,4%	6,7% ^(****)
Inadempienze probabili nette /impieghi netti (clientela)	2,8%	2,9%	3,8%	3,6%	4,7%	5,3% ^(****)
Scaduti e sconfinanti lordi/impieghi lordi (clientela)	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,3%	0,6% ^(****)
Scaduti e sconfinanti netti/impieghi netti (clientela)	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%	0,5% ^(****)
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi (clientela)	14,3%	14,8%	15,97%	15,42%	17,6%	18,3% ^(**)
Crediti deteriorati netti/impieghi netti (clientela)	5,8%	6,1%	8,59%	8,21%	9,4%	10,8% ^(****)
Rapporto di copertura delle sofferenze	73,8%	73,1%	60,6%	61,0%	63,1%	58,9% ^(**)
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili	43,7%	43,3%	34,2%	34,4%	33,7%	28,2% ^(***)
Rapporto di copertura dei crediti scaduti/sconfinanti	33,22%	34,25%	27%	27%	24,7%	23,9% ^(***)
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	63,5%	62,93%	50,8%	51,2%	51,7%	46,5% ^(**)
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	23,8%	33,4%	39,3%	39,8%	n.d.	n.d.
Costo del rischio (punti base)	59	269 ^(****)	89	86	n.d.	n.d.

Tabella 2-bis: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.03.2017 (portafoglio FINO escluso), al 31.12.2016 (portafoglio FINO escluso) e al 31.12.2015 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema a dicembre 2016 e dicembre 2015

	Gruppo UniCredit (portafoglio FINO escluso al 31.03.2017 e 31.12.2016)				Dati medi di sistema	
	31.03.2017	31.12.2016	31.12.2015 (ricostruito) (****)	31.12.2015 (storico)	dicembre 2016 ^(*)	dicembre 2015
Sofferenze lorde/impieghi lordi	6,40%	6,65%	10,23%	9,88%	10,9%	11% ^(**)

⁽²⁷⁾ A seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE), per il 2017 UniCredit è tenuta a rispettare i requisiti di "Total SREP Capital Requirement" (TSCR) e i requisiti di "Overall Capital Requirement" (OCR); in accordo con la Lettera SREP, UniCredit è tenuta a rispettare un requisiti di Pillar 2 pari al 2,50% da soddisfare mediante Capitale primario di Classe 1.

⁽²⁸⁾ La riserva di conservazione del capitale (*Capital conservation buffer*, CCB), in coerenza con l'articolo 129 della CRDIV, è fissata all'1,25% per il 2017. Infatti, nel mese di ottobre 2016, la Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento della Circolare 285 (Disposizioni di Vigilanza per le banche) che prevede una differente applicazione delle norme transitorie relative alla riserva di conservazione del capitale: a partire dal 1° gennaio 2017, tale riserva è pari all'1,25% (rispetto al 2,50% del 2016 e del 2015); per il 2018 sarà pari all'1,875%; dal 1° gennaio 2019 sarà pari al 2,50%

⁽²⁹⁾ La riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale, da considerarsi in aggiunta al requisito SREP, si applica a partire dal 1° gennaio 2016.

⁽³⁰⁾ La riserva di capitale anticiclica, da considerarsi in aggiunta al requisito SREP, si applica a partire dal 1° gennaio 2016.

(clientela)						
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	2,29%	2,46%	4,41%	4,20%	4,4%	5,0% ^(****)
Inadempienze probabili lorde /impieghi lordi (clientela)	4,71%	4,84%	5,2%	5,04%	6,4%	6,7% ^(****)
Inadempienze probabili nette /impieghi netti (clientela)	2,84%	2,96%	3,8%	3,6%	4,7%	5,3% ^(****)
Scaduti e sconfinanti lordi/impieghi lordi (clientela)	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,3%	0,6% ^(****)
Scaduti e sconfinanti netti/impieghi netti (clientela)	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%	0,5% ^(****)
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi (clientela)	11,38%	11,78%	15,97%	15,42%	17,6%	18,3% ^(****)
Crediti deteriorati netti/impieghi netti (clientela)	5,34%	5,62%	8,59%	8,21%	9,4%	10,8% ^(****)
Rapporto di copertura delle sofferenze	66,6%	65,6%	60,6%	61,0%	63,1%	58,9% ^(****)
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili	43,7%	43,3%	34,2%	34,4%	33,7%	28,2% ^(****)
Rapporto di copertura dei crediti scaduti/ sconfinanti	33,2%	34,3%	27%	27%	24,7%	23,9% ^(****)
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	56,3%	55,6%	50,8%	51,2%	51,7%	46,5% ^(****)
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	19,7%	27,8%	39,3%	39,8%	n.d.	n.d.
Costo del rischio (punti base)	60	n.d.	89	86	n.d.	n.d.

(*) Banche significative (banche italiane vigilate direttamente dalla BCE); fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla Stabilità Finanziaria – I 2017

(**) Primi cinque gruppi bancari (banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare); fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla Stabilità Finanziaria – I 2016

Primi cinque gruppi bancari (banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare) fonte: Banca d'Italia - "Relazione annuale 2015" (Appendice)

(****) A partire dal 31 dicembre 2016, in base al principio contabile IFRS5, è stato interamente contabilizzato alla voce "Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte" l'utile/perdita di Bank Pekao S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. e delle entità appartenenti a tali sottogruppi a seguito della loro classificazione come "unità operative dismesse" (Discontinued operations). Il periodo a confronto è stato coerentemente riesposto per permetterne la comparabilità, in base alla normativa vigente.

(*****) 91 punti base al netto delle straordinarietà del 2016

Tabella 3: Grandi rischi - esposizioni ed indicatori di rischiosità creditizia al 31.12.2016 e al 31.12.2015

	31.12.2016	31.12.2015
Numero	14	9
Valore di bilancio (MILIONI DI €)	245.101	214.676
Valore ponderato (MILIONI DI €)	23.845	10.992
Grandi rischi (valore ponderato) / Attività di rischio ponderate ⁽³¹⁾	6,84%	3,15%

Tabella 4.a: Esposizioni creditizie per cassa verso clientela qualificate come forbone al 31.12.2016 (Crediti verso clientela)

(MILIONI DI €)	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
Esposizioni per cassa			
Sofferenze oggetto di concessioni	5.206	2.853	2.354
Inadempienze probabili oggetto di concessioni	12.807	5.396	7.411
Esposizioni scadute deteriorate oggetto di	183	51	132

⁽³¹⁾ Al netto di quelle riferite al rischio operativo

concessioni			
Esposizioni scadute non deteriorate oggetto di concessioni	2.014	116	1.897
Altre esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni	4.880	128	4.752
TOTALE	25.090	8.544	16.546

Tabella 4.b: Crediti verso clientela deteriorati consolidati al 31.03.2017 ed al 31.12.2016

(MILIONI DI €)	Esposizione lorda		Esposizione netta	
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2017	31.12.2016
Crediti verso clientela deteriorati	55.300	56.342	24.156	24.995
di cui				
- Sofferenze	31.084	31.799	10.381	10.945
- Inadempienze probabili	22.870	23.165	12.877	13.144
- Esposizioni scadute deteriorate	1.346	1.378	899	906

Tabella 4.c: Crediti verso clientela deteriorati consolidati al 31.03.2017 ed al 31.03.2016

(MILIONI DI €)	Esposizione lorda		Esposizione netta	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Crediti verso clientela deteriorati	55.300	79.008	24.156	38.143
di cui				
- Sofferenze	31.084	52.032	10.381	20.170
- Inadempienze probabili	22.870	24.804	12.877	16.398
- Esposizioni scadute deteriorate	1.346	2.171	899	1.575

Tabella 5.a: Principali dati di conto economico consolidati al 31.12.2016 ed al 31.12.2015

(MILIONI DI €)	31.12.2016	31.12.2015 (ricostruito) (32)	31.12.2015 (storico)
Margine d'interesse	10.307	10.664	11.658
Commissioni nette	5.585	5.488	7.818
Margine di Intermediazione	18.057	17.838	21.327
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	5.266	13.819	17.185
Costi operativi	(16.842)	(14.038)	(15.521)
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	(11.245)	491	2.396
Utile (Perdita) Netto	(11.790)	1.694	1.694

Tabella 5.b: Principali dati di conto economico consolidati al 31.03.2017 ed al 31.03.2016⁽³³⁾

(MILIONI DI €)	31.03.2017	31.03.2016 (ricostruito) (32)	31.03.2016 (storico)
Margine d'interesse	2.564	2.630	2.876
Commissioni nette	1.510	1.437	1.965
Margine di Intermediazione	4.699	4.461	5.294

⁽³²⁾ A partire dal 31 dicembre 2016, in base al principio contabile IFRS5, è stato interamente contabilizzato alla voce "Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte" l'utile/perdita di Bank Pekao S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. e delle entità appartenenti a tali sottogruppi a seguito della loro classificazione come "unità operative dismesse" (*Discontinued operations*).

Il periodo a confronto è stato coerentemente riesposto per permetterne la comparabilità, in base alla normativa vigente.

⁽³³⁾ Ove non diversamente specificato, i dati esposti nelle tabelle sono dati storici pubblicati nei diversi periodi. I dati relativi ai Resoconti intermedi di gestione trimestrale (marzo), poiché pubblicati solo in formato schema riclassificato, vengono ricondotti alle voci schema di bilancio (conto economico e stato patrimoniale).

Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	3.967	3.677	4.481
Costi operativi	(3.344)	(3.565)	(3.926)
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	834	289	732
Utile (Perdita) Netto	907	406	406

Tabella 6: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 31.03.2017, al 31.12.2016 ed al 31.12.2015⁽³⁵⁾

(MILIONI DI €)	31.03.2017	31.12.2016	31.12.2015 (ricostruito) ⁽³⁴⁾	31.12.2015 (storico)
Crediti verso banche ⁽³⁵⁾	77.968	74.692	77.437	80.073
Attività finanziarie ⁽³⁶⁾	228.314	236.470	237.628	243.842
Impieghi netti ⁽³⁷⁾	452.766	444.607	445.382	473.999
Totale attivo	881.085	859.533	860.433	860.433
Debiti verso banche ⁽³⁸⁾	138.581	103.852	110.333	111.373
Raccolta diretta ⁽³⁹⁾	547.099	567.855	553.483	584.268
Passività finanziarie di negoziazione ⁽⁴⁰⁾	60.631	68.361	68.029	68.919
Passività finanziarie valutate al fair value ⁽⁴¹⁾	3.027	2.497	455	455
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	52.723	39.336	50.087	50.087
Capitale sociale	20.863	20.847	20.258	20.258
Posizione interbancaria netta ⁽⁴²⁾	(60.613)	(29.160)	(32.896)	(31.300)

Tabella 7: Indicatori di liquidità consolidati al 31.03.2017, al 31.12.2016 ed al 31.12.2015

	31.03.2017	31.12.2016	31.12.2015
Loans/Deposits ratio	103,4%	98,3%	105,4%
Liquidity Coverage Ratio	163%	132%	

Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente

Alla data del Documento di Registrazione non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione.

Cambia

Alla data del Documento di Registrazione non si segnalano significativi cambiamenti

⁽³⁴⁾ A partire dal 31 dicembre 2016, in base al principio contabile IFRS5, sono state contabilizzate alle voci "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione" e "Passività associate ad attività in via di dismissione" le attività e le passività di Bank Pekao S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. e delle entità appartenenti a tali sottogruppi a seguito della loro classificazione come "unità operative dismesse" (Discontinued operations). Il periodo a confronto è stato coerentemente riesposto per permetterne la comparabilità, in base alla normativa vigente

⁽³⁵⁾ Voce 60. Crediti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽³⁶⁾ Include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività Finanziarie detenute per la negoziazione; 30. Attività Finanziarie valutate al fair value; 40. Attività Finanziarie disponibili per la vendita; 50. Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza; 100. Partecipazioni.

⁽³⁷⁾ Voce 70. Crediti verso clientela dello stato patrimoniale.

⁽³⁸⁾ Voce 10. Debiti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽³⁹⁾ Include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 20. Debiti verso clientela; 30. Titoli in circolazione.

⁽⁴⁰⁾ Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale.

⁽⁴¹⁾ Voce 50. Passività finanziarie valutate al fair value dello stato patrimoniale.

⁽⁴²⁾ Trattasi della differenza tra la voce 60 Crediti verso Banche e la voce 10 Debiti verso banche.

	menti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente	negativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UniCredit dalla chiusura dell'ultimo periodo di esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali (31 marzo 2017).
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante e per la valutazione della sua solvibilità	Alla data del Documento di Registrazione non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Dipendenza da altre entità del gruppo	L'Emittente non dipende da altre entità del Gruppo.
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	L'Emittente, UniCredit S.p.A., insieme alle sue controllate, offre servizi bancari, finanziari, di investimento ed attività connesse e strumentali su scala globale, in Italia, Germania, Austria e in diversi Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.
B.16	Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente	Alla data del Documento di Registrazione, nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998.

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI		
C.1	Tipo e classe dei Titoli e codici di identificazione	<p>Gli strumenti finanziari sono <i>Covered Warrant</i> di stile [americano, per i quali l'investitore può esercitare il <i>Covered Warrant</i> nel Periodo di Esercizio]/[europeo, per i quali l'investitore può esercitare il <i>Covered Warrant</i> alla Data di Scadenza], [di tipo [call]/[put]/[della tipologia specificata per ciascun <i>Covered Warrant</i> nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi]], aventi come Sottostante [Commodities]/[Futures su Commodities]/[Indici]/[Tassi di Cambio]/[Azioni]/[Depositary Receipts]/[Titoli di Stato]/[Fondi]/[ETF]/[Futures su Tassi di Interesse].</p> <p>Il codice ISIN è [●]/[specificato per ciascun <i>Covered Warrant</i> nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi.</p>
C.2	Valuta di emissione dei Titoli	I <i>Covered Warrant</i> sono emessi in [●]/[Euro].
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli	<p>[I <i>Covered Warrant</i> sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i <i>Covered Warrant</i> dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.]</p> <p>[Indicare le eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei <i>Covered Warrant</i>: [●]. I potenziali investitori nei <i>Covered Warrant</i> sono personalmente obbligati a informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi a esse.]</p>
C.8	Diritti connessi ai Titoli e ranking	<p>Il Portatore ha il diritto di ricevere a seguito dell'esercizio dei <i>Covered Warrant</i>, il pagamento di un importo eventuale in contanti, vale a dire l'Importo di Liquidazione. I diritti connessi ai <i>Covered Warrant</i> costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente. Tuttavia, ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine previsto dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva 2014/59/UE (la Direttiva BRRD), come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l'ordine previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.</p>
C.11	Quotazione	<p>Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni dei <i>Covered Warrant</i> di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, organizzato e gestito da Borsa Italiana (il SeDeX), con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, come da ultimo confermato con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.</p> <p>L'Emittente [[ha richiesto]/[intende richiedere entro [●]] l'ammissione alla</p>

		<p>quotazione dei Titoli sul mercato SeDeX)/[[ha richiesto]/[intende richiedere entro [●]] l'ammissione alla quotazione su [●]]/[ha richiesto]/[intende richiedere entro [●]] l'ammissione alle negoziazioni presso [●]].</p> <p>[La data di inizio delle negoziazioni [è [●]] [sarà deliberata da Borsa Italiana e resa nota mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito Internet del mercato.]</p> <p>[Inoltre, premessa la mancata assunzione di un obbligo incondizionato al riacquisto (c.d. onere di controparte), l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i <i>Covered Warrant</i> dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione.][In aggiunta, l'Emittente si assume l'impegno al riacquisto (c.d. onere di controparte) di [●] <i>Covered Warrant</i>, nell'ambito del servizio di negoziazione in contro proprio, su richiesta dell'investitore.]</p>
C.15	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti	<p>Il valore dei <i>Covered Warrant</i> è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali lo <i>Strike Price</i>, la volatilità, il Tasso di Conversione, i dividendi e i tassi di interesse.</p> <p>Inoltre, il prezzo di un <i>Covered Warrant</i> è influenzato dal passare del tempo, in quanto una riduzione della durata residua dei <i>Covered Warrant</i> e, quindi, della possibilità per il <i>Covered Warrant</i> di accrescere il proprio valore entro la Data di Esercizio, cosicché, quanto più breve è la vita residua di un <i>Covered Warrant</i>, tanto più difficile sarà che, se esso è <i>out of the money</i>⁴³, possa diventare <i>in the money</i>⁴⁴. Tale decadimento è chiamato <i>theta</i> ("decadimento temporale" o "<i>time decay</i>").</p>
C.16	Data di Scadenza e Data di Esercizio	<p>La Data di Scadenza è [●]/[specificata per ciascun <i>Covered Warrant</i> nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi].</p> <p>[La Data di Esercizio è [la Data di Scadenza]/[la Data di Esercizio Effettivo].]</p> <p>[Inserire in caso di <i>Covered Warrant</i> di stile americano]</p> <p>[La Data di Esercizio Effettivo è [qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio]/[dal [●] al [●]]</p> <p>[Inserire in caso di <i>Covered Warrant</i> di stile americano]</p> <p>[Il Periodo di Esercizio è [il periodo che va dal [●] al [●]]/[il periodo che va dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza].]</p> <p>[In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza.] [Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> è automatico alla Data di Scadenza.]</p>
C.17	Descrizione delle modalità di regolamento dei	<p>L'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un importo pari all'Importo di Liquidazione. In nessun caso l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> comporta la consegna fisica del Sottostante.</p>

⁴³ Un *covered warrant* si dice *out-of-the-money* quando l'investitore non percepisce un profitto di esercizio (valore intrinseco uguale a zero): pertanto, un *call* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è inferiore allo *strike*, mentre, al contrario, un *put* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è superiore allo *strike*.

⁴⁴ Un *covered warrant* si dice *in-the-money* quando l'investitore percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay off* positivo): pertanto, un *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, un *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di *covered warrant deep in-the-money*).

	Titoli	
C.18	<p>Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Titoli</p>	<p>I <i>Covered Warrant</i> potranno essere esercitati [durante il Periodo di Esercizio] [oppure,] [automaticamente,] [alla Data di Scadenza].</p> <p>L'Importo di Liquidazione</p> <p>[nel caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Call</i>, è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante [rilevato il [●]] e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, [divisa per il Tasso di Conversione] e quindi moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio][,] [nel caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Put</i> è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante [rilevato il [●]], moltiplicata per il Multiplo, [divisa per il Tasso di Conversione] e quindi moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio].</p> <p>[Inserire qualora la Valuta di liquidazione sia diversa dalla Valuta di Riferimento] [Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà utilizzato il Tasso di Conversione [●], tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Emissione].</p> <p>[Il numero minimo di <i>Covered Warrant</i> e relativi multipli per il quale è consentito l'esercizio è pari a [●] (il Lotto Minimo di Esercizio).]</p>
C.19	<p>Prezzo di Esercizio</p>	<p>Il Prezzo di Esercizio/<i>Strike Price</i> è [●]/[specificato per ciascun <i>Covered Warrant</i> nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi].</p>
C.20	<p>Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante</p>	<p>I <i>Covered Warrant</i> hanno come Sottostante:</p> <p>[Inserire con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Commodities</i>] [1 oncia troy (un'Oncia Troy) di oro (Oro)]/[1 Oncia Troy di argento (Argento)] / [la <i>Commodity</i> specificata nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (la Commodity);</p> <p>[Inserire con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Futures su Commodities</i>] [il contratto <i>future</i> sul greggio <i>west texas intermediate</i> (WTI) (il Future sul Greggio)]/[il contratto <i>future</i> su [●] (il Future su [●])]/[●]</p> <p>[Inserire con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Indici</i>] l'indice [CAC 40]/[FTSE/MIB]/[S&P500]/[NASDAQ100]/[NIKKEI225]/[DAX]/[●]/ [l'Indice specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (l'Indice)</p> <p>[Inserire con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Tassi di Cambio</i>] il tasso di cambio [Euro/Dollaro]/[Euro/Yen]/[Euro/Franco Svizzero]/[Euro/GBP]/[●]/ [il Tasso di Cambio specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (il Tasso di Cambio);</p> <p>[Inserire con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Azioni</i>], [l'azione [●]]/[l'Azione specificata nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (l'Azione)</p> <p>[Inserire con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Depositary Receipts</i>], i <i>Depositary Receipts</i> [emessi da [●] rappresentanti le azioni di [●]]/[specificati nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (i Depositary Receipts)</p> <p>[Inserire con riferimento ai <i>Covered Warrant</i> su <i>Titoli di Stato</i>] [i titoli di Stato [●] emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)]</p>

		<p>Italiano⁴⁵], [i titoli di Stato [<i>Schatz</i>⁴⁶]/ [<i>Bobl</i>⁴⁷]/[<i>Bund</i>⁴⁸] emessi dal Governo Federale Tedesco], [i titoli di Stato [<i>BTAN</i>⁴⁹]/[<i>OAT</i>⁵⁰] emessi dal Tesoro Francese]/[●]/ [i Titoli di Stato specificati nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (i Titoli di Stato)</p> <p>[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Fondi], [il fondo [●]] / [il Fondo specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (il Fondo)]</p> <p>[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su ETF], [l'exchange traded fund [●]]/ [l'ETF specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (l'ETF)]</p> <p>[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse] [il contratto [<i>Euro Schatz Future</i>⁵¹]/[<i>Euro Bobl Future</i>⁵²]/[<i>Euro Bund Future</i>⁵³]/[<i>Euro BTP Future</i>⁵⁴]/[<i>Three Month Euribor Future</i>⁵⁵]/[●]/[il Future su Tassi di Interesse specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (il Future su Tassi di Interesse)].</p> <p>Il Sottostante dei <i>Covered Warrant</i> è rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.</p> <p>La Valuta di Riferimento del Sottostante è [l'Euro][●].</p> <p>[Le informazioni relative al Sottostante sono [le seguenti:] [●]/[specificate nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi.]]</p> <p>Le informazioni relative al Sottostante saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici [nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"),] [e] [internazionali (e.g., "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] ovvero tramite altre fonti informative quali [il sito Internet [dell'emittente delle Azioni] [e/o] [dello Sponsor degli Indici] [e/o] [del mercato in cui sono scambiate [le azioni], [gli indici] [le merci] [i tassi di cambio] [i depositary receipts]] o su [●] ovvero sulle pagine delle relative agenzie informative come [Reuters] [e/o] [Bloomberg]/[●].</p>
--	--	---

SEZIONE D – RISCHI		
D.2	Informazioni fondamentali sui principali rischi	<p>Con riferimento all'Emittente dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi connessi al Piano Strategico

⁴⁵ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato.

⁴⁶ I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato.

⁴⁷ I Titoli di Stato *Bobl* (*Bundesobligation*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato.

⁴⁸ I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato.

⁴⁹ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato.

⁵⁰ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato.

⁵¹ I contratti *Euro Schatz Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato.

⁵² I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato.

⁵³ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato.

⁵⁴ I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato.

⁵⁵ I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato.

	<p>specifici per l'Emittente</p>	<p>Il Piano Strategico 2016-2019 si basa su una serie di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di azioni che dovranno essere intraprese da parte del <i>management</i> nell'arco temporale del Piano. Fra le principali ipotesi poste alla base del Piano sono incluse assunzioni sulle quali il <i>management</i> non può influire, nonché ipotesi relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri sui quali il <i>management</i> può solo parzialmente influire e che potrebbero non verificarsi o variare nel periodo del Piano. Tali circostanze potrebbero pertanto comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano e pertanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.</p> <p>La mancata realizzazione ovvero la realizzazione parziale di una o più delle azioni di piano (ivi incluso il "progetto Fino", più avanti descritto) potrebbe avere degli impatti negativi sull'attività del Gruppo e/o sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi di piano, con conseguenti significativi effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.</p> <p>Si segnala, inoltre, che il Piano Strategico 2016-2019 è stato elaborato sulla base di un perimetro del Gruppo UniCredit differente rispetto a quello in essere alla data del Documento di Registrazione, anticipando gli effetti di alcune operazioni straordinarie già perfezionate alla data del Documento di Registrazione. Gli investitori sono invitati a tenere attentamente in conto l'incertezza di tali dati previsionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi connessi all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e della volatilità dei mercati sull'andamento del Gruppo UniCredit <p><u>Rischi connessi all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull'andamento del Gruppo UniCredit</u></p> <p>Alla data del Documento di Registrazione, il quadro macroeconomico è connotato da significativa incertezza in merito: (a) ai recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito; (b) alle tendenze dell'economia reale e in particolare alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE e della FED; (d) a un continuo mutamento del settore bancario a livello globale, e in particolare europeo, che ha portato a una progressiva riduzione del differenziale tra i tassi attivi e passivi; (e) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari; e (f) alla potenziale rinegoziazione o mancata stipula di accordi commerciali internazionali.</p> <p>Il rallentamento dell'economia nei Paesi in cui il Gruppo opera ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo, sul costo di finanziamento, nonché sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore. Tale situazione potrebbe essere aggravata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute dei Paesi in cui il Gruppo opera; da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi creditizi; nonché dalla possibilità che taluni enti creditizi possano essere sottoposti alle misure di risanamento previste dalla direttiva BRRD.</p> <p><u>Rischi connessi alla volatilità dei mercati sull'andamento del Gruppo UniCredit</u></p> <p>Negli ultimi anni il sistema finanziario a livello globale ha registrato notevole volatilità ed elevata incertezza che hanno avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo e, in particolare, sul corso delle azioni dell'Emittente e sul costo della provvista</p>
--	---	---

sui mercati dei capitali, causando – tra l’altro – la parziale o incompleta realizzazione del *funding plan* del Gruppo, con un potenziale impatto negativo sulla situazione finanziaria e di liquidità di breve e lungo termine dell’Emittente e/o del Gruppo.

La volatilità dei mercati finanziari, inoltre, determina un rischio connesso all’operatività nei settori dell’*asset management*, dell’*asset gathering* e del *brokerage* e delle altre attività remunerate tramite commissioni nei settori nei quali il Gruppo è attivo, con possibili conseguenze negative, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

• **Rischi connessi alle attività del Gruppo UniCredit in diverse aree geografiche**

Il Gruppo UniCredit è attivo in diversi Paesi e, pertanto, le attività del Gruppo sono influenzate dall’andamento macroeconomico dei mercati in cui opera.

Nonostante la diversificazione geografica delle attività del Gruppo UniCredit, alla data del Documento di Registrazione, l’Italia costituisce il principale mercato in cui il Gruppo opera e, di conseguenza, le sue attività sono particolarmente legate alle condizioni dello scenario macroeconomico italiano. Qualora in Italia dovessero persistere condizioni economiche avverse, ovvero manifestarsi una situazione di perdurante incertezza politico-economica e/o l’eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi più lenta rispetto agli altri Paesi dell’area OCSE, potrebbero verificarsi ulteriori effetti negativi rilevanti sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

Il Gruppo UniCredit è attivo, inoltre, con una significativa presenza, in Austria e Germania, nonché nei Paesi dell’Europa Centro Orientale inclusi, tra gli altri, la Turchia, la Russia, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria e l’Ungheria. I rischi e le incertezze, ai quali il Gruppo UniCredit è esposto, assumono caratterizzazioni di natura e intensità diverse a seconda dei Paesi, e l’appartenenza o meno all’Unione europea di questi Paesi è solo uno dei fattori principali da considerare per valutare tali rischi e incertezze.

A tale riguardo si precisa che la BCE ha segnalato, nell’ambito del processo di SREP 2016, come area di debolezza, incertezze e potenziali rischi, in termini di deterioramento della qualità creditizia dell’attivo, l’operatività del Gruppo in Russia e Turchia in ragione dei possibili sviluppi macroeconomici e politici in tali Paesi.

• **Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito**

L’attività, la solidità economica, patrimoniale e finanziaria e la profittabilità del Gruppo UniCredit dipendono, tra l’altro, dal merito di credito dei propri clienti. Nello svolgimento della propria attività creditizia il Gruppo è esposto al rischio che un inatteso cambiamento del merito di credito di una controparte possa generare un corrispondente cambiamento del valore dell’associata esposizione creditizia e dare luogo a cancellazione parziale o totale della stessa. Tale rischio è sempre inerente all’attività tradizionale di erogazione del credito, a prescindere dalla forma in cui il fido si estrinseca (di tesoreria o di firma, garantito e non, ecc.). Nell’ambito dell’attività creditizia tale rischio si sostanzia, tra l’altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni.

Si precisa che nell’ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato all’Emittente aree di debolezza relative al rischio di credito. In particolare, in

relazione all'elevato livello di esposizioni deteriorate (non *performing*) generate in Italia, superiore al livello medio di non *performing loan* (NPL) degli altri istituti bancari dell'Unione europea, la BCE, pur riconoscendo l'efficacia delle azioni intraprese dall'Emittente ai fini della riduzione del livello di crediti deteriorati, ha sottolineato come questo rappresenti un rischio per la capacità dell'Emittente di generare profitti, per il modello di business e per la posizione di capitale. Inoltre, la BCE ha rilevato la mancanza di un piano strategico e operativo dettagliato per ridurre attivamente il livello lordo e netto di non *performing loan*.

Loss Given Default (LGD)

Per quanto riguarda il parametro di *Loss Given Default* (LGD), si segnala che il Piano Strategico 2016-2019 assume che, ai fini della stima dell'attivo ponderato per il periodo 2017-19, una parte dell'impatto connessa al portafoglio di crediti deteriorati generato prima del 2009 (e.g. il così detto "Portafoglio Aspra e *Legacy*") sia soggetto ad un aggiustamento nel trattamento ai fini del calcolo della LGD.

Il Portafoglio Aspra e *Legacy* è un portafoglio di crediti in sofferenza e che, alla data del Documento di Registrazione, include principalmente le note emesse da un veicolo di cartolarizzazione ("Arena"), interamente possedute dall'Emittente.

Il Portafoglio Aspra e *Legacy* presenta caratteristiche di eccezionalità rispetto al portafoglio crediti dell'Emittente, essendo stato originato e classificato tra le "sofferenze" prevalentemente prima del 2009 da diverse banche al tempo appartenenti al Gruppo UniCredit (ex-Capitalia ed ex-UniCredit), sulla base di politiche di *underwriting*, monitoraggio e recupero diverse da quelle successivamente adottate dal Gruppo UniCredit. Per tali ragioni, e coerentemente con le caratteristiche del portafoglio, nell'ambito del Piano Strategico 2016-2019 l'aggiustamento del trattamento nel computo della LGD è stato considerato per il Portafoglio Aspra e *Legacy* nel complesso, non solo per la componente relativa al "Progetto Fino" di importo pari a Euro 4,9 miliardi.

L'aggiustamento del trattamento del Portafoglio Aspra e *Legacy*, in tutte le sue componenti come sopra descritto, ai fini del calcolo della LGD richiede l'approvazione da parte della BCE, con cui alla data del Documento di Registrazione sono in corso discussioni. Non è possibile pertanto assicurare che la BCE consenta un aggiustamento nel trattamento del Portafoglio Aspra e *Legacy* ai fini del calcolo della LGD. Il mancato aggiustamento del trattamento del Portafoglio Aspra ai fini del calcolo della LGD in tutte le sue componenti, ovvero di alcune di esse, determinerebbe un impatto negativo – inter alia – sui coefficienti patrimoniali futuri dell'Emittente, con conseguenti effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o Gruppo UniCredit

Orientamenti in materia di stima della PD, la stima della LGD e il trattamento delle esposizioni di default

Nel mese di novembre 2016, l'EBA ha pubblicato una consultazione in merito alla revisione delle metodologie di stima degli indicatori di *Probability of Default* (PD) e *Loss Given Default* (LGD), nonché sul trattamento dei crediti deteriorati. Le disposizioni che saranno contenute nel testo definitivo si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021 ovvero a partire da una data più prossima se così deciso dall'Autorità di Vigilanza competente.

Alla data del Documento di Registrazione, in considerazione della complessità e della profondità delle proposte di modifica formulate nel *consultation paper* dell'EBA e delle diversità presenti tra le varie giurisdizioni, non è possibile stimare con esattezza gli impatti derivanti

dall'implementazione delle linee guida descritte nel documento di consultazione sul Gruppo UniCredit (anche tenuto conto delle modifiche che potrebbero essere apportate al testo finale delle linee guida).

• **Rischi connessi alla cessione dei crediti deteriorati**

Il deterioramento della qualità del credito e il crescente *focus* manifestato sia a livello regolamentare sia da parte della comunità finanziaria in merito a una riduzione dell'ammontare dei crediti deteriorati iscritti nei bilanci delle banche suggeriscono l'opportunità per l'Emittente di valutare di porre in essere operazioni di cessione di crediti deteriorati. In tale contesto, il Gruppo UniCredit, a partire dal 2014, ha iniziato un'attività strutturata di vendita dei crediti deteriorati al mercato al fine di diminuire la propria consistenza di crediti problematici in bilancio e nel contempo cercando di massimizzare la propria profittabilità e rafforzare la struttura patrimoniale. È intenzione dell'Emittente continuare a perseguire la propria strategia di dismissioni di crediti deteriorati. In particolare, l'Emittente, ha individuato la riduzione del rischio patrimoniale e il miglioramento della qualità dei nuovi crediti quale azione strategica nell'ambito del Piano Strategico 2016-2019, da raggiungere attraverso un incremento del *coverage ratio* dei crediti deteriorati e la cessione delle sofferenze. Il perfezionamento delle cessioni potrebbe comportare la registrazione al conto economico di maggiori rettifiche di valore su crediti per un ammontare anche significativo a causa dell'eventuale differenziale tra il valore a cui i crediti deteriorati (e in particolare le sofferenze) sono iscritti nei bilanci del Gruppo e il corrispettivo che gli operatori di mercato specializzati nella gestione dei *distressed asset* sono disposti ad offrire per l'acquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i potenziali impatti (addebito al conto economico di maggiori rettifiche di valore su crediti) di tali operazioni dipendono da diversi fattori, tra cui, in particolare, il diverso rendimento atteso degli operatori specializzati di mercato comparato a quello dell'Emittente e i costi di recupero che vengono immediatamente scontati nei prezzi di acquisto. In tale prospettiva, nella misura in cui venissero perfezionate nuove operazioni (soprattutto se riguardanti crediti di qualità inferiore, in termini di livello di copertura e/o di *asset class*, rispetto alle operazioni già effettuate) o comunque sussistessero le condizioni per modificare le previsioni di recupero dei crediti deteriorati individuati come oggetto di probabile futura dismissione, potrebbe risultare necessario addebitare ai conti economici ulteriori rettifiche di valore dei crediti medesimi con conseguenti impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Si segnala, inoltre, che tra le azioni volte al miglioramento della qualità degli attivi patrimoniali è prevista l'esecuzione del cosiddetto "Progetto Fino", che prevede la cessione di diversi portafogli di sofferenze per un ammontare complessivo pari a Euro 17,7 miliardi lordi, come determinato alla data del 30 giugno 2016. Nel mese di dicembre 2016, l'Emittente, con riferimento al "Progetto Fino", ha sottoscritto due *framework agreement* distinti (i "*Framework Agreement*") rispettivamente con FIG LLC, società affiliata a Fortress Investment Group LLC (successivamente, FIG LLC ha, in conformità alle previsioni del relativo *Framework Agreement*, sostituito a sé Fortress Italian NPL Opportunities Series Fund LLC, Series 6 nei rapporti contrattuali derivanti dal *Framework Agreement*) e LVS III SPE I LP, società controllata da PIMCO BRAVO Fund III, L.P..

Ai sensi di ciascun *Framework Agreement* è previsto che il "Progetto Fino" si realizzi in due fasi; uno degli obiettivi della "fase 1" è l'ottenimento della cancellazione contabile del portafoglio ceduto. Così come previsto dal principio IAS 39, i portafogli ceduti saranno oggetto di cancellazione

contabile dal bilancio dell'Emittente (i) una volta trasferiti a terzi indipendenti sostanzialmente tutti i rischi e benefici associati oppure (ii) una volta trasferita a terzi parte sufficiente dei rischi e benefici posto che non si sia mantenuto il controllo dei crediti componenti detti portafogli. Alla data del Documento di Registrazione, l'Emittente sta effettuando le necessarie analisi quali-quantitative atte a supportare prospetticamente la verifica della sussistenza delle condizioni sopra menzionate e la verifica del *significant risk transfer* nonché dei relativi trattamenti regolamentari del "Progetto Fino".

L'analisi sarà completata al perfezionamento della documentazione contrattuale e potrebbe evidenziare la mancanza delle condizioni previste dal principio contabile di riferimento per la cancellazione contabile del portafoglio. Qualora l'analisi dovesse riscontrare la mancanza delle condizioni previste dal principio contabile di riferimento per la cancellazione contabile del portafoglio ovvero qualora la prevista cessione del relativo portafoglio a ciascuna SPV e le connesse operazioni di cartolarizzazione non si dovessero perfezionare, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'Emittente, quale – ad esempio – il mancato adempimento da parte delle rispettive controparti contrattuali in relazione ai *Framework Agreement* e gli ulteriori contratti connessi e collegati, l'Emittente non potrebbe perseguire l'obiettivo di ottenere la cancellazione contabile dell'intero portafoglio oggetto del "Progetto Fino". Tale circostanza potrebbe evidenziare la non appropriatezza dell'utilizzo del prezzo di cessione ai fini della valutazione del portafoglio, inoltre non consentirebbe la riduzione dei crediti deteriorati, con impatti negativi sul raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico 2016-2019, oltre che sui giudizi di *rating* assegnati all'Emittente. Tale circostanza potrebbe causare altresì impatti negativi sia di natura reputazionale che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Le incertezze ed i conseguenti rischi di mancata realizzazione delle cartolarizzazioni e del "Progetto Fino" connessi alle condizioni sospensive previste nei *Framework Agreement* potrebbero comportare il rischio per l'Emittente di avviare nuove procedure di cessione degli stessi portafogli (ivi incluso tramite l'avvio di una nuova asta competitiva) potendo comportare conseguentemente uno slittamento temporale dell'operazione, oltre che un rischio legato alla necessità di incrementare ulteriormente le rettifiche sui relativi portafogli in parola nel caso in cui, a seguito delle nuove procedure di cessione, le mutate condizioni di mercato portino alla determinazione di un prezzo più basso. In aggiunta, tali incertezze ed il conseguente rischio di mancata esecuzione del "Progetto Fino" potrebbe comportare altresì la modifica del piano strategico e operativo per affrontare l'alto livello di NPLs tenuto conto dei risultati dello SREP 2016 condotto dalla BCE con riferimento alla capacità reddituale del Gruppo UniCredit.

Il mantenimento in capo a UniCredit delle note emesse nell'ambito della cartolarizzazione in seguito all'implementazione del "Progetto Fino" potrebbe comportare impatti patrimoniali anche negativi dipendenti: (i) dall'assorbimento patrimoniale dei connessi attivi ponderati per il rischio di credito ai fini della determinazione dei coefficienti patrimoniali di vigilanza; e (ii) dalle future possibili rettifiche di valore derivanti dalla porzione di rischio trattenuta. La quota residuale di note trattenuta in futuro verrà inoltre considerata, ai fini del calcolo dei coefficienti di liquidità a breve e medio/lungo termine dell'Emittente, alla stregua di un "impiego non a breve termine", comportando pertanto la necessità di finanziamento a lungo termine di tale impiego da parte dell'Emittente.

In data 17 luglio 2017 UniCredit ha annunciato la sottoscrizione degli

accordi definitivi di cessione con Pimco e Fortress. Ai sensi di tali accordi, i veicoli di cartolarizzazione potranno acquistare il portafoglio di €17,7 mld per i segmenti relativi alle rispettive partecipazioni di Pimco e Fortress, come definito nella fase 1 del progetto Fino.

L'operazione si completerà con l'emissione dei titoli ABS, attesa entro la fine di luglio 2017, previo perfezionamento della registrazione dei veicoli di cartolarizzazione presso la Banca d'Italia e la sottoscrizione dei documenti della cartolarizzazione. Quanto sopra risulta in linea con quanto dichiarato al "Capital Markets Day" il 13 dicembre 2016.

Durante la fase 2 del progetto Fino nella seconda metà dell'anno, UniCredit considererà l'eventuale assegnazione di rating pubblico ai titoli senior e mezzanini emessi nell'ambito della cartolarizzazione e la vendita della rimanente quota di UniCredit, per detenere meno del 20 per cento.

Nell'ambito di questo processo, UniCredit richiederà l'approvazione regolamentare legata al "Significant Risk Transfer" che incrementerebbe il CET1 ratio fully loaded di UniCredit di circa +10 pb, sulla base delle stime del Gruppo. Inoltre, come menzionato durante la presentazione dei risultati del primo trimestre 2017, si stima un impatto negativo di circa -40 pb dovuto a prociclicità e modelli.

• **Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale**

Le regole in materia di adeguatezza patrimoniale per le banche definiscono i requisiti prudenziali minimi di capitale, la qualità delle risorse patrimoniali e gli strumenti di mitigazione dei rischi.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo. Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UniCredit si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione attuale. Pertanto, sussiste il rischio che in futuro l'Emittente si possa trovare, a fronte anche di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del controllo del Gruppo e/o a seguito di ulteriori richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza, nella necessità di adottare un piano di conservazione del capitale, nonché di ricorrere a interventi di rafforzamento patrimoniale ai fini del raggiungimento degli standard di adeguatezza patrimoniale fissati dalla normativa prudenziale *pro tempore* applicabile.

Il livello di *ratio* patrimoniali del Gruppo UniCredit incide, altresì, sulla capacità dell'Emittente di distribuire dividendi, sulla possibilità per il Gruppo di corrispondere le cedole relative agli strumenti *Additional Tier 1*, nonché ad altri strumenti ibridi di capitale che prevedono meccanismi di c.d. "coupon stopper" legati ai *ratio* patrimoniali del Gruppo UniCredit. Qualora l'Emittente non fosse in grado di corrispondere le cedole previste da tali strumenti ibridi di capitale, tale circostanza potrebbe determinare difficoltà per lo stesso e/o per le altre società del Gruppo UniCredit nell'accedere al mercato del capitale, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del *funding* e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Non è inoltre possibile escludere che, ad esito dei futuri processi di revisione e valutazione prudenziale, l'Autorità di Vigilanza prescriva al Gruppo, *inter alia*, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori rispetto a quelli applicabili alla data del Documento di Registrazione. In tali circostanze, l'Emittente potrebbe trovarsi nella necessità di ricorrere a

ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale ai fini del raggiungimento di detti standard e/o subire degli interventi, anche invasivi, nella gestione della stessa, quali, ad esempio, l'imposizione di restrizioni o limitazioni dell'attività e/o la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'Emittente.

- **Rischio connesso all'incertezza degli esiti di futuri stress test ovvero di futuri esercizi di *asset quality review***

Il rischio connesso agli esercizi di stress test consiste nella possibilità di incorrere in un potenziale inasprimento del coefficiente minimo di capitale, qualora i risultati evidenzino una particolare vulnerabilità del Gruppo agli scenari di stress ipotizzati dalle autorità di supervisione.

Il 7 giugno 2017 l'EBA ha definito una pianificazione di uno stress test a livello europeo da effettuarsi nel 2018: l'esercizio sarà lanciato all'inizio del 2018 e i risultati saranno pubblicati a metà dell'anno.

L'EBA, insieme ad altre autorità, potrebbe in futuro decidere di raccomandare un nuovo "*asset quality review*" (valutazione di qualità degli attivi) per le principali banche europee, compresa UniCredit, allo scopo di verificare le classificazioni e la misurazione delle esposizioni, con l'obiettivo di indirizzare le preoccupazioni circa la qualità dell'attivo delle banche. Questo esercizio potrebbe anche affiancare un ulteriore stress test condotto dall'ECB nel contesto di una nuova valutazione complessiva della solidità patrimoniale delle banche a livello europeo.

- **Rischi connessi all'andamento registrato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e primo trimestre 2017**

Nel corso dell'esercizio 2016, il Gruppo UniCredit ha registrato una perdita netta pari ad Euro 11.790 milioni. Nel primo trimestre 2017 il Gruppo ha registrato un utile netto pari a Euro 907 milioni. In ogni caso il possibile protrarsi della crisi economico-finanziaria e della situazione di incertezza relativa alla ripresa economica potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Inoltre si segnala che ulteriori effetti negativi sull'Emittente potrebbero derivare: (i) dai risultati della consultazione in merito alla revisione delle metodologie di stima degli indicatori di *Probability of Default* (PD) e *Loss Given Default* (LGD), nonché sul trattamento dei crediti deteriorati, avviata dall'EBA nel mese di novembre 2016; (ii) dall'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento ovvero degli orientamenti interpretativi, che potrebbero comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero impatti sull'operatività dell'Emittente e/o del Gruppo; (iii) dal mantenimento in capo a UniCredit delle Note da emettersi nell'ambito del "Progetto Fino" che potrebbe comportare impatti patrimoniali anche negativi dipendenti: (i) dall'assorbimento patrimoniale dei connessi attivi ponderati per il rischio di credito ai fini della determinazione dei coefficienti patrimoniali di vigilanza; e (ii) dalle future possibili rettifiche di valore derivanti dalla porzione di rischio trattenuta. La quota residuale di Note trattenuta in futuro verrà inoltre considerata, ai fini del calcolo dei coefficienti di liquidità a breve e medio/lungo termine dell'Emittente, alla stregua di un "impiego non a breve termine", comportando pertanto la necessità di finanziamento a lungo termine di tale impiego da parte dell'Emittente.

- **Rischi connessi alla partecipazione dell'Emittente al Fondo Atlante e al Fondo Atlante II**

UniCredit è tra i principali sottoscrittori del Fondo Atlante e del Fondo Atlante II, fondi di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso finalizzati a sostenere la ricapitalizzazione delle banche italiane e a favorire lo smobilizzo dei crediti deteriorati. Le quote del Fondo Atlante sono state rilevate

inizialmente al loro valore di sottoscrizione, ritenuto espressione del *fair value* dell'investimento alla data di rilevazione iniziale. L'aggiornamento della valutazione delle quote detenute al 31 dicembre 2016, in base ad un modello interno basato sull'applicazione del metodo dei multipli di borsa su un paniere di banche, integrato da stime del portafoglio creditizio NPL delle banche detenute da Atlante e delle connesse esigenze/fabbisogni patrimoniali, ha comportato una svalutazione per euro 547 milioni. Qualora il valore degli attivi in cui sono investiti e/o investiranno i Fondi Atlante dovessero ridursi sussiste il rischio che tale circostanza possa comportare la necessità di svalutare le quote dei Fondi Atlante con conseguenti impatti sui *ratio* patrimoniali del Gruppo UniCredit e con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi all'esposizione di UniCredit al debito sovrano**

Al 31 dicembre 2016 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane del Gruppo rappresentate da "titoli di debito" ammonta a euro 125.594 milioni, di cui oltre l'89% concentrato su otto Paesi, tra i quali l'Italia per una quota di circa il 44% sul totale complessivo. Il restante 11% del totale delle esposizioni Sovrane in titoli di debito è suddiviso tra 47 Paesi. Le esposizioni in titoli di debito Sovrani nei confronti di Grecia, Cipro e Ucraina sono immateriali. Per le esposizioni in questione non si ravvedono evidenze di *impairment* al 31 dicembre 2016. Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i "finanziamenti" erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l'esposizione complessiva è superiore a euro 140 milioni – che rappresentano il 93% di dette esposizioni – al 31 dicembre 2016 ammonta a euro 21.113 milioni.

- **Rischio di liquidità**

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità identifica l'eventualità che il Gruppo UniCredit possa trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di pagamento (per cassa o per consegna) attuali e futuri, previsti o imprevisti senza pregiudicare l'operatività quotidiana o la propria condizione finanziaria. L'attività del Gruppo UniCredit, in particolare, è soggetta al rischio di liquidità nelle diverse dimensioni del *funding liquidity risk*, *market liquidity risk*, *mismatch risk* e *contingency risk*.

Si precisa, infine, che nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato all'Emittente alcune aree di debolezza relative alla gestione del rischio di liquidità.

Rischi connessi agli interventi di supporto alla liquidità del sistema

La crisi dei mercati finanziari ha reso necessario a livello globale azioni di supporto al sistema creditizio da parte delle autorità governative e delle banche centrali nazionali e ha portato alcuni dei maggiori istituti bancari a livello europeo e globale a ricorrere agli istituti centrali al fine di far fronte alle esigenze di liquidità di breve periodo. Non è possibile prevedere la durata e l'intensità con cui tali operazioni di sostegno alla liquidità potranno essere riproposte in futuro, con la conseguenza che sussiste il rischio di una riduzione, o persino un annullamento di tali supporti. Ciò determinerebbe la necessità per le banche di cercare fonti di provvista alternative, senza escludere la difficoltà di tale ricerca nonché il rischio che i relativi costi possano essere più elevati. Inoltre sussiste il rischio che una politica monetaria espansiva influisca mantenendo i tassi di interesse, già negativi sulle brevi e medie scadenze alla data del Documento di Registrazione, su livelli minimi su tutte le principali scadenze, con conseguenti effetti negativi sulla redditività della Banca, nonché sulle attività e sulla situazione

economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

- **Rischi relativi alle esposizioni infragruppo**

Le società del Gruppo UniCredit hanno storicamente finanziato altre società del Gruppo, in linea con la prassi di altri gruppi bancari operanti in molteplici giurisdizioni, trasferendo la liquidità in eccesso da una società del Gruppo ad un'altra.

L'adozione del principio di autosufficienza da parte delle società del Gruppo ha portato ad adottare politiche molto severe in tema di riduzione del *funding gap* non solo in Italia ma in tutte le controllate. L'azione combinata di tali politiche potrebbe produrre un deterioramento, percepito o reale, del profilo di rischio creditizio (in particolare italiano) ed avere un significativo effetto negativo sui costi di finanziamento, e di conseguenza sui risultati operativi e finanziari dell'Emittente e del Gruppo.

- **Rischi di mercato**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali, *inter alia*:

- *la fluttuazione dei tassi di interesse* per la quale si segnala che nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato all'Emittente alcune aree di debolezza relative al rischio di tasso di interesse nel portafoglio di investimento;

- *le variazioni dei tassi di cambio* per le quali il significativo livello di esposizioni denominate in valuta diversa dall'Euro sia in termini di fluttuazioni dei tassi sia in termini di rischio di conversione forzata è stato, altresì, indicato dalla BCE come area di debolezza, incertezze e potenziali rischi, in termini di deterioramento della qualità creditizia dell'attivo, all'esito dello SREP 2016.

- **Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e passività dell'Emittente**

In conformità alla disciplina dettata dai Principi Contabili Internazionali, l'Emittente deve formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano l'applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio, nonché l'informativa relativa alle attività/passività potenziali.

- **Rischi relativi alla fiscalità differita**

La fiscalità differita attiva e passiva è rilevata in bilancio in base al principio contabile internazionale IAS 12. In merito alla disciplina delle imposte differite attive ("DTA") si segnala che ove, per qualsiasi motivo, si verificassero modifiche significative dell'attuale normativa fiscale, non prevedibili allo stato attuale, oppure l'aggiornamento delle stime di conto economico con le ultime proiezioni ufficiali disponibili dovesse far originare redditi imponibili futuri inferiori a quelli stimati nel test di sostenibilità, e dunque non sufficienti a garantire il riassorbimento delle DTA in questione, potrebbero manifestarsi effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. In particolare è ragionevole attendersi che la programmata operazione di deconsolidamento delle sofferenze e la modifica del regime fiscale delle rettifiche su crediti verso clientela (che prevede ora l'integrale deducibilità delle medesime nell'esercizio in cui sono contabilizzate) allunghino, in combinazione, l'orizzonte di recupero della fiscalità differita attiva, con conseguenti possibili effetti ai fini della valutazione delle DTA non trasformabili precedentemente iscritte e della iscrizione in Italia di DTA connesse a perdite fiscali in formazione al 31 dicembre 2016, fermo rimanendo il fatto che l'attuale disciplina tributaria IRES prevede il recupero, senza limiti temporali, di eventuali perdite fiscali, che si dovessero

eventualmente e conseguentemente determinare. Allo stesso modo è ragionevole attendersi che l'introduzione nei prossimi test di sostenibilità dei risultati consuntivi 2016 e delle nuove proiezioni di conto economico per gli anni 2017, 2018 e 2019 derivanti dal nuovo Piano Strategico, possa determinare una revisione delle basi imponibili future stimate, sottostanti il test di sostenibilità delle DTA in Italia. A tal proposito si evidenzia che le ipotesi sottostanti il nuovo Piano Strategico non contemplano la possibilità di iscrivere DTA su perdite fiscali.

• **Rischio connesso all'interessenza nel capitale della Banca d'Italia**

Al 31 dicembre 2016 UniCredit detiene una partecipazione nel capitale sociale di Banca d'Italia pari al 16,5%, con un valore netto contabile di €1.241 milioni. Nel 2013, al fine di favorire la riallocazione delle partecipazioni, Banca d'Italia ha introdotto un limite pari al 3% per la detenzione e, dopo un periodo di adeguamento non superiore a 36 mesi a partire da dicembre 2013, la perdita dei diritti ai dividendi sulle quote eccedenti tale limite. Qualora l'Emittente non riuscisse a completare il processo di dismissione secondo l'iter previsto, il valore dell'interessenza nel capitale di Banca d'Italia potrebbe subire delle svalutazioni, anche significative, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Inoltre, l'Emittente potrebbe non riuscire ad alienare la propria partecipazione nel capitale della Banca d'Italia a condizione economiche in linea con quelle attese, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

• **Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati e pronti contro termine**

L'eventuale inadempimento delle controparti alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti derivati o dei pronti contro termine stipulati con UniCredit o società del Gruppo e/o il realizzo o la liquidazione delle relative garanzie collaterali, ove presenti, a valori non sufficienti, possono avere effetti negativi sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Nell'ambito della propria operatività, inoltre, il Gruppo stipula contratti derivati con governi e banche centrali. Eventuali cambiamenti nella normativa applicabile ovvero negli orientamenti giurisprudenziali, così come l'introduzione di restrizioni ovvero di limitazioni a tale transazioni, potrebbero avere degli impatti (potenzialmente anche retroattivi) sull'operatività del Gruppo con tali controparti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Al riguardo si precisa che alla data del Documento di Registrazione la Corte dei Conti sta svolgendo indagini sull'operatività in contratti derivati tra la Pubblica Amministrazione e determinate controparti (tra cui non rientra il Gruppo UniCredit), i cui esiti risultano incerti. Non è tuttavia possibile escludere che, in conseguenza di tali procedimenti e delle loro risultanze, si consolidino orientamenti in grado di causare conseguenze negative sul Gruppo UniCredit.

• **Rischi connessi all'esercizio del *Goodwill Impairment Test* e alle perdite di valore relative all'avviamento**

I parametri e le informazioni utilizzati per verificare la sostenibilità dell'avviamento sono significativamente influenzati dal contesto macroeconomico e di mercato, che potrebbe registrare mutamenti non prevedibili alla data del Documento di Registrazione, producendo riflessi sulle future risultanze dei test di *impairment*, con conseguenti possibili ulteriori rettifiche di valore dell'avviamento ed impatti, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi ai rapporti di alleanza in essere e ai rapporti di co-investimento**

Alla data del Documento di Registrazione il Gruppo UniCredit ha in essere alcuni accordi di alleanza, nonché alcuni patti parasociali stipulati tra il Gruppo ed altre controparti nell'ambito di accordi di co-investimento (ad esempio, accordi per la costituzione di *joint venture*). Tali accordi, come da prassi di mercato, prevedono clausole protettive dell'investimento, ivi inclusi meccanismi di obbligo ad acquistare e/o obbligo a vendere al verificarsi di determinati presupposti. Qualora tali presupposti dovessero verificarsi e UniCredit e/o una o più delle società del Gruppo UniCredit dovessero essere obbligate ad acquistare le partecipazioni di pertinenza di una o più controparti contrattuali, le stesse potrebbero dover far fronte ad esborsi, anche significativi, per l'adempimento delle proprie obbligazioni, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi all'andamento del mercato immobiliare**

Il Gruppo UniCredit è esposto al rischio del settore immobiliare, sia per effetto degli investimenti direttamente detenuti in immobili di proprietà (in Italia e all'estero), sia per effetto dei finanziamenti concessi a società operanti nel settore immobiliare, nonché per effetto dell'attività di concessione a privati di mutui assistiti da garanzie reali rappresentate da immobili. Un eventuale peggioramento del mercato immobiliare potrebbe determinare, tra gli altri: (i) con riferimento agli investimenti immobiliari di proprietà, la necessità da parte del Gruppo di apportare *impairment*; (ii) in relazione alle operazioni immobiliari, una diminuzione dei volumi e dei margini; (iii) per quanto concerne i mutui concessi a clientela, una riduzione del valore delle garanzie potenzialmente realizzabile nel caso di escussione delle stesse. In considerazione di quanto sopra, un eventuale peggioramento del mercato immobiliare potrebbe determinare la necessità da parte del Gruppo di operare rettifiche di valore su crediti erogati a società attive nel settore e/o a privati e/o su crediti garantiti da immobili, con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi ai fondi di quiescenza**

Il Gruppo UniCredit è esposto al rischio attuariale e al rischio d'investimento derivanti dagli impegni ad erogare a dipendenti delle prestazioni di natura pensionistica successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, in relazione ai piani pensionistici che garantiscono una serie di prestazioni che dipendono da fattori quali l'età, gli anni di servizio e le esigenze di compensazione, il Gruppo è esposto al rischio che la passività assunta si riveli inferiore alla misura dei benefici da erogare nel tempo, con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.

Si precisa inoltre che nell'ambito delle attività connesse alla ristrutturazione di UCB Austria, UCB Austria e la rappresentanza dei lavoratori hanno siglato un accordo che prevede il passaggio definitivo dei propri dipendenti attivi al sistema pensionistico statale (non saranno coinvolti invece i dipendenti di UCB Austria già in pensione a tale data). Il Parlamento austriaco ha approvato una nuova legge che interviene sulla disciplina del trasferimento delle obbligazioni pensionistiche relative ai dipendenti attivi di UCB Austria dalla società al sistema pensionistico nazionale, tuttavia sussiste il rischio che i pensionati si oppongano all'accordo raggiunto da UCB Austria e dalla rappresentanza dei lavoratori, contestando il trasferimento al sistema pensionistico statale, con possibili conseguenze negative, anche di natura reputazionale, sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o

finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

• **Rischi connessi alle metodologie di monitoraggio dei rischi e loro validazione**

Il Gruppo UniCredit dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali, di risorse umane e di competenze per l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l'attività e, a tal fine, sviluppa specifiche politiche e procedure. In particolare, il Gruppo utilizza modelli interni sia per la misurazione dei rischi di credito sia di quelli di mercato e operativi. Non può, tuttavia, escludersi che: (i) tali metodologie e strategie si rivelino non adeguate; (ii) le valutazioni e le assunzioni alla base di tali politiche e procedure si rivelino non corrette; (iii) si verifichino determinati eventi, allo stato non preventivabili o non valutati; (iv) le strutture o le risorse umane del Gruppo non siano in grado di cogliere elementi di rischio nello svolgimento di determinate attività; e (v) a seguito di attività di indagine o verifica da parte delle Autorità di Vigilanza, i modelli interni siano valutati come non più pienamente adeguati. Ove si realizzi una di tali circostanze, UniCredit e/o il Gruppo potrebbero subire perdite, anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Si precisa che nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato all'Emittente aree di debolezza relative alla cultura del rischio e al governo complessivo del rischio dei modelli interni.

Infine, alla luce dell'evoluzione della normativa in ordine all'adozione dei modelli interni, si renderà probabilmente necessario rivedere alcuni modelli per renderli pienamente conformi ai nuovi requisiti normativi. Per segmenti specifici gestiti, alla data del Documento di Registrazione, tramite modelli interni potrebbe inoltre essere imposta l'adozione dell'approccio standardizzato, anch'esso in revisione alla data del Documento di Registrazione. Le novità normative, che riguarderanno l'intero sistema bancario, potrebbero dunque comportare variazioni alle misure di capitale, ma la loro entrata in vigore è comunque successiva all'orizzonte del Piano Strategico 2016-2019.

• **Rischi operativi e relativi alla gestione dei sistemi informatici**

Il Gruppo UniCredit è esposto al rischio operativo, ovvero al rischio di subire perdite dovute a errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, scioperi, sistemi o causati da eventi esterni. Sebbene il Gruppo disponga di un sistema di gestione dei rischi operativi, le misure adottate potrebbero rivelarsi non adeguate a fronteggiare tutte le tipologie di rischio che potrebbero manifestarsi e che uno o più dei medesimi rischi possano verificarsi in futuro, anche a causa di eventi imprevedibili, interamente o parzialmente fuori dal controllo del Gruppo UniCredit. L'eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Per quanto riguarda il rischio operativo, si precisa che, nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha evidenziato aree di debolezza, sottolineando la necessità di monitorare attentamente il rischio derivante dai procedimenti giudiziari in corso o potenziali e le debolezze organizzative e procedurali della funzione *compliance* che espongono l'Emittente a rischi non trascurabili in tale area. La BCE ha altresì evidenziato che laddove i provvedimenti in Croazia e Ungheria per la conversione forzata delle esposizioni denominate in valuta e la legge "*giving in payment*" in Romania dovessero essere classificati come eventi di rischio operativo, questo potrebbe determinare un impatto negativo sui requisiti patrimoniali

	<p>dell'Emittente. Infine, la BCE ha richiamato i rilievi emersi nell'ultima ispezione IT che fanno riferimento ad insufficiente omogeneità e completezza dei processi implementati all'interno del Gruppo.</p> <p>Nell'ambito della propria operatività, inoltre, il Gruppo UniCredit affida in <i>outsourcing</i> a società terze lo svolgimento di alcuni servizi inerenti, tra l'altro, l'attività bancaria e finanziaria. Il mancato rispetto da parte di tali soggetti dei livelli minimi di servizio individuati negli accordi potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per l'operatività del Gruppo. Inoltre, qualora gli accordi in essere con gli <i>outsourcer</i> venissero risolti o comunque cessassero di essere efficaci, non è possibile garantire che l'Emittente sia in grado di stipulare tempestivamente nuovi accordi ovvero che sia in grado di stipulare nuovi accordi a condizioni e termini non peggiorativi rispetto ai contratti in essere.</p> <p>L'operatività del Gruppo UniCredit dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento. I principali rischi in tale ambito sono legati all'affidabilità del sistema (<i>disaster recovery</i>), alla qualità e integrità dei dati gestiti e alle minacce a cui sono sottoposti i sistemi informatici (tra i quali accessi da parte di soggetti non autorizzati e introduzione di virus), nonché rischi fisiologici legati alla gestione dei cambiamenti sul software ("<i>change management</i>"), il cui verificarsi potrebbe avere degli effetti negativi sull'operatività del Gruppo UniCredit, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza <p><u>Rischi relativi ai procedimenti giudiziari in corso</u></p> <p>Alla data del Documento di Registrazione, sussistono numerosi procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit. A presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti (diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito), il Gruppo UniCredit aveva in essere, al 31 dicembre 2016, un fondo per rischi ed oneri pari ad Euro 1.382 milioni. Al 31 dicembre 2016, il <i>petitum</i> complessivo riferito ai procedimenti giudiziari diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito era pari ad Euro 11.529 milioni. Tale dato risente tanto della natura disomogenea dei contenziosi pendenti, quanto della molteplicità delle diverse giurisdizioni e delle relative peculiarità, in cui il Gruppo UniCredit è coinvolto in contenziosi passivi. Per quanto riguarda il contenzioso giuslavoristico pendente nei confronti dell'Emittente, l'ammontare complessivo del <i>petitum</i> alla data del 31 dicembre 2016 era pari ad Euro 476 milioni e il correlato fondo rischi, alla medesima data, risultava pari ad Euro 19 milioni.</p> <p>Sebbene il Gruppo abbia effettuato degli accantonamenti a presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti sussiste il rischio che – a causa dei significativi elementi di giudizio sottesi alla relativa determinazione – in futuro tali accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Inoltre, eventuali esiti sfavorevoli per il Gruppo UniCredit di contenziosi in cui lo stesso è coinvolto – in particolare in quelli a maggiore</p>
--	---

impatto mediatico – ovvero il sorgere di nuovi contenziosi potrebbero avere degli impatti reputazionali, anche significativi, sul Gruppo UniCredit, con conseguenti possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso, nonché sulla sua capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.

Rischi riferiti agli interventi delle Autorità di Vigilanza

Il Gruppo UniCredit, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, CONSOB e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UniCredit ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

• **Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria**

Alla data del Documento di Registrazione, sussistono diversi procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera. In particolare, al 31 dicembre 2016 sussistevano 727 contenziosi fiscali passivi pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UniCredit, per il perimetro "Italia", al netto delle controversie definite in via transattiva, per un valore complessivo pari a Euro 485,2 milioni.

In considerazione dell'incertezza che caratterizza i procedimenti di natura tributaria nei quali il Gruppo è coinvolto, sussiste il rischio che un esito sfavorevole degli stessi e/o l'instaurarsi di nuovi procedimenti, possano comportare un incremento dei rischi di natura tributaria per l'Emittente e/o per il Gruppo, con la conseguente necessità di effettuare ulteriori accantonamenti e/o esborsi, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

• **Rischi legati a sanzioni internazionali nei confronti di Paesi sanzionati (c.d. "sanctioned countries") e alle investigazioni e/o procedimenti da parte di autorità statunitensi**

L'Emittente e, in generale, il Gruppo UniCredit, sono tenuti a rispettare numerosi regimi sanzionatori aventi natura complessa e soggetti a cambiamenti non prevedibili. Eventuali sanzioni potrebbero limitare la capacità dell'Emittente e/o del Gruppo di continuare ad operare con clienti o intrattenere relazioni commerciali con controparti sanzionate e/o site in Paesi soggetti a tali regimi sanzionatori.

Inoltre, si segnala che, alla data del Documento di Registrazione, l'Emittente e il Gruppo UniCredit sono sottoposti ad alcune ispezioni negli Stati Uniti d'America. Tali ispezioni e/o procedimenti nei confronti delle società del Gruppo potrebbero comportare un assoggettamento dell'Emittente e/o del Gruppo a sanzioni rilevanti di tipo civilistico o penalistico. Inoltre, costi di investigazione, *remediation* e/o pagamenti o altre spese legali, sostenuti in relazione alle suddette ispezioni, potrebbero determinare fuoriuscite di liquidità e potrebbero avere conseguenze negative sul patrimonio netto e sui risultati netti dell'Emittente e di una o più delle sue controllate. In

particolare, un simile risultato negativo nei confronti di una o più delle società facenti parte del Gruppo UniCredit e soggette ad ispezioni potrebbe comportare potenziali effetti negativi, anche dal punto di vista reputazionale, e incidere sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo, nonché sulla capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.

- **Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005**

L'Emittente ha adottato nel maggio 2004 il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001. Non si può, tuttavia, escludere: (i) che tale modello sia considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa; e (ii) che in futuro, possa emergere la necessità di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del Documento di Registrazione non mappati, che potrebbero sottintendere carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui non è possibile prevedere e stimare gli impatti.

L'approccio metodologico adottato dal Gruppo UniCredit al fine di adempiere alla legge sulla tutela del risparmio (L. 262/05) è in coerenza con l'"Internal Control - Integrated Framework (CoSO)" e con il "Control Objective for IT and Related Technologies (Cobit)", che rappresentano standard di riferimento per il sistema di controllo interno ed in particolare per il *financial reporting* e la cui adozione è generalmente accolta dagli Organi di Vigilanza. L'impianto di tali controlli interni è in continuo aggiornamento. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di sottoporre a controllo e certificazione processi non mappati alla data del Documento di Registrazione.

- **Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance (IAP)**

Allo scopo di facilitare la comprensione dell'andamento economico e finanziario del Gruppo, l'Emittente ha individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance ("IAP"). Tali indicatori rappresentano, inoltre, gli strumenti che facilitano l'Emittente stesso nell'individuare tendenze operative e nel prendere decisioni circa investimenti, allocazione di risorse ed altre decisioni operative.

Con riferimento all'interpretazione di tali IAP si richiama l'attenzione su quanto di seguito esposto: (i) tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo UniCredit e non sono indicativi dell'andamento futuro del Gruppo medesimo; (ii) gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali ("IFRS") e, pur essendo derivati dai Bilanci Consolidati, non sono assoggettati a revisione contabile; (iii) gli IAP non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai Principi Contabili Internazionali; (iv) la lettura degli IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo tratte dai Bilanci Consolidati; (v) le definizioni degli indicatori utilizzati dal Gruppo UniCredit, in quanto non rivenienti dai Principi Contabili Internazionali, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri società/gruppi e quindi con esse comparabili; e (vi) gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel Documento di Registrazione.

- **Rischi connessi all'operatività nel settore bancario e finanziario**

L'Emittente e le società appartenenti al Gruppo UniCredit sono soggetti ai rischi derivanti dalla concorrenza propria dei rispettivi settori di attività sia nel mercato italiano, sia in quello estero. Nel caso in cui il Gruppo non fosse in grado di rispondere alla crescente pressione competitiva mediante, tra l'altro, l'offerta di prodotti e servizi innovativi e remunerativi in grado di

soddisfare le esigenze della clientela, il Gruppo potrebbe perdere quote di mercato in diversi settori di attività, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Inoltre, il settore bancario e finanziario è influenzato dalle incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dei mercati finanziari. Nonostante le diverse misure adottate a livello europeo, nei mercati finanziari internazionali continuano a registrarsi alti livelli di volatilità ed una generale riduzione della profondità di mercato. Pertanto un ulteriore aggravarsi della situazione economica o un ritorno di tensioni sul debito sovrano europeo potrebbero avere effetti rilevanti sia sulla recuperabilità e valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Qualora dovesse persistere l'attuale situazione con un basso livello dei tassi di interesse nell'Area Euro, questo potrebbe incidere negativamente sulla redditività del settore bancario e, di conseguenza, del Gruppo UniCredit.

- **Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e delle ulteriori normative cui il Gruppo è soggetto**

Il Gruppo UniCredit è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Nonostante il Gruppo UniCredit abbia in essere procedure e politiche interne volte ad adempiere in modo appropriato ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili, non possono tuttavia escludersi violazioni (anche derivanti da erronee interpretazioni della normativa), con possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Inoltre, il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base delle nuove disposizioni di Basilea 3, nonché di leggi e/o regolamenti che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul *cash flow* e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. Tra le novità regolamentari si segnala, inter alia, l'introduzione del *bail-in* che potrebbe determinare una maggior onerosità della raccolta.

- **Rischi connessi agli obblighi contributivi ordinari e straordinari ai fondi istituiti nell'ambito della disciplina delle crisi bancarie**

In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici

dell'Emittente e/o del Gruppo.

• **Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili**

Il Gruppo UniCredit è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e alla successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi. In particolare, in futuro il Gruppo UniCredit potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante è atteso nel 2018 a decorrere dall'entrata in vigore dell'IFRS 9 "*Financial Instruments*" il quale, *inter alia*, (i) introduce cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie; (ii) introduce un nuovo modello contabile di *impairment* basato su un approccio "*expected losses*" anziché "*incurred losses*", (iii) interviene sull'"*hedge accounting*"; e (iv) modifica la contabilizzazione del cosiddetto "*own credit*", ovvero delle variazioni di *fair value* delle passività designate in *fair value option* imputabili alle oscillazioni del proprio merito creditizio. Si prevede che alla data di prima applicazione gli impatti principali sul Gruppo UniCredit potranno derivare dall'applicazione del nuovo modello contabile di *impairment* basato su un approccio "*expected losses*", che determinerà un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate (in particolare crediti verso la clientela), nonché dalla applicazione delle nuove regole per il trasferimento delle posizioni tra i differenti "*Stage*" di classificazione previsti dal nuovo standard. In particolare si prevede che si possa generare una maggiore volatilità nei risultati economici e patrimoniali tra i differenti periodi di rendicontazione, ascrivibile alla movimentazione dinamica fra i differenti "*Stage*" di appartenenza delle attività finanziarie iscritte in bilancio. In data 10 novembre 2016, l'EBA ha reso pubblico un *report* che sintetizza le principali risultanze dell'analisi di impatto effettuata su un campione di 50 banche europee (tra cui l'Emittente). Il *report* ha evidenziato, tra l'altro, come il cambio del modello di *impairment*, comporterebbe sul campione di banche esaminate una crescita media delle *provision* IAS 39 (pari a circa il 18%), nonché un impatto sul *common equity tier 1* e sul *total capital* pari rispettivamente a 59 e 45 punti base.

Il 26 novembre 2016, l'EBA ha lanciato un secondo *impact assessment*. In data 13 luglio 2017, l'EBA ha pubblicato il report con le risultanze del secondo esercizio, condotto su un campione di circa 50 banche europee (tra cui l'Emittente) e principalmente mirato a verificare lo stato di implementazione del nuovo standard e l'impatto sul Common equity tier 1. EBA ha sottolineato che, rispetto al primo esercizio, (i) si evidenziano progressi a livello implementativo e una maggior accuratezza nella qualità delle informazioni fornite e (ii) gli impatti medi su Common equity tier 1 e total capital ratio risultano rispettivamente pari a 45 e 35 punti base. Il Gruppo UniCredit ha effettuato tale esercizio con data di riferimento 30 settembre 2016 e i risultati delle analisi hanno confermato nella sostanza gli impatti stimati per il primo esercizio.

Per completezza, si segnala inoltre che lo IASB ha emanato, rispettivamente in data 28 maggio 2014 e 13 gennaio 2016, le versioni finali dei Principi Contabili Internazionali IFRS 15 "*Revenues from contracts with customers*" e IFRS 16 "*Leases*".

Sulla base delle evoluzioni normative e/o tecnologiche e/o del contesto di

		<p><i>business</i> è altresì possibile che il Gruppo possa dover rivedere ulteriormente in futuro le metodologie operative di applicazione dei Principi Contabili Internazionali, con possibili impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischi connessi alle decisioni politiche ed economiche dei Paesi dell'Unione europea e dell'Area Euro e all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit) <p>Il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha approvato attraverso un <i>referendum</i>, l'uscita dall'Unione europea (c.d. "<i>Brexit</i>"). Il risultato di tale <i>referendum</i> ha creato significative incertezze in merito alle prospettive politiche ed economiche del Regno Unito e dell'Unione europea. L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e l'eventualità che altri Paesi dell'Unione europea possano indire <i>referendum</i> analoghi ovvero adottare una moneta alternativa potrebbe comportare significativi impatti negativi sui mercati internazionali tra i quali, ulteriori ribassi dei mercati azionari, un'ulteriore diminuzione del valore della sterlina e, più in generale, una maggiore volatilità dei mercati finanziari, con possibili conseguenze negative sui prezzi delle azioni, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Una disgregazione della Area Euro potrebbe essere accompagnata dal deterioramento del contesto economico e finanziario nell'Unione europea e potrebbe avere un effetto negativo rilevante sull'intero settore finanziario, creando nuove difficoltà nella concessione di prestiti sovrani e alle imprese e comportando notevoli alterazioni delle attività finanziarie sia a livello di mercato sia a livello <i>retail</i>. Tale circostanza potrebbe avere un impatto negativo significativo sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.</p>
D.6	<p>Principali rischi specifici per i Titoli</p>	<p>Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nei <i>Covered Warrant</i> è soggetto ai seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio connesso alla complessità dei <i>covered warrant</i>. I <i>Covered Warrant</i>, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti <i>retail</i>. Si consideri che, in generale, l'investimento nei <i>Covered Warrant</i>, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i <i>Covered Warrant</i>, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento. • Rischio di perdita del capitale investito. Nel caso in cui l'andamento del Sottostante sia sfavorevole, l'investimento nei <i>Covered Warrant</i> è soggetto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. [Nel caso in

cui il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia [pari o superiore allo *Strike Price*] [o] [inferiore o pari allo *Strike Price*,] il valore dei *Covered Warrant* sarà pari a zero.] [Qualora il valore del Sottostante sia [superiore][inferiore] allo *Strike Price* ma non in misura tale da compensare il prezzo pagato per il *Covered Warrant*, il Portatore subirà una perdita parziale del capitale investito.] [Infine, anche in caso di andamento favorevole del Sottostante sussiste il rischio di perdita del capitale investito in relazione al rischio di cambio (cfr. Elemento D.6 “*Rischio di cambio connesso alla Valuta di Riferimento del Sottostante*” e “*Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione*”).]

- **[Rischio di cambio connesso alla Valuta di Riferimento del Sottostante.** Poiché il Sottostante è denominato in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, è necessario tenere presente che l'eventuale Importo di Liquidazione spettante a scadenza dovrà essere convertito in tale valuta. Pertanto un eventuale apprezzamento della Valuta di Emissione rispetto alla valuta in cui è denominato il Sottostante può comportare una perdita del capitale investito anche in caso di andamento positivo del Sottostante.]

- **[Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione.** Tutti i pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Emissione dei *Covered Warrant*. La Valuta di Emissione è [●]. Pertanto poichè tale valuta è diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro), questi sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Emissione dei *Covered Warrant* rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore potrebbe comportare perdite anche significative.]

- **Rischio di credito per il sottoscrittore.** L'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei *Covered Warrant* alla scadenza.

- **Rischio di assenza di garanzie in relazione ai *Covered Warrant*.** In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di alcuna garanzia per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

- **Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del *bail-in* e di altri strumenti di risoluzione.** In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta

unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei *Covered Warrants* in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i *Covered Warrants* e modificare la scadenza degli stessi, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

(i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);

(ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);

(iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);

(iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;

(v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l’importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati e i *covered warrant*.

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l’importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior*.

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del*

titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento

quali:
(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell’attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell’ente calcolate al momento dell’azione di risoluzione e ciò sia subordinato all’approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il cd. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico.

- **Effetto Leva.** Una variazione del valore dell’attività sottostante relativamente significativa può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *covered warrant*, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso.

- **Rischio di Opzione.** I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Fondamentalmente, oltre all’andamento del prezzo del Sottostante, i fattori decisivi per l’evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei *Covered Warrant* comprendono, (i) la volatilità o le oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il tempo residuo a scadenza delle opzioni incorporate nei *Covered Warrant*, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all’attività sottostante. L’acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile, ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto delle opzioni (c.d. “premio”). [Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione *call* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.] [Un investitore che si

accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione].

- **Rischio relativo al livello dello *Strike Price*.** Il rendimento del *Covered Warrant* è calcolato a partire dal valore del Sottostante [alla Data di Esercizio][alle Date di Esercizio] rispetto al livello di valore predefinito, denominato *Strike Price*. Il posizionamento dello *Strike Price*, pertanto, influenza il rendimento del *Covered Warrant*. In particolare, [con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Call*, maggiore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio;] [e] [con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Put*, minore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio].

- **Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza.** Nel caso in cui l'investitore volesse vendere i *Covered Warrant* prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da: le caratteristiche del mercato in cui i *Covered Warrant* verranno negoziati, la variazione del merito creditizio dell'Emittente[,] [la presenza di [commissioni] [e]/[/o] [costi inclusi] [e]/[/o] [in aggiunta al] [Prezzo]][,] [l'applicazione di commissioni di negoziazione][,][●].

- **Rischio di liquidità.** Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori potrebbero avere difficoltà a procedere a un disinvestimento dei propri *Covered Warrant* e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche dei *Covered Warrant*).

- **[Rischio di estinzione anticipata dei *Covered Warrant* a seguito della chiusura del mercato SeDeX.** Ove, a seguito della chiusura del mercato regolamentato SeDeX e della contestuale apertura del sistema multilaterale di negoziazione (SeDeX MTF), le negoziazioni sul SeDeX MTF o ulteriori ed eventuali modalità di negoziazioni finalizzate a fornire la liquidità dei *Covered Warrant* non fossero possibili o eccessivamente onerose, l'Emittente valuterà se estinguere anticipatamente i *Covered Warrant*.]

- **Rischio di deterioramento sul merito creditizio:** un peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero un deterioramento del merito creditizio dello stesso, potrebbe influire negativamente sul prezzo di mercato dei *Covered Warrant*.

- **[Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o costi inclusi nel Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant*.** Il Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant* comprende [commissioni [di collocamento] [e]/[/o] [di strutturazione]] [e]/[/o] [altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta], che, tuttavia, non partecipano alla determinazione del prezzo dei *Covered Warrant* in sede di mercato secondario.]

- **[Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o costi in aggiunta al Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant*.** L'importo di tali [commissioni] [e]/[/o] [spese], applicate [dall'Emittente] [e]/[/o] [dal rilevante intermediario], incide – riducendolo – sul rendimento dei *Covered Warrant*.]

- **Commissioni di esercizio/negoziazione.** I potenziali investitori nei *Covered Warrant* dovrebbero tener presente che l'intermediario incaricato dall'investitore della negoziazione e/o dell'esercizio potrebbe applicare commissioni di negoziazione e/o di esercizio.

- **Assenza di interessi/dividendi.** I *Covered Warrant* conferiscono al Portatore esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Parimenti, i *Covered Warrant* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente.
- **Rischio di determinazioni autonome da parte dell'Agente per il Calcolo.** Le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno considerate definitive e vincolanti per i Portatori, salvo il caso di errore manifesto, e potrebbero influire negativamente sul valore dei *Covered Warrant*.
- **[Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti.** In caso di *Covered Warrant* di tipo *Call* su [Azioni][Indici] vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazioni possano essere fissate in prossimità o in coincidenza alla data di stacco dei dividendi relativi [al titolo azionario sottostante][ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante]. In tale circostanza il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione del Sottostante potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a [minori rendimenti dei *Covered Warrant Call*] [maggiori rendimenti dei *Covered Warrant Put*].
- **[Rischio relativo ai *Covered Warrant* su *Depository Receipts*.** Il Sottostante dei *Covered Warrant* su *Depository Receipts* è costituito da titoli rappresentativi di azioni (*Depository Receipts*) nella forma di [American *Depository Receipts* (ADR)][Global *Depository Receipts* (GDR)]. Tali titoli possono presentare rischi aggiuntivi rispetto ad un investimento diretto in azioni quali, a titolo esemplificativo, il rischio di insolvenza e il rischio di cambio. In caso di insolvenza della Banca Depositaria o di provvedimenti di esecuzione forzata nei confronti della stessa, è possibile che venga disposta una limitazione al potere di disposizione sulle azioni sottostanti i *Depository Receipts* o che tali azioni vengano liquidate nell'ambito dell'esecuzione forzata intentata nei confronti della Banca Depositaria. In tal caso, il titolare dei *Depository Receipts* perde i diritti incorporati nel certificato di partecipazione sulle azioni sottostanti. Si precisa, inoltre, i *Depository Receipts* potrebbero essere negoziati in una valuta (ossia la Valuta di Riferimento) diversa dalla valuta in cui è negoziata l'azione sottostante. Il valore dei *Depository Receipts* non dipende, pertanto, solo dal valore della Valuta di Riferimento del Sottostante ma anche dalle oscillazioni della Valuta di Riferimento e della valuta in cui è negoziata l'azione sottostante). Si rappresenta, inoltre, che il valore dei *Depository Receipts* nel rispettivo mercato di quotazione, in determinate condizioni, potrebbe essere influenzato negativamente ed in misura non indifferente dalle commissioni applicate dalla Banca Depositaria a fronte dei servizi prestati a favore dei portatori di tali titoli. Tale circostanza potrebbe condizionare il rendimento dei *Covered Warrant* fino a determinare una perdita totale o parziale del capitale investito.]
- **[Rischio collegato alla non perfetta correlazione del *future* su [merci] [indici di merci] rispetto al prezzo della materia prima sottostante.** Il rendimento dei *Covered Warrant* che abbiano quale Sottostante *future* su [merci] [indici di merci] potrebbe non essere perfettamente correlato rispetto all'andamento del prezzo delle materie prime sottostanti, e quindi potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi.]
- **[Rischio relativo ai *Covered Warrant* su Fondi.** Il Sottostante dei *Covered Warrant* è rappresentato da quote di un Fondo. Pertanto, l'investitore deve tenere conto di taluni rischi specifici che possono avere

conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei *Covered Warrant* stessi.]

- **[Rischio relativo ai *Covered Warrant* su Exchange Traded Fund.** Il Sottostante dei *Covered Warrant* è rappresentato da un ETF. Pertanto, l'investitore deve tenere conto di taluni rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore dell'ETF e quindi sul valore dei *Covered Warrant* stessi.]

- **Rischio connesso alle modalità di esercizio dei *Covered Warrant*.** I *Covered Warrant* sono esercitabili [durante il Periodo di Esercizio] [automaticamente, alla Data di Scadenza]. Si rammenta che per i *Covered Warrant* sono previsti termini e modalità specifici per il loro esercizio. L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.

- **[Rischio relativo alle limitazioni all'esercizio dei *Covered Warrant* di stile "americano".** L'Emittente ha limitato il numero totale di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitabili dai Portatori in qualsiasi Data di Esercizio (esclusa la Data di Scadenza) e il numero di *Covered Warrant* esercitati da un Portatore ecceda tale limite massimo e pertanto il Portatore non potrà validamente esercitare tutti i *Covered Warrant* di stile "americano" che vorrebbe esercitare.]

- **Eventi rilevanti di natura straordinaria ed estinzione anticipata dei *Covered Warrant* nel caso in cui non sia possibile compensare gli effetti dell'Evento Rilevante con tali rettifiche.**

- **[Rischio di ritenuta relativo al *Hiring Incentives to Restore Employment Act*.** Qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare al potenziale investitore alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai *Covered Warrant*.]

- **Eventi di Turbativa del Mercato.** Ove, alla Data di Valutazione, si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato il Prezzo di Liquidazione potrà essere calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato.

- **[Rischi connessi a mercati emergenti**
Essendo il Sottostante [legato a]/[●] [mercati emergenti], il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di [tali mercati][tale mercato], ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più in generale alle condizioni di funzionamento e di supervisione [dei mercati medesimi][del mercato medesimo].]

- **Rischio di potenziali conflitti di interessi.** I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna [Singola Offerta] [e] [Quotazione] possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione.

- **Rischi inerenti a modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti**

		<p>intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità. • Rischio connesso alla variazione del regime fiscale. • Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante. • Rischio di sostituzione dell'Emittente, dell'Agente per il Calcolo, e dell'Agente per il Pagamento a ragionevole discrezione dell'Emittente e senza il preventivo assenso dei Portatori. <ul style="list-style-type: none"> ▪ [Rischio derivante dall'offerta dei Covered Warrant. Il valore e il rendimento dei Covered Warrant è altamente sensibile alle variazioni del Sottostante. Pertanto, la circostanza che il Prezzo dei Covered Warrant rimanga fisso durante tutto il Periodo di Offerta non consente all'investitore di poter beneficiare dell'eventuale andamento favorevole del Sottostante durante tale periodo.] ▪ [Rischio di ritiro/annullamento dell'offerta vale a dire che in tal caso non si procederà all'emissione dei Titoli e le somme eventualmente versate dagli investitori potrebbero non essere fruttifere di interessi.] • [Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell'offerta, vale a dire che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità dei Titoli.] • [Rischio di chiusura anticipata dell'offerta, vale a dire che in tal caso si potrà avere un impatto sull'ammontare dell'emissione e sulla liquidità dei Titoli.]
--	--	---

SEZIONE E - OFFERTA		
E.2b	Ragioni dell'Offerta e Impiego dei proventi	[L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per la copertura di determinati rischi o per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti o adempimento di determinati rapporti contrattuali).]/[Non applicabile]
E.3	Termini e condizioni dell'offerta	<p>[L'offerta non è subordinata ad ulteriori condizioni diverse dall'adozione del provvedimento di ammissione [alla quotazione] [alla negoziazione] da parte del rilevante [mercato regolamentato] [sistema multilaterale di negoziazione] prima della Data di Emissione]/[L'offerta è subordinata alla/e condizione/i: [●].]</p> <p>[Il Periodo di Offerta è dal [●] al [●], salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.</p> <p>[Solo per l'offerta conclusa [fuori sede dal [●] al [●]]] [ovvero] [tramite tecniche di comunicazione a distanza dal [●] al [●].][L'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente] [o [●]] si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta e dovrà comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito</p>

	<p><i>internet</i> dell'Emittente [e su [●]] e trasmesso contestualmente alla CONSOB].</p> <p>[L'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo o previa comunicazione all'Emittente] [o [●]], si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente [e su [●]] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.]</p> <p>[Se successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di emissione dei Titoli dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale o eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente o del Gruppo UniCredit che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, l'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo o previa comunicazione all'Emittente] [o [●]], si riserva la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni saranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Titoli, mediante avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente [e su [●]] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.]</p> <p>La sottoscrizione avviene tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso gli incaricati del collocamento e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. [Una volta consegnata, salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-bis del Testo Unico, la sottoscrizione della scheda di adesione è irrevocabile.]/[●].</p> <p>[Ai sensi dell'articolo 30] [e 32] [del Testo Unico, i Collocatori possono avvalersi per l'Offerta di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle adesioni] [tramite <i>internet</i> (collocamento on-line)] [o fuori sede (offerta fuori sede)]. [Ai sensi dell'art. 30, co. 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma e irrevocabile, se non revocata mediante comunicazione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, entro tale termine.</p> <p>[Ai sensi dell'articolo 67 <i>duodecies</i> del D.Lgs. 206/2005 (il Codice del Consumo), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di quattordici giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo.]</p> <p>[L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo con le modalità indicate nella Scheda di Adesione.]]</p> <p>[L'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate sul sito nell'area riservata</p>
--	--

		<p>all'operazione di collocamento.]</p> <p>Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 e 95-bis del Testo Unico, i Portatori, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento medesimo, mediante una comunicazione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha ricevuto l'adesione, secondo le modalità indicate nel contesto o dell'avviso o della scheda di adesione e/o del supplemento medesimo.]/[Non applicabile]</p>
<p>E.4</p>	<p>Interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta a compresi interessi confliggenti</p>	<p>I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione). • [Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, <i>Global Coordinator</i>, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.] • [I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] • [I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX, e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] • [Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] • [Con riferimento ai Titoli che abbiano come Sottostante Azioni, si rileva che l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui le Azioni siano emesse dall'Emittente medesimo o da società partecipata in misura rilevante dall'Emittente o da società appartenenti al Gruppo UniCredit.]

E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	<p>[Il Prezzo dei <i>Covered Warrants</i> è [●]]</p> <p>[[Il Collocatore]/][Responsabile del Collocamento] percepisce] [L'Emittente applica] una commissione di [collocamento] [strutturazione] pari a [●][% del Premio dei <i>Covered Warrant</i> collocati].</p> <p>[Tale commissione è corrisposta dall'Emittente per la prestazione del servizio di [collocamento] [strutturazione] ed è inclusa nel Premio dei <i>Covered Warrant</i>, quindi interamente a carico del sottoscrittore.]</p> <p>[[Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, [applicati] [riconosciuti] dall'Emittente [a] [●] sono pari a [●][% del Premio dei <i>Covered Warrant</i>]]</p> <p>[Tali oneri sono inclusi nel Premio dei <i>Covered Warrant</i>, quindi interamente a carico del sottoscrittore.]]</p> <p><i>[Indicare eventuali commissioni in aggiunta al Premio]</i></p> <p>[Sono a carico esclusivo del Portatore le imposte e tasse presenti e future che siano applicabili ai <i>Covered Warrant</i> e/o ai relativi premi e altri frutti.] [Non applicabile]</p>
-----	--	--

[Allegato alla Nota di Sintesi - Tabella *[da inserire in caso di emissioni multiple]*]

Codice ISIN (Elemento C.1)	Tipologia Call/Put (Elemento C.1)	Data di Scadenza (Elemento C.16)	Prezzo di Esercizio/Strike Price (Elemento C.19)	Sottostante (Elemento C.20)	[Codice ISIN del Sottostante] (Elemento C.20)	[Fonte di Rilevazione del Sottostante: Codice Bloomberg] (Elemento C.20)	[Fonte di Rilevazione del Sottostante: Codice Reuters] (Elemento C.20)

SEZIONE IV: FATTORI DI RISCHIO**1 FATTORI DI RISCHIO**

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione IV, che descrive i fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i rischi generali e specifici collegati all'Emittente e agli strumenti finanziari di volta in volta offerti e/o quotati dall'Emittente.

Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nella presente Sezione IV devono essere letti congiuntamente ai fattori di rischio di cui al Capitolo 3 del Documento di Registrazione e alle ulteriori informazioni ivi contenute, ai documenti incorporati mediante riferimento nel Documento di Registrazione, alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base, come successivamente modificato e supplementato, nonché alle Condizioni Definitive.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione IV hanno il significato a essi attribuito nel Glossario o in altri Capitoli/Sezioni del Prospetto di Base o del Documento di Registrazione.

1.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incorporato per riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base.

1.2 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti e/o quotati

Esistono taluni rischi connessi ai *Covered Warrant* che gli investitori devono tenere in considerazione al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento.

1.2.1 Fattori di rischio generali connessi a un investimento in *covered warrant***1.2.1.1 Rischio connesso alla complessità dei *covered warrant***

I *Covered Warrant*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *Covered Warrant*, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i *Covered Warrant*, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

1.2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nel caso in cui l'andamento del Sottostante sia sfavorevole, l'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto al rischio di perdita totale del capitale investito.

In particolare, nel caso in cui il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia (i) in caso di *Covered Warrant* di tipo Put, pari o superiore allo *Strike Price* o (ii) in caso di *Covered Warrant* di tipo Call, inferiore o pari allo *Strike Price*, il valore dei Covered Warrant sarà pari a zero.

Inoltre, qualora il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia superiore allo *Strike Price* per i *Covered Warrant* di tipo *Call* (o inferiore, per i *Covered Warrant* di tipo *Put*) ma non in misura tale da non compensare il prezzo pagato per i *Covered Warrant*, il Portatore potrebbe subire una perdita parziale del capitale investito.

Infine, anche in caso di andamento favorevole del Sottostante potrebbe sussistere il rischio di perdita del capitale investito in relazione al rischio di cambio (per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 1.2.1.3 “*Rischio di cambio connesso alla Valuta di Riferimento del Sottostante*” e il Paragrafo 1.2.1.4 “*Rischio connesso alla Valuta di Emissione*”).

1.2.1.3 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Riferimento del Sottostante

In relazione ai *Covered Warrant* i cui Sottostanti siano espressi in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, è necessario tenere presente che l'importo dovuto a scadenza dovrà essere convertito in tale valuta. Pertanto, eventuali variazioni sfavorevoli del rapporto di cambio incideranno negativamente sul rendimento conseguibile dall'investitore e potrebbero comportare una perdita del capitale anche in caso di andamento positivo del Sottostante. In particolare, si evidenzia che un eventuale apprezzamento della Valuta di Emissione rispetto alla valuta in cui è denominato il Sottostante influirà negativamente sull'Importo di Liquidazione.

1.2.1.4 Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione

Tutti i pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Emissione dei *Covered Warrant*, la quale potrà anche essere diversa dall'Euro e scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti. Pertanto qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), questi sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Emissione dei *Covered Warrant* rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative.

1.2.1.5 Rischio di credito per il sottoscrittore

L'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei *Covered Warrant* alla scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tale obbligo di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed, in particolare, le avvertenze ivi contenute.

Inoltre si fa presente che, in merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai *Covered Warrant*, gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

1.2.1.6 Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Covered Warrant

L'Emittente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui a *Covered Warrant* unicamente con il proprio patrimonio, pertanto in caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

1.2.1.7 Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del "bail-in" e di altri strumenti di risoluzione

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei *Covered Warrants* in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i *Covered Warrants* e modificare la scadenza degli stessi, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati e i *covered warrant*.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior*.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie

garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il cd. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico.

1.2.1.8 Effetto Leva

Una delle caratteristiche dei *covered warrant* è il cosiddetto "effetto leva": una variazione del valore dell'attività sottostante relativamente significativa può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *covered warrant*, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso. Sebbene grazie al cosiddetto "effetto leva", i *covered warrant* offrono possibilità di amplificare il rendimento rispetto ad altri strumenti finanziari deve essere adeguatamente considerato che esiste, contestualmente, il rischio di perdite elevate, addirittura della perdita integrale dell'investimento effettuato.

1.2.1.9 Rischio di Opzione

In linea generale, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati che, dietro pagamento di un corrispettivo (c.d. premio), conferiscono al loro titolare un diritto di opzione all'acquisto (opzione *call*) o alla vendita (opzione *put*) di un determinato bene (ad esempio, azioni, titoli rappresentativi di azioni, indici di borsa, valute, tassi, merci) a un prezzo determinato (c.d. prezzo di esercizio) alla data di scadenza (opzione di stile "europeo") o entro la data di scadenza (opzione di stile "americano").

I *covered warrant* sono quindi strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni.

Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del Sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei *Covered Warrant* comprendono, (i) la volatilità o le oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il tempo residuo a scadenza delle opzioni incorporate nei *Covered Warrant*, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.

L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile, ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the*

money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

1.2.1.10 Rischio relativo al livello dello Strike Price

Il rendimento del *Covered Warrant* è calcolato a partire dal valore del Sottostante alla/e Data/e di Esercizio rispetto al livello di valore predefinito, denominato *Strike Price*. Il posizionamento dello *Strike Price*, pertanto, influenza il rendimento del *Covered Warrant*. In particolare,

(a) con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Call*, maggiore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio; e

(b) con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Put*, minore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio.

1.2.2 Fattori di rischio specifici connessi a un investimento nei *Covered Warrant* di cui al Programma

1.2.2.1 Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere i *Covered Warrant* prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- le caratteristiche del mercato in cui i *Covered Warrant* verranno negoziati (**Rischio di Liquidità**);
- la variazione del merito di credito dell'Emittente (**Rischio di deterioramento sul merito di credito dell'Emittente**);
- la presenza di commissioni e/o costi inclusi e/o in aggiunta al Prezzo (**Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi inclusi nel Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant*, e/o Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi in aggiunta al Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant***);
- l'applicazione di commissioni di esercizio/negoziazione (**Commissioni di esercizio/negoziazione**)

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei *Covered Warrants* anche al di sotto del prezzo a cui sono stati emessi.

(A) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori dei *Covered Warrant* potrebbero avere difficoltà a procedere a un disinvestimento dei propri *Covered Warrant* e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche dei *Covered Warrant*), anche inferiore all'ammontare originariamente investito, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare dei *Covered Warrant*, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dei Portatori potrebbero non trovare una tempestiva e adeguata contropartita.

Si precisa che l'Emittente richiederà, con riferimento a ciascuna Serie (i) l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX; e/o (ii) l'ammissione alla quotazione su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive; e/o (iii) l'ammissione alle negoziazioni dei *Covered Warrant* presso sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici, indicati nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta, i *Covered Warrant* possono essere oggetto di negoziazione in conto proprio. A tal riguardo si precisa che l'Emittente, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, non assume l'onere di

controparte nei confronti dei Portatori, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Covered Warrant* su iniziativa dell'investitore.

Anche in caso di quotazione su mercati regolamentati o di negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione o in altre sedi di negoziazione, i *Covered Warrant* potrebbero comunque presentare problemi di liquidità e il loro prezzo potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Tali problemi potrebbero rendere difficoltoso o non conveniente per il Portatore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale o determinarne correttamente il valore.

Si veda inoltre quanto previsto nel paragrafo "*Rischio connesso al fatto che le caratteristiche dei Sottostanti potrebbero non rispettare i requisiti richiesti da Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a quotazione dei Covered Warrant*" che segue. Si veda inoltre quanto descritto alla Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.

(B) Rischio di deterioramento sul merito credito dell'Emittente

I *Covered Warrant* potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria, attuale o prospettica, dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating*, ovvero dell'*outlook*⁵⁶, relativo all'Emittente nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i *Credit Default Swap*.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai *Covered Warrant*. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato dei *Covered Warrant* stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei *Covered Warrant* dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai *Covered Warrant*, un miglioramento dei *rating* attribuiti all'Emittente non diminuirà gli altri rischi correlati ai *Covered Warrant*.

(C) Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi inclusi nel Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant

Si rappresenta che il Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant* può comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, che, tuttavia, non partecipano alla determinazione del prezzo dei *Covered Warrant* in sede di mercato secondario. L'Emittente specifica nelle Condizioni Definitive la tipologia e l'ammontare delle commissioni e/o oneri che sono di volta in volta inclusi nello stesso.

L'investitore inoltre deve considerare che se vende i *Covered Warrant* sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione) il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni e/o oneri inclusi nel Premio (o Prezzo).

In particolare, si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant* e il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni.

L'investitore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, ai sensi delle previsioni di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7.

⁵⁶ L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* attribuito all'Emittente. L'*outlook* può essere positivo, negativo o stabile; nel primo caso le società di *rating* prevedono un miglioramento del *rating* per l'emittente presa in esame (rispetto all'ultima valutazione assegnata), nel secondo caso un peggioramento, nel terzo una situazione di stabilità/mantenimento. In presenza di eventi o condizioni suscettibili di produrre un impatto sui *rating* di alcune emittenti, le agenzie di *rating* mettono "sotto osservazione" il *rating*, esplicitando se le implicazioni sono positive o negative. In tal modo, si indica l'alta probabilità di un miglioramento o di un deterioramento della valutazione dell'agenzia che, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, non può determinare subito il nuovo livello di *rating*.

(D) Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi in aggiunta al Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant

Ove così previsto nelle Condizioni Definitive, potrebbero essere previste dall'Emittente a carico dei sottoscrittori/acquirenti, commissioni e/o spese in aggiunta al Premio (o Prezzo). L'importo di tali commissioni e/o spese incide – riducendolo – sul rendimento dei *Covered Warrant*.

Inoltre, i Portatori possono sostenere costi e commissioni non applicati dall'Emittente bensì dal rilevante intermediario in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto, vendita o esercizio automatico dei *Covered Warrant*. Tali costi e commissioni potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo il rendimento dei *Covered Warrant*.

Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi, presso il proprio intermediario, sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in relazione all'acquisto, alla vendita o all'esercizio automatico dei *Covered Warrant*.

(E) Commissioni di esercizio/negoziazione

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio relativamente ai *Covered Warrant*. Tuttavia i potenziali investitori nei *Covered Warrant* dovrebbero tener presente che l'intermediario incaricato dall'investitore della negoziazione e/o dell'esercizio potrebbe applicare commissioni di negoziazione e/o di esercizio. Conseguentemente, in tutti i casi in cui l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di negoziazione e/o di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei *Covered Warrant* risulterà non conveniente per l'investitore.

1.2.2.2 Rischio di estinzione anticipata dei Covered Warrant a seguito della chiusura del mercato SeDeX

Borsa Italiana ha avviato una consultazione conclusasi il 14 luglio 2017 per valutare la chiusura del mercato regolamentato SeDeX e la contestuale apertura del sistema multilaterale di negoziazione (**SeDeX MTF**). Ove, a seguito della chiusura del mercato regolamentato SeDeX e la contestuale apertura del SeDeX MTF, le negoziazioni sul SeDeX MTF o ulteriori ed eventuali modalità di negoziazioni finalizzate a fornire la liquidità dei *Covered Warrant* non fossero possibili o eccessivamente onerose, l'Emittente valuterà se estinguere anticipatamente i *Covered Warrant* secondo le modalità previste nella Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2. “*Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o di consegna, e metodo di calcolo*”. Per ulteriori informazioni si veda, inoltre, la Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.1 “*Mercati presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla quotazione*”.

1.2.2.3 Assenza di interessi/dividendi

I *Covered Warrant* conferiscono al Portatore esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Parimenti, i *Covered Warrant* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei *Covered Warrant* non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari o dai Sottostanti. In questi casi, non si può fare affidamento sul fatto che il prezzo del *Covered Warrant* migliori in tempo utile, dal momento che lo stesso ha durata limitata nel tempo. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo versato - comprese le spese sostenute - sussiste quindi anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

1.2.2.4 Rischio di determinazioni autonome da parte dell'Agente per il Calcolo

Le determinazioni dell'Agente per il Calcolo, ivi incluse quelle riguardanti il calcolo dell'ammontare dell'Importo di Liquidazione, saranno considerate definitive e vincolanti per i Portatori, salvo il caso di errore manifesto. Pertanto, in assenza di errori manifesti, l'Importo di Liquidazione determinato dall'Agente

per il Calcolo sarà considerato definitivo e vincolante. Tali determinazioni dell'Agente per il Calcolo potrebbero influire negativamente sul valore dei *Covered Warrant*.

1.2.2.5 Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti nei *Covered Warrant* di tipo *Call*

Con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Call* su Azioni e su Indici, vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante o a uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - a una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione del Sottostante potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti dei *Covered Warrant* di tipo *Call*.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei *Covered Warrant* di tipo *Call*, le Date di Valutazione saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità di una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante o a uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

1.2.2.6 Rischio relativo ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*

I sottostanti i *Covered Warrant* su *Depositary Receipts* sono costituiti da titoli rappresentativi di azioni (*Depositary Receipts*) nella forma di *American Depositary Receipts* (ADR) o di *Global Depositary Receipts* (GDR). Tali titoli possono presentare rischi aggiuntivi rispetto ad un investimento diretto in azioni quali, a titolo esemplificativo, il rischio di insolvenza e il rischio di cambio. I summenzionati tipi di *Depositary Receipts* sono certificati di partecipazione (*participation certificates*) su un portafoglio di azioni normalmente allocato nel paese di costituzione dell'emittente le azioni sottostanti e rappresentano una o più azioni o frazioni di tali azioni. Il titolare delle azioni sottostanti è la Banca Depositaria, la quale è allo stesso tempo l'agente di emissione (*issuing agent*) dei *Depositary Receipts*. A seconda della giurisdizione in cui i *Depositary Receipts* saranno emessi e dell'ordinamento giuridico che regola il contratto di deposito (*custody agreement*), non è possibile escludere che tale ordinamento giuridico non riconosca il titolare dei *Depositary Receipts* quale beneficiario effettivo delle azioni sottostanti. In particolare, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di provvedimenti di esecuzione forzata nei confronti della stessa, è possibile che venga disposta una limitazione al potere di disposizione sulle azioni sottostanti i *Depositary Receipts* o che tali azioni vengano liquidate nell'ambito dell'esecuzione forzata intentata nei confronti della Banca Depositaria. In tal caso, il titolare dei *Depositary Receipts* perde i diritti incorporati nel certificato di partecipazione sulle azioni sottostanti. In tal caso i *Depositary Receipts* e quindi anche i *Covered Warrant* sui *Depositary Receipts* perdono ogni valore.

Si precisa, inoltre, che i *Depositary Receipts* potrebbero essere negoziati in una valuta (ossia la Valuta di Riferimento) diversa dalla valuta in cui è negoziata l'azione sottostante. Il valore dei *Depositary Receipts* non dipende, pertanto, solo dal valore della Valuta di Riferimento del Sottostante ma anche dalle oscillazioni della Valuta di Riferimento e della valuta in cui è negoziata l'azione sottostante)

Si rappresenta, inoltre, che il valore dei *Depositary Receipts* nel rispettivo mercato di quotazione, in determinate condizioni, potrebbe essere influenzato negativamente ed in misura non indifferente dalle commissioni applicate dalla Banca Depositaria a fronte dei servizi prestati a favore dei portatori di tali titoli. Tale circostanza potrebbe condizionare il rendimento dei *Covered Warrant* fino a determinare una perdita totale o parziale del capitale investito.

Al verificarsi di eventi idonei a produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico dei *Depositary Receipts*, l'Emittente si impegna a modificare le caratteristiche dei *Covered Warrant* al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore della

posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia finanziariamente equivalente al valore della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento. Per maggiori dettagli si veda quanto previsto nella Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.3.

1.2.2.7 Rischio collegato alla non perfetta correlazione del *future* su merci, indici di merci rispetto al prezzo della materia prima sottostante

Qualsiasi investimento nei *Covered Warrant* comporta rischi connessi al valore dei Sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento adatto solo a investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei Sottostanti.

Il rendimento dei *Covered Warrant* che abbiano quale Sottostante *future* su merci o indici di merci potrebbe non essere perfettamente correlato rispetto all'andamento del prezzo delle materie prime sottostanti, e quindi potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi

In particolare, l'investitore deve considerare che i contratti a termine su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle *commodities*. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su materie prime è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro del prodotto sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate in particolare nel caso dei prodotti sull'energia.

Inoltre, il prezzo del *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

I prezzi dei *futures* che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle materie prime spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

1.2.2.8 Rischio relativo ai *Covered Warrant* su Fondi

Qualora il Sottostante dei *Covered Warrant* sia rappresentato da quote di un Fondo sussistono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei *Covered Warrant* stessi.

Il valore di alcune quote di fondi o il valore complessivo dell'investimento in un fondo di investimento, in determinate condizioni, può essere influenzato negativamente in misura non indifferente dalle commissioni di amministrazione o gestione addebitate dal fondo.

Dato che il prezzo delle singole quote rispecchia le flessioni o le perdite di valore dei titoli acquistati dal fondo di investimento o dei suoi altri investimenti, vi è il rischio di un ribasso dei prezzi delle quote. Anche nel caso di un'ampia ripartizione e una forte diversificazione degli investimenti del fondo vi è il rischio che l'andamento globale di determinati mercati o borse si ripercuota con un ribasso dei prezzi delle quote. Nei fondi azionari questo potenziale di rischio è sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari).

Per i fondi focalizzati su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), il profilo di rischio è generalmente più elevato rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza di determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Nella misura in cui le quote di fondi siano eventualmente anche espresse in una valuta estera, anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote del fondo.

Inoltre, i *Covered Warrant* su Fondi comportano il rischio di scelte di investimento che non sono note a priori. Infatti, le concrete decisioni d'investimento del Fondo cui è legato il *Covered Warrant* spettano esclusivamente al gestore del Fondo. La *performance* di singoli Fondi dipende pertanto in misura considerevole dall'idoneità e dalla capacità dei gestori del Fondo e ciò avrà pertanto un impatto sull'andamento dell'attività sottostante cui sono legati i *Covered Warrant*.

1.2.2.9 Rischio relativo ai *Covered Warrant* su *Exchange Traded Fund*

Qualora il Sottostante dei *Covered Warrant* sia rappresentato da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF) sussistono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei *Covered Warrant* stessi.

L'obiettivo di un ETF è quello di replicare con la maggior precisione possibile la performance di una determinata attività sottostante ("*benchmark*").

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con focus su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc.

Qualora un ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti, il maggior potenziale di rischio sarà dovuto anche al fatto che le borse e i mercati di tali paesi, per es. Brasile, Russia, India o Cina (i c.d. paesi *BRIC*), sono di norma soggetti ad una volatilità maggiore di quella delle borse e dei mercati dei paesi industrializzati.

Qualora gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla divisa in cui viene calcolato il NAV o il prezzo ufficiale di chiusura dell'ETF, potranno esservi i seguenti rischi di correlazione: tali rischi si riferiscono al grado di dipendenza dall'andamento dei tassi di cambio di tale valuta estera rispetto alla valuta di riferimento per il calcolo del NAV o del prezzo ufficiale di chiusura dell'ETF. Eventuali operazioni di *hedging* di un fondo non possono escludere tali rischi. A tal proposito, va inoltre tenuto presente che il *benchmark* potrebbe essere calcolato in una valuta diversa rispetto a quella del fondo.

Pertanto, qualora il *benchmark* sia convertito nella valuta, anche al fine del calcolo delle commissioni e dei costi, le oscillazioni valutarie possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote dell'ETF.

Mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sul risultato dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

Infine, a differenza di altri fondi, negli ETF normalmente la società che li amministra non pratica una gestione attiva. In altri termini, le decisioni di investimento si fondano sul *benchmark* di riferimento e sulla sua eventuale composizione patrimoniale. In caso di perdita di valore del *benchmark* di riferimento, quindi, in particolare nel caso di ETF che riproducono la performance del *benchmark* con una replica fisica o sintetica, esiste un rischio di perdita illimitato per l'ETF.

1.2.2.10 Rischio connesso alle modalità di esercizio dei *Covered Warrant*

I *Covered Warrant* sono esercitabili durante il Periodo di Esercizio, nel caso di *Covered Warrant* di stile americano, oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, nel caso di *Covered Warrant* di stile europeo. Si rammenta che per i *Covered Warrant* sono previsti termini e modalità specifici per il loro esercizio.

L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.

1.2.2.11 Rischio relativo alle limitazioni all'esercizio dei *Covered Warrant* di stile "americano"

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva il diritto di limitare il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitabile dai Portatori in qualsiasi Data di Esercizio (ad eccezione della Data di Scadenza) a un ammontare massimo specificato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, qualora il numero totale di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitati da un Portatore ecceda il numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive, il Portatore non potrà validamente esercitare tutti i *Covered Warrant* di stile "americano" che vorrebbe esercitare. Pertanto, il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" che saranno effettivamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo sarà ridotto sino al numero massimo stabilito dall'Emittente. I *Covered Warrant* di stile "americano" in eccedenza rispetto al numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive saranno automaticamente esercitati alla Data di Esercizio immediatamente successiva, fatte salve le medesime limitazioni giornaliere di esercizio e le previsioni relative all'esercizio posticipato.

1.2.2.12 Eventi rilevanti di natura straordinaria ed estinzione anticipata dei *Covered Warrant*

La Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base prevede, in caso di variazioni sostanziali delle caratteristiche dei Sottostanti, l'interruzione della loro negoziazione o rettifiche dei Prezzi di Esercizio e/o del Multiplo e/o dei Sottostanti medesimi. In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi riportati alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3. Tali variazioni hanno lo scopo di mantenere il valore dei *Covered Warrant* quanto più possibile finanziariamente equivalente al medesimo valore che i *Covered Warrant* avevano prima dell'Evento Rilevante, come definito alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base.

Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'Evento Rilevante con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai titolari dei *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione determinato sulla base di quanto specificato alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3 o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

1.2.2.13 Rischio di ritenuta relativo al *Hiring Incentives to Restore Employment Act*

Lo *Hiring Incentives to Restore Employment Act* americano ha introdotto la Sezione 871(m) del *U.S. Internal Revenue Code* del 1986, modificata dalle *2017 Regulations* pubblicate in data 24 gennaio 2017 dal Dipartimento del Tesoro statunitense, che assimila pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") a dividendi provenienti da fonti situate negli Stati Uniti d'America. Ai sensi della Sezione 871(m), questi pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto del 30 per cento che potrebbe essere ridotta per via dell'applicazione di un trattato fiscale, a condizione che il beneficiario (*beneficial owner*) dimostri di poter beneficiare delle minori aliquote previste da una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con gli Stati Uniti. Pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero ad una operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified notional principal contract*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (iii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified equity linked instrument*" che (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America e (iv) qualsiasi altro pagamento sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i), (ii) e (iii).

Qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare al potenziale investitore alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai *Covered Warrant*.

1.2.2.14 Eventi di Turbativa del Mercato

Ove, alla Data di Valutazione, si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato il Prezzo di Liquidazione potrà essere calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato.

1.2.2.15 Rischi connessi a mercati emergenti

Qualora il Sottostante sia legato a mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.

1.2.2.16 Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

(i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

(ii) Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.

(iii) I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(iv) I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(v) Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(vi) Con riferimento ai Titoli che abbiano come Sottostante Azioni, si rileva che l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui le Azioni siano emesse dall'Emittente medesimo o da società partecipata in misura rilevante dall'Emittente o da società appartenenti al Gruppo UniCredit.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

1.2.2.17 Rischio di modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di pubblicare un supplemento, in seguito all'emissione dei Titoli e durante la vita degli stessi, l'Emittente potrà apportare modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14), senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, a condizione che (i) tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori, e (ii) siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato o finalizzate a eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo o (iii) che tali modifiche siano richieste, ai sensi della vigente disciplina, ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie presso il SeDeX (si veda, per maggiori dettagli, il Paragrafo 2.1.7.5 della Sezione VI del Prospetto di Base).

1.2.2.18 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I *Covered Warrant* non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato (*Securities Act*) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria di qualsiasi stato. Né la *Securities and Exchange Commission* (la **SEC**) né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione agli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base; né la negoziazione dei *Covered Warrant* è stata approvata dalla *United States Commodity Futures Trading Commission* (**CFTC**) ai sensi dello *United States Commodity Exchange Act* (**Commodity Exchange Act**). Nessun *Covered Warrant* o interesse a esso correlato può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (o per conto o a favore di questi) o ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (o per conto o a favore di questi). Nessun *Covered Warrant* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti d'America.

I soggetti che vengono in possesso del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive o dei *Covered Warrant* sono personalmente obbligati a informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi a esse.

1.2.2.19 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Sono a carico degli investitori le imposte e le tasse, presenti e future, e da qualsiasi giurisdizione imposte, che per legge colpiscono i *Covered Warrant*.

Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del Prospetto di Base, non muti durante la vita dei *Covered Warrant* con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dai *Covered Warrant*. Qualora tali trattenute si rendano necessarie, i Portatori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento dell'Importo di Liquidazione relativo ai *Covered Warrant* alla scadenza.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza dei *Covered Warrant* e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso potrà essere decisa qualsiasi trattenuta a discrezione dell'Emittente.

U.S. FOREIGN Account Tax Compliance

Si segnala, in particolare, che la normativa emanata ai sensi del *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* degli Stati Uniti è particolarmente complessa e la sua applicazione all'Emittente o ai *Covered Warrant* da questo emessi potrebbero influenzare il rendimento atteso dall'investitore. Ciascun titolare dei *Covered Warrant* dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA e capire come essa possa influenzarlo in circostanze specifiche.

1.2.2.20 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.

1.2.2.21 Rischio di sostituzione dell'Emittente, dell'Agente per il Calcolo, e dell'Agente per il Pagamento

L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrant*, una società allo stesso collegata o da questo controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni, assunte dal sostituto, in relazione ai *Covered Warrant*, siano garantite irrevocabilmente e incondizionatamente da UniCredit S.p.A., e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana (nel caso in cui i *Covered Warrant* siano quotati in tale mercato) e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione; e (2) l'Agente per il Calcolo, e l'Agente per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento.

1.2.2.22 Rischio derivante dall'offerta dei *Covered Warrant*

Il valore e il rendimento dei *Covered Warrant* è altamente sensibile alle variazioni del Sottostante. Pertanto, la circostanza che il Prezzo dei *Covered Warrant* rimanga fisso durante tutto il Periodo di Offerta non consente all'investitore di poter beneficiare dell'eventuale andamento favorevole del Sottostante durante tale periodo.

1.2.2.23 Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Titoli, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa fra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive), avrà la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

In tale ipotesi, ove gli investitori abbiano versato l'importo di sottoscrizione dei Titoli prima della comunicazione di annullamento dell'Offerta, non potranno beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito se non avessero sottoscritto i Titoli e avessero eventualmente effettuato un'altra tipologia di investimento.

In aggiunta, l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato e/o alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione della Data di Emissione. Pertanto, qualora i *Covered Warrant* non dovessero essere ammessi a quotazione o alla negoziazione entro la Data di Emissione, gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito *internet*.

1.2.2.24 Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell'Offerta

I Titoli, secondo quanto indicato nella Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafi 3.1.1 e 3.2.1 del Prospetto di Base, potranno, tra l'altro:

- 1) essere sottoscritti esclusivamente mediante l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco");
- 2) prevedere che l'offerta escluda gli Investitori Qualificati;
- 3) essere riservati a una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud ecc.).

Vi è pertanto il rischio che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità dei Titoli.

1.2.2.25 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) ha la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta. Tale decisione, limitando la possibilità di collocare ulteriori Titoli e, pertanto, raggiungere un ammontare nominale complessivo maggiore, avrà un impatto negativo sulla liquidità dei Titoli.

Per una descrizione dettagliata del rischio di liquidità relativo ai Titoli si rinvia al Paragrafo 1.2.2.1 lett. (A) "*Rischio di liquidità*" che precede.

SEZIONE V: INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente Sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso CONSOB in data 20 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0091166/17 del 19 luglio 2017. Il Documento di Registrazione è consultabile sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu (alla pagina web <https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/funding-and-ratings/consob-program.html>) e copia cartacea del documento può essere ottenuta gratuitamente presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE VI: INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI, ALL'OFFERTA E ALLA QUOTAZIONE

1 INFORMAZIONI ESSENZIALI

1.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o alla Quotazione dei *Covered Warrant*

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

(i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

(ii) Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio, Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.

(iii) I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(iv) I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(v) Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

(vi) Con riferimento ai Titoli che abbiano come Sottostante Azioni, si rileva che l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui le Azioni siano emesse dall'Emittente medesimo o da società partecipata in misura rilevante dall'Emittente o da società appartenenti al Gruppo UniCredit.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

1.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente intende effettuare le Singole Offerte e/o Quotazioni ed utilizzare il ricavato delle emissioni per la copertura di determinati rischi o per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti o adempimento di determinati rapporti contrattuali).

2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

2.1 Informazioni relative agli strumenti finanziari

2.1.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari e codice ISIN

Gli strumenti finanziari sono *Covered Warrant* di stile americano o europeo, aventi i seguenti Sottostanti: *Commodities*, *Futures* su *Commodities*, Indici, Tassi di Cambio, Azioni, *Depositary Receipts*, Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse. Il codice ISIN e il *common code* saranno specificati nelle Condizioni Definitive.

2.1.2 Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o di consegna, e metodo di calcolo

In relazione ai *Covered Warrant* validamente esercitati durante il Periodo di Esercizio oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio. Per ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato l'Importo di Liquidazione, sarà calcolato come segue:

- (a) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio;
- (b) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione sarà arrotondato al quinto decimale, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

La Valuta di Emissione, che potrà essere diversa dalla Valuta di Riferimento, sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere diversa dall'Euro. Qualora la Valuta di Emissione sia diversa dalla Valuta di Riferimento, sarà utilizzato il Tasso di Conversione tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Emissione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione.

Il pagamento è effettuato dall'Agente per il Pagamento mediante accredito sul conto dell'intermediario presso cui i *Covered Warrant* sono depositati entro cinque Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Valutazione.

Qualora a causa del verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Valutazione.

L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei *Covered Warrant*.

Estinzione Anticipata e rimborso

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o

eccessivamente oneroso o (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrant*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrant*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto al Paragrafo 2.1.7.3.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrant* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio intermediario correntista, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Termini e Condizioni, per ogni *Covered Warrant* detenuto, un importo corrispondente all'Equo Valore di Mercato dello stesso, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori e in conformità alle previsioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

È fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la **Direttiva BRRD**) come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i **Decreti BRRD**).

2.1.3 Legge applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia o nel luogo in cui l'Agente per il Pagamento autentica il *Covered Warrant* Globale (come definito alla Sezione VI, Paragrafo 2.1.4) o dove lo stesso è depositato presso il relativo Sistema di Gestione Accentrata. Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) sono sottoposti alla, e devono essere interpretati secondo la, legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per le controversie relative ai Titoli sarà il Tribunale di Milano; l'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Portatore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Portatore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legge 21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 32-ter del TUF ed ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche l'ACF istituito presso la Consob..

Nel dettaglio, l'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria. Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

2.1.4 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione

Ove Monte Titoli S.p.A. sia il sistema di gestione accentrata specificato nelle Condizioni Definitive, al momento dell'emissione, i *Covered Warrant* sono emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (**Monte Titoli**). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei *Covered Warrant*. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett b) del Testo Unico. Il trasferimento dei *Covered Warrant* avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i *Covered Warrant* risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

I *Covered Warrant* possono altresì essere rappresentati da un titolo globale (il ***Covered Warrant Globale***) depositato presso *Clearstream* o *Euroclear* oppure presso qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata come specificato nelle Condizioni Definitive. I *Covered Warrant* sono trasferibili in conformità alle norme e i regolamenti del Sistema di Gestione Accentrata.

2.1.5 Valuta di emissione dei Titoli

I *Covered Warrant* sono denominati in Euro o nella Valuta di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive.

2.1.6 Status dei Titoli e Ranking (“grado di subordinazione”)

I diritti connessi ai *Covered Warrant* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail-in*” il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (si veda sul punto anche il successivo Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso, ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base.

Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier 1</i>)
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier 1</i>)
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2

Restanti Passività ivi inclusi le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (<i>Senior</i>), <i>certificates</i> e <i>Covered Warrant</i> , non assistiti da garanzie (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese).
DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTEL'IMPORTO DI € 100.000
<ul style="list-style-type: none"> • di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; • di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie delle banche; • dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso l'Emittente.

“FONDI PROPRI”

2.1.7 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

2.1.7.1 Esercizio dei Covered Warrant

Il Portatore ha il diritto di ricevere a seguito dell'esercizio dei *Covered Warrant*, il pagamento di un importo in contanti, vale a dire l'Importo di Liquidazione, salvo l'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD (come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD).

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti BRRD attuativi della BRRD, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei titoli in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i *Covered Warrants* e modificare la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;

(v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati e i covered warrant.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior*.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

a) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole;

b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;

c) l'applicazione dello strumento del "*bail-in*" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "*bail-in*".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "*bail-in*" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "*bail-in*" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Procedura di Esercizio Volontario

Nel caso di *Covered Warrants* di stile americano l'investitore può esercitare volontariamente il proprio *Covered Warrant* nel Periodo di Esercizio; nel caso di *Covered Warrant* di stile europeo, l'investitore può esercitare volontariamente il proprio *Covered Warrant* alla Data di Scadenza.

Ogni Importo di Liquidazione sarà accreditato, entro i cinque Giorni Lavorativi successivi alla Data di Valutazione, tramite l'Agente per il Pagamento, sul conto del relativo intermediario.

L'Agente per il Calcolo e l'Emittente non applicheranno alcun onere per l'esercizio dei *Covered Warrant*. Altre tasse, imposte e /o spese relative all'acquisto, alla detenzione, all'esercizio e alla vendita dei *Covered Warrant*, eventualmente applicate dall'intermediario incaricato dal Portatore, compreso qualsiasi applicabile costo di deposito, costo operativo o esercizio, costo di bollo, spese di bollo per fondo tasse, emissione, registrazione, trasferimento dei titoli e/o altre tasse o oneri che possano sorgere in relazione all'esercizio dei *Covered Warrant* sono a carico del Portatore.

Il Portatore ha diritto di esercitare, per il tramite del suo intermediario, il relativo *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio o alla Data di Scadenza. In entrambi i casi una comunicazione adeguatamente completa relativa all'esercizio volontario, secondo quanto disposto nell'Allegato III(C) alle Condizioni Definitive (la **Comunicazione di Esercizio Volontario**), deve essere consegnata in copia all'Agente per il Calcolo e, ove richiesto, all'Agente per il Pagamento Secondario prima delle 10.00 (ora di Milano) in uno dei modi seguenti, a seconda dei casi:

- (i) in un qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio (la **Data di Esercizio Effettivo**), con riferimento ai *Covered Warrant* da esercitare prima della Data di Scadenza; o
- (ii) della Data di Scadenza, con riguardo ai *Covered Warrant* da esercitare alla Data di Scadenza.

Il Portatore dovrà altresì presentare al proprio intermediario una comunicazione di esercizio volontario conforme al modello allegato *sub* Allegato III(D) alle Condizioni Definitive.

La Comunicazione di Esercizio Volontario dovrà essere inoltrata al numero di *facsimile* indicato nella stessa comunicazione. Il Portatore deve consegnare la completa Comunicazione di Esercizio Volontario al proprio intermediario che avrà il compito di trasmettere tale comunicazione in copia sia all'Agente per il Calcolo che all'Agente per il Pagamento. Il modulo di Comunicazione di Esercizio Volontario è anche disponibile sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it.

Se la Comunicazione di Esercizio Volontario è consegnata dopo le 10.00 (ora di Milano) in qualsiasi Giorno di Esercizio durante il Periodo di Esercizio, si riterrà che tale Comunicazione di Esercizio Volontario sia stata consegnata nel successivo Giorno di Esercizio, di modo che si riterrà che il Giorno di Esercizio coincida con la Data di Esercizio Effettivo.

Si riterrà che i *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario siano validamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo o alla Data di Scadenza, secondo i casi, solo se, prima delle 16:00 (ora di Milano) di tale Data di Esercizio Effettivo o Data di Scadenza, i *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario saranno stati accreditati sul conto dell'Agente per il Pagamento o, ove richiesto, dell'Agente per il Pagamento Secondario (i dettagli del cui conto saranno indicati nel modulo della Comunicazione di Esercizio Volontario). A questo scopo, il Portatore deve incaricare il suo intermediario che avrà il compito di richiedere il trasferimento dei *Covered Warrant* indicati di comune accordo.

Nel caso in cui un Portatore non adempia alle sue obbligazioni e in tal modo non consegna, dove applicabile, una Comunicazione di Esercizio Volontario adeguatamente completata secondo quanto sopra previsto, la Comunicazione di Esercizio Volontario sarà nulla e inefficace e i *Covered Warrant* verranno restituiti, l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione alla consegna della Comunicazione di Esercizio Volontario per tali *Covered Warrant* e nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Emittente in relazione a tale evento.

Nel caso in cui la Comunicazione di Esercizio Volontario dovesse essere successivamente corretta a richiesta dell'Agente per il Calcolo, tale comunicazione sarà considerata una nuova Comunicazione di Esercizio Volontario presentata nello stesso giorno in cui tale comunicazione corretta sarà consegnata all'Agente per il Calcolo.

Salvo quanto sopra stabilito, la consegna di una Comunicazione di Esercizio Volontario costituirà una scelta irrevocabile all'esercizio dei *Covered Warrant* specificati.

Il numero di *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario deve essere un multiplo del Lotto Minimo di Esercizio altrimenti tale numero di *Covered Warrant* così indicato sarà arrotondato per difetto al precedente multiplo del Lotto Minimo di Esercizio e la Comunicazione di Esercizio Volontario non sarà considerata valida con riferimento ai *Covered Warrant* che eccedono tale numero arrotondato di *Covered Warrant*.

Il numero minimo di *Covered Warrant* indicato nella Comunicazione di Esercizio Volontario deve essere pari a un Lotto Minimo di Esercizio, altrimenti la Comunicazione di Esercizio Volontario non sarà considerata valida.

L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.

Esercizio Automatico

L'esercizio dei *Covered Warrant* ammessi alla quotazione e negoziati sul mercato SeDeX è automatico alla Data di Scadenza. In tal caso l'esercizio avverrà senza la necessità di presentazione di alcuna comunicazione di esercizio da parte del portatore dei *Covered Warrant*.

L'Agente per il Pagamento dovrà provvedere al pagamento dell'Importo di Liquidazione entro il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant* ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Agente per il Pagamento la propria volontà di rinunciare all'Esercizio dei *Covered Warrant* entro le ore 16.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione e, con esclusivo riferimento ai *Covered Warrant* aventi Sottostanti italiani, le ore 10.00 (ora di Milano) della Data di Scadenza. Per una valida rinuncia all'esercizio a scadenza dei *Covered Warrant*, il Portatore, per il tramite del suo intermediario, dovrà presentare all'Agente per il Pagamento per la/le Serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello allegato *sub* Allegato III(A) alle Condizioni Definitive (la **Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio**). Il Portatore dovrà altresì presentare al proprio intermediario una dichiarazione di rinuncia conforme al modello allegato *sub* Allegato III(B) alle Condizioni Definitive.

Nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio dovrà essere indicato quanto segue:

- il codice ISIN; e
- il numero dei *Covered Warrant* da non esercitare.

E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio ed è necessario che siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo. In caso contrario l'Emittente avrà il diritto di esercitare comunque i *Covered Warrant*.

Qualora la rinuncia all'esercizio dei *Covered Warrant* non venisse espressa per ogni Serie per un numero multiplo intero pari al Lotto Minimo di Esercizio come rilevabile nelle Condizioni Definitive, saranno validi

per la rinuncia all'Esercizio solo i *Covered Warrant* approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti *Covered Warrant* la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida.

Qualora per i *Covered Warrant* per i quali si esprime la rinuncia all'Esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Limitazioni all'esercizio dei *Covered Warrant* di stile "americano"

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva il diritto di limitare il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitabile dai Portatori in qualsiasi Data di Esercizio (ad eccezione della Data di Scadenza) a un ammontare massimo specificato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, qualora il numero totale di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitati da un Portatore ecceda il numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive, il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" che saranno effettivamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo verrà ridotto sino al numero massimo stabilito dall'Emittente.

I *Covered Warrant* di stile "americano" in eccedenza rispetto al numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive saranno automaticamente esercitati alla Data di Esercizio immediatamente successiva, fatte salve le medesime limitazioni giornaliere di esercizio e le previsioni relative all'esercizio posticipato.

2.1.7.2 Acquisti di *Covered Warrant* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Covered Warrant* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Covered Warrant* così acquistati.

2.1.7.3 Comunicazioni

L'Emittente non intende diffondere informazioni sul Sottostante successivamente all'emissione.

Ove i *Covered Warrant* siano quotati su Borsa Italiana ogni comunicazione avverrà attraverso un avviso pubblicato tramite Borsa Italiana. Altrimenti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o previsto nelle Condizioni Definitive, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai *Covered Warrant* si intenderà valida se pubblicata attraverso un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it.

A seguito dell'ammissione a quotazione dei *Covered Warrant* su Borsa Italiana, qualsiasi cambiamento/modifica o informazione connessa ai *Covered Warrant* sarà pubblicata da Borsa Italiana, tramite avviso, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

2.1.7.4 Nomina e revoca dell'Agente per il Calcolo e dell'Agente per il Pagamento

Agente per il Calcolo

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, UniCredit Bank AG, assume gli obblighi e svolge i compiti dell'Agente per il Calcolo, salvo che non decida di nominare un nuovo Agente per il Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività a un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo.

Agente per il Pagamento

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente per il Pagamento, che sarà UniCredit Bank AG, salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive o di nominare ulteriori Agenti per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente per il Pagamento.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente per il Pagamento deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

L'Agente per il Pagamento agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

2.1.7.5 Modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

In seguito all'emissione dei Titoli e durante la vita degli stessi, l'Emittente potrà apportare, modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14), senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, a condizione che (i) tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori, e (ii) siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato o finalizzate a eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo o (iii) che tali modifiche siano richieste, ai sensi della vigente disciplina, ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie presso il SeDeX.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base.

2.1.7.6 Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, in qualsiasi momento, ulteriori *Covered Warrant* in una o più *tranche*, tutte aventi le medesime condizioni, senza l'autorizzazione dei Portatori, così da formare un'unica serie fungibile. In questo caso, il termine "*Covered Warrant*" include tutti i *Covered Warrant* della relativa serie. Di tali ulteriori emissioni verrà data comunicazione ai Portatori secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3.

2.1.7.7 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrant* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il **Sostituto**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrant*, siano garantite dall'Emittente in modo irrevocabile e incondizionato;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che

i *Covered Warrant* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;

- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana e ai Portatori con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.1.7.3.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nei Termini e Condizioni andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Qualora il Sostituto dovesse essere un soggetto fiscalmente residente in Italia la tassazione dei *Covered Warrant* precedentemente descritta potrebbe subire modifiche.

2.1.7.8 Efficacia delle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

La nullità o l'invalidità, parziale o totale, di una o più disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai *Covered Warrant* e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) non comporta la nullità o comunque la invalidità delle restanti disposizioni. Le disposizioni, o parte delle medesime, nulle o invalide saranno sostituite nell'interesse dell'investitore e dell'Emittente, da disposizioni che siano valide, e che abbiano i medesimi effetti delle disposizioni, o parte delle medesime, che siano state sostituite. Si veda al riguardo il Paragrafo 2.1.7.5 del Prospetto di Base.

2.1.7.9 Altre disposizioni

L'Emittente si riserva di richiedere l'ammissione di tutti i *Covered Warrant* o di singole Serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei *Covered Warrant* alla negoziazione nelle singole borse. In tal caso, l'Emittente ha la facoltà di far esercitare il *Covered Warrant* al Portatore anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'importo della differenza in valuta estera, nonché di chiedere la quotazione dei *Covered Warrant* in valuta locale.

2.1.8 Data di Emissione

La Data di Emissione, con riferimento a ciascuna Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

2.1.9 Data di Scadenza e Data di Esercizio

La Data di Scadenza indica, con riferimento a ciascuna Serie, la data oltre la quale i *Covered Warrant* scadono ed è indicata nelle Condizioni Definitive.

La Data di Esercizio, con riferimento a uno o più Lotti Minimi di Esercizio, indica (i) in caso di *Covered Warrant* di stile "europeo", la relativa Data di Scadenza così come specificata nelle Condizioni Definitive; (ii) in caso di *Covered Warrant* di stile "americano", la relativa Data di Esercizio Effettivo.

In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei *Covered Warrant* è automatico alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo le modalità indicate al Paragrafo 2.1.6, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

È fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD (come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD).

2.1.10 Modalità di regolamento dei Titoli

L'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo i termini e le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7, obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un importo pari all'Importo di Liquidazione. In nessun caso l'esercizio dei *Covered Warrant* comporta la consegna fisica del Sottostante.

2.1.11 Regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi dei *Covered Warrant*, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora sia prevista l'applicazione di ritenute fiscali o altre imposte sui pagamenti effettuati ai sensi dei *Covered Warrant*, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai *Covered Warrant*.

L'Emittente non è tenuto a operare ritenute di fonte italiana sui redditi corrisposti a valere sui *Covered Warrant* salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.⁵⁷

Secondo una certa interpretazione, in linea con quella fornita dall'Amministrazione finanziaria, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant* rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, lett. c-quater) del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (**TUIR**).

In base a questa interpretazione, ai sensi della normativa vigente, se l'investitore è fiscalmente residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i *Covered Warrant* siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant* sono soggetti a un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 26%.

Le persone fisiche residenti in Italia che non svolgono attività imprenditoriali possono beneficiare di un'esenzione dalle imposte italiane sulle plusvalenze realizzate sui *Covered Warrant*, tra cui la suddetta imposta sostitutiva, in relazione ai *Covered Warrants* inclusi in un piano individuale di risparmio a lungo termine che rispetti i requisiti enunciati nell'Articolo 1 (100-114) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la cosiddetta legge di bilancio per il 2017), incluso un minimo periodo di detenzione.

Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

- (1) Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale e in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori,

⁵⁷ Le informazioni fornite nel prosieguo del presente Paragrafo non rientrano nelle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 4.1.12, 4.1.13 e 4.1.14) e riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai *Covered Warrant*. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del Prospetto di Base e sono soggette a ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense. Quanto di seguito riportato non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei *Covered Warrant*. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di *Covered Warrant* la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei *Covered Warrant*.

l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente, su base annuale, sull'importo complessivo dei redditi, al netto delle eventuali perdite dello stesso tipo, realizzati in relazione a tutte le cessioni o i rimborsi dei *Covered Warrant* effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti a indicare i redditi complessivi realizzati nel periodo di imposta nella dichiarazione annuale dei redditi e a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le perdite sono superiori ai redditi, l'eccedenza è riportata in deduzione dai redditi realizzati nei quattro periodi di imposta successivi. Secondo quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge con modifiche dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 (**Decreto 66**), le perdite possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, redditi realizzati dopo il 30 giugno 2014 per un importo pari al 76,92 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

- (2) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi realizzati in occasione di ciascuna cessione o rimborso dei *Covered Warrant*, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i *Covered Warrant* siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia tempestivamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i *Covered Warrant* sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi realizzati a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso dei *Covered Warrant*, al netto delle eventuali perdite dello stesso tipo. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei *Covered Warrant* derivi una perdita, tale perdita può essere dedotta dai redditi della stessa natura, successivamente realizzati nell'ambito del medesimo rapporto su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto a indicare i redditi nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Secondo quanto previsto dal Decreto 66, le perdite possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, redditi realizzati dopo il 30 giugno 2014 per un importo pari al 76,92 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.
- (3) I redditi realizzati dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i *Covered Warrant*, a un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono inclusi nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione maturato è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, che è prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del risparmio gestito, il sottoscrittore non è tenuto a indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Secondo quanto previsto dal Decreto 66, i risultati di gestione negativi possono essere utilizzati per compensare, alle medesime condizioni indicate, risultati di gestione positivi maturati dopo il 30 giugno 2014 per un ammontare pari al 76,92 per cento dell'ammontare dei risultati di gestione negativi conseguiti dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

Quando l'investitore è una società o un ente commerciale fiscalmente residente in Italia o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i *Covered Warrant* siano connessi, i redditi derivanti dai *Covered Warrant* stessi non saranno soggetti a imposta sostitutiva, ma concorrono, secondo le regole ordinarie, a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES e, al verificarsi di

determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, anche a determinare il risultato imponibile ai fini IRAP.

I redditi realizzati da investitori fiscalmente non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant*, che sono conclusi in un mercato regolamentato, non sono soggetti a tassazione in Italia.

I redditi realizzati da investitori fiscalmente non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant*, non conclusi in mercati regolamentati, non sono soggetti a tassazione in Italia, a condizione che il beneficiario effettivo delle stesse sia:

- (i) un soggetto residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane;
- (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (iii) una Banca Centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o
- (iv) un investitore istituzionale costituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni, ancorché nel proprio Paese non sia soggetto d'imposta.

Se i *Covered Warrants* sono detenuti nell'ambito di un rapporto di risparmio amministrato o risparmio gestito, gli investitori non residenti di cui ai punti (i) e (iv) potrebbero essere tenuti ad esercitare l'opzione per la disapplicazione dei regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito e a documentare il proprio *status* di soggetti non residenti con una apposita dichiarazione, e potranno utilizzare il modello di autocertificazione di cui al D.M. 12 dicembre 2001. Ulteriori dichiarazioni potrebbero essere richieste agli investitori istituzionali esteri.

Se non ricorrono le sopra menzionate condizioni, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrants* conseguiti da investitori fiscalmente non residenti in Italia sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Si applicano, al verificarsi delle relative condizioni e qualora più favorevoli all'investitore, le disposizioni dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia.

Tuttavia, non possono essere escluse diverse interpretazioni (che per esempio attribuiscono rilevanza alla circostanza che il rapporto giuridico che intercorre tra il sottoscrittore e l'emittente è incorporato in un titolo).

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, ferme restando alcune eccezioni, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività è generalmente sottoposto a imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote:

- (1) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato a imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di € 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (2) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado e affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato a imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000; e
- (3) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, ordinariamente, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della L. n. 104/1992, l'imposta si applica alle suddette aliquote sul valore che eccede, per ciascun beneficiario, €1.500.000.

Tassa sui contratti di borsa

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi a oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 (**Decreto 201**), un'imposta di bollo proporzionale si applica, su base annuale, alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari ai loro clienti relative agli strumenti finanziari depositati presso di loro. L'imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,2 per cento, su di una base imponibile pari al valore di mercato o - qualora non disponibile - al valore nominale o di rimborso dei titoli. L'imposta di bollo non può non può eccedere € 14.000 qualora il cliente sia soggetto diverso dalle persone fisiche.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento a investitori residenti sia non residenti, a condizione che i relativi strumenti siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Imposta sui titoli depositati all'estero

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono strumenti finanziari, inclusi i *Covered Warrant*, al di fuori del territorio italiano sono tenuti a pagare un'imposta con aliquota pari allo 0,2 per cento. Quest'imposta è calcolata su di una base imponibile pari al valore di mercato o - qualora non disponibile - al valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero. I contribuenti hanno diritto a un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta pagabile in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT)

Salvo determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi 491 - 500, L. 24 dicembre 2012, n. 228 le operazioni su, *inter alia*, (i) strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente o il cui valore dipenda prevalentemente da, azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società in Italia, e (ii) valori mobiliari (inclusi i titoli di debito, diversi da quelli che contengono l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata) che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente ad azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia.

L'imposta è dovuta indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Sulle operazioni di cui sopra, l'imposta è applicata in misura fissa da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 200, variabile in ragione del valore nozionale del contratto (come disposto dalla Tabella 3 allegata alla L. n. 228, citata), ed è ridotta a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche e gli altri intermediari qualificati che intervengono nell'esecuzione delle operazioni. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta è versata dal contribuente.

2.1.12 Variazioni del valore dell'investimento

Il valore dei *Covered Warrant* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali lo *Strike Price*, la volatilità, il Tasso di Conversione, i dividendi e i tassi di interesse.

Inoltre, il prezzo di un *Covered Warrant* è influenzato negativamente dal passare del tempo (c.d. "decadimento temporale" o "*time decay*"), in quanto una riduzione della durata residua dei *Covered Warrant* comporta una maggiore difficoltà che, ove il Titolo sia *out of the money*⁵⁸, questo possa diventare *in the money*⁵⁹ accrescendo il proprio valore entro la Data di Esercizio.

2.1.13 Delibere e autorizzazioni relative ai Titoli

La predisposizione del Prospetto di Base è stata autorizzata da una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente approvata in data 9 febbraio 2016.

Qualora le singole emissioni di *Covered Warrant* siano autorizzate da una delibera diversa da quella sopra citata, i relativi estremi saranno indicati per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive.

2.1.14 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli

I *Covered Warrant* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i *Covered Warrant* dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.

I *Covered Warrant* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione dei *Covered Warrant* è stata approvata dalla CFTC ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Nessun *Covered Warrant* o diritto o interesse a esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (o per conto o a favore di questi) o ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (o per conto o a favore di questi). Nessun *Covered Warrant* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui a indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; per "Cittadino Americano" si intende (i) una persona fisica con residenza negli Stati Uniti o di cittadinanza statunitense; (ii) una società di capitali, una società di persone o altra persona giuridica di diritto statunitense o costituita negli Stati Uniti d'America o in qualunque loro ripartizione politico-amministrativa o che abbia la principale sede operativa negli Stati Uniti d'America; (iii) qualsiasi proprietà o trust che sia soggetta all'imposta federale statunitense sui redditi, indipendentemente dalla fonte di reddito; (iv) ogni trust nel caso in cui sia possibile a un tribunale statunitense esercitare poteri di supervisione primaria sulla sua amministrazione e se uno o più amministratori statunitensi del trust sono autorizzati a controllare tutte le decisioni sostanziali dello stesso; (v) un fondo previdenziale istituito a beneficio di dipendenti, dirigenti o titolari d'impresa di una società di capitali, di una società di persone o altra persona giuridica di cui al precedente punto (ii); (vi) ogni persona giuridica organizzata principalmente per effettuare investimenti passivi, nella quale i soggetti descritti nei punti da (i) a (v) detengano una quota di almeno il 10%, qualora detta persona giuridica sia stata costituita da tali soggetti principalmente a fini di investimento in un fondo in materie prime il cui gestore sia esente dall'osservanza di alcuni requisiti contenuti nella Parte 4 del Regolamento della CFTC, in quanto i partecipanti non sono soggetti statunitensi; (vii) ogni altro "soggetto statunitense" nell'accezione definita nella *Regulation S* del *Securities Act* e successive modificazioni o nel regolamento adottato ai sensi del *Commodity Exchange Act*.

⁵⁸ Un *covered warrant* si dice *out-of-the-money* quando l'investitore non percepisce un profitto di esercizio (valore intrinseco uguale a zero): pertanto, un *call* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è inferiore allo *strike*, mentre, al contrario, un *put* è *out-of-the-money* quando lo *spot* è superiore allo *strike*.

⁵⁹ Un *covered warrant* si dice *in-the-money* quando l'investitore percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay off* positivo): pertanto, un *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, un *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di *covered warrant deep in-the-money*).

Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei *Covered Warrant* saranno contenute e specificate nelle Condizioni Definitive. I potenziali investitori nei *Covered Warrant* sono personalmente obbligati a informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi a esse.

2.2 Informazioni relative al sottostante

2.2.1 Prezzo di esercizio

Il Prezzo di Esercizio o *Strike Price* indica il prezzo di esercizio o *strike price* dei *Covered Warrant* indicato nelle Condizioni Definitive.

2.2.2 Indicazione del sottostante e del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

I *Covered Warrant* possono avere come Sottostante:

- (i) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, l'oncia troy (un'**Oncia Troy**) di oro (**l'Oro**), 1 Oncia Troy di argento (**l'Argento**) o eventuali ulteriori *commodities*, aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi, indicate e descritte nelle Condizioni Definitive (anche le *Commodities*);
- (ii) con Riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures su Commodities*, il contratto *future* sul greggio *west texas intermediate (WTI)* (il **Future sul Greggio**) o ulteriori contratti *future* su *commodities* aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi, indicate e descritte nelle Condizioni Definitive (i **Futures su Commodities**).

Nel caso in cui il Sottostante sia costituito da contratti *future*, questi avranno durata in linea con quella dei *Covered Warrant*.

- (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici, gli Indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, unitamente alla fonte dalla quale sarà possibile ottenere informazioni sugli stessi, a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che (i) non siano indici proprietari dell'Emittente o composti da una qualsiasi entità giuridica appartenente al medesimo gruppo dell'Emittente e (ii) non siano indici forniti da un'entità giuridica o persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto (anche gli **Indici**);
- (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP ovvero fra valute di diversi Stati, indicate nelle Condizioni Definitive, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti indicati nelle relative Condizioni Definitive e le relative valute siano convertibili (anche i **Tassi di Cambio**);
- (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le azioni quotate in Italia (le **Azioni Italiane**), le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia (le **Azioni Europee**), le azioni quotate in U.S.A. (le **Azioni USA**) e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive (congiuntamente le **Azioni**);
- (vi) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Depository Receipts*, i titoli rappresentativi di azioni quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (**ADR**) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (**GDR**) che saranno indicati nelle Condizioni Definitive, (i **Depository Receipts**). Le Condizioni Definitive indicheranno, inoltre, la denominazione dell'emittente dei *Depository Receipts* e il codice ISIN;

- (vii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano⁶⁰, i titoli di Stato *Schatz*⁶¹, *Bobl*⁶² e *Bund*⁶³ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato *BTAN*⁶⁴ e *OAT*⁶⁵ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Titoli di Stato**);
- (viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*⁶⁶, *Euro Bobl Future*⁶⁷, *Euro Bund Future*⁶⁸, *Euro BTP Future*⁶⁹, *Three Month Euribor Future*⁷⁰ o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, (i **Futures su Tassi di Interesse**).

Nel caso in cui il Sottostante sia costituito da contratti *future*, questi avranno durata in linea con quella dei *Covered Warrant*;

- (ix) con riferimento ai *Covered Warrant* su Fondi, fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Fondi**). Le Condizioni Definitive indicheranno una sintetica descrizione del Fondo e la denominazione della società di gestione del Fondo;
- (x) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli *exchange traded funds*, costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (gli **ETF**). Le Condizioni Definitive indicheranno una sintetica descrizione dell'ETF e la denominazione della società di gestione dell'ETF.

Il Sottostante dei *Covered Warrant* è rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Ove i *Covered Warrant* non siano destinati alla negoziazione su SeDeX, saranno comunque rispettati i requisiti per le attività sottostanti previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, e dalle rilevanti Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le **Istruzioni**), nonché dall'allegato II al Regolamento Emittenti, quali i requisiti di elevata liquidità, trasparenza e disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant*, il Sottostante è di volta in volta indicato e descritto nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive contengono, inoltre, le informazioni relative al Sottostante dei *Covered Warrant* emessi, ivi incluse le fonti informative, nonché le pagine delle relative agenzie informative quali, a titolo esemplificativo, *Reuters* e *Bloomberg*.

⁶⁰ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶¹ I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶² I Titoli di Stato *Bobl* (*Bundesobligation*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶³ I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶⁴ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶⁵ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶⁶ I contratti *Euro Schatz Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶⁷ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶⁸ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶⁹ I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁰ I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

Informazioni relative allo *Hiring Incentives to Restore Employment Act*

Lo *Hiring Incentives to Restore Employment Act* americano ha introdotto la Sezione 871(m) del *U.S. Internal Revenue Code* del 1986, modificata dalle *2017 Regulations* pubblicate in data 24 gennaio 2017 dal Dipartimento del Tesoro statunitense, che assimila pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") a dividendi provenienti da fonti situate negli Stati Uniti d'America. Ai sensi della Sezione 871(m), questi pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto del 30 per cento che potrebbe essere ridotta per via dell'applicazione di un trattato fiscale, a condizione che il beneficiario (*beneficial owner*) dimostri di poter beneficiare delle minori aliquote previste da una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con gli Stati Uniti. Pagamenti "equivalenti a dividendi" ("*dividend equivalent*") sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero ad una operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified notional principal contract*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (iii) pagamenti effettuati in base ad un "*specified equity linked instrument*" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America e (iv) qualsiasi altro pagamento sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i), (ii) e (iii).

Qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare al potenziale investitore alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai *Covered Warrant*.

2.2.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e regole di adeguamento applicabili

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo gli Eventi di Turbativa di Mercato, gli Eventi Rilevanti e le regole di adeguamento applicabili a ciascun Sottostante. Le Condizioni Definitive potranno indicare ulteriori Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti e le modalità di rettifica.

2.2.3.1 Covered Warrant su Indici

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende, in relazione ai *Covered Warrant* legati a un Indice:

- (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per il relativo Indice delle seguenti circostanze:
 - (i) la sospensione o limitazione delle negoziazioni nel Mercato di Riferimento o nel Mercato Correlato sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni connesse:
 - (A) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (B) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di *futures* o opzioni su o collegati a un Indice; o
 - (ii) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Indice su una Borsa di Riferimento o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione o connessi a tale Indice su ogni relativo Mercato Correlato,
 - (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo;

- (b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato;

- (c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, agli investitori nei *Covered Warrant* del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il livello di un Indice.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Eventi Rilevanti** si intendono i seguenti eventi:

Rettifiche all'Indice

Lo *Sponsor* successore calcola e riferisce sull'Indice.

Se l'Indice pertinente risulta (i) non calcolato e annunciato dallo *Sponsor*, bensì calcolato e pubblicato da un suo successore gradito all'Agente per il Calcolo o (ii) sostituito da un indice sostitutivo, secondo la prudente determinazione dell'Agente per il Calcolo, con una formula e un metodo di calcolo identici o sostanzialmente analoghi a quelli con cui era calcolato l'Indice, in ogni caso si intenderà per Indice quello in questione (l'**Indice Sostitutivo**).

- (a) Cambiamento e sospensione del calcolo di un Indice

Qualora (i) in corrispondenza o prima di una Data di Valutazione, lo *Sponsor* apportasse o annunciasse un cambiamento sostanziale alla formula o al metodo di calcolo dell'Indice del caso o comunque modificasse in misura di sostanziale rilevanza l'Indice in questione (ad eccezione del caso di quelle modifiche di formula o di metodo prescritte per conservare l'Indice nell'eventualità di variazioni intervenute nei titoli e nella capitalizzazione, nei contratti e nelle materie prime che lo costituiscono e di altri eventi di *routine*) (un

Cambiamento dell'Indice) o cancellasse in modo permanente un Indice pertinente, in assenza di un Indice Sostitutivo (una **Cancellazione dell'Indice**) o qualora (ii) a una Data di Valutazione lo *Sponsor* o (se del caso) lo *Sponsor* successore dell'Indice avesse omesso di calcolare e di pubblicare un Indice pertinente (una **Turbativa dell'Indice** e, unitamente a un Cambiamento dell'Indice e a un Calcolo dell'Indice, singolarmente un **Evento di Rettifica dell'Indice**),

- (i) l'Agente per il Calcolo procederà a determinare se l'Evento di Rettifica dell'Indice abbia un effetto sostanziale sui *Covered Warrant* e, in caso affermativo, sarà tenuto a calcolare il Prezzo di Liquidazione pertinente utilizzando, al posto di un livello pubblicato per quell'Indice, il livello dell'Indice in questione all'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione, a seconda dei casi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo in conformità alla formula e al metodo per calcolare l'Indice in vigore l'ultima volta prima del cambiamento, dell'omissione o della cancellazione, utilizzando tuttavia unicamente le Componenti dell'Indice che rientravano nell'Indice immediatamente prima dell'Evento di Rettifica dell'Indice. In tal caso, l'Agente per il Calcolo sarà altresì tenuto a calcolare il livello dell'Indice per tutta la vita residua dei *Covered Warrant*, secondo la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima del cambiamento, dell'omissione o della cancellazione; o
- (ii) ad annullare i *Covered Warrant* dando debita comunicazione ai Portatori in conformità a quanto disposto al Paragrafo 2.1.7.3. In caso di annullamento dei *Covered Warrant*, l'Emittente corrisponderà un importo, a ciascun Portatore, relativamente a ogni *Covered Warrant* da questi detenuto, pari all'Equo Valore di Mercato di un *Covered Warrant* tenendo conto dell'Evento di Rettifica dell'Indice, secondo quanto determinato dall'Agente per il Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento. I Pagamenti saranno effettuati secondo le modalità notificate ai Portatori e in conformità al Paragrafo 2.1.7.1.

(b) Avvisi

L'Agente per il Calcolo sarà tenuto, ad avvisare l'Agente Principale, quanto prima, di qualsiasi determinazione effettuata in conformità a quanto disposto al paragrafo (b) sopra e dell'eventuale provvedimento suggerito in merito, laddove l'Agente Principale sarà tenuto a mettere a disposizione dei Portatori, in caso di eventuali ispezioni da parte degli stessi, le copie delle determinazioni del caso.

Modifiche a un Indice

Salvo diversamente specificato nelle Condizioni Definitive applicabili, nel caso in cui il livello di un Indice pubblicato o annunciato in un dato giorno e utilizzato o da utilizzarsi a cura dell'Agente per il Calcolo per calcolare il valore dell'Indice (la **Determinazione Iniziale**) sia corretto in un secondo momento e laddove la correzione in questione (il **Livello Corretto**) sia pubblicata dallo *Sponsor* o dallo *Sponsor* successore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione iniziale, l'Agente per il Calcolo sarà tenuto a dare notifica all'Emittente del Livello Corretto quanto prima e sarà altresì tenuto, nel giorno di pubblicazione del Livello Corretto (la **Data di Pubblicazione della Correzione**), a rideterminare il valore dell'Indice (la **Determinazione Sostitutiva**) utilizzando il Livello Corretto.

Qualora il risultato della Determinazione Sostitutiva differisca dal risultato della Determinazione Iniziale, l'Agente per il Calcolo, nella misura ritenuta necessaria, potrà conseguentemente rettificare i termini.

Sarà pubblicata una comunicazione della correzione di cui sopra al fine di informare debitamente gli investitori.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Emittente, se necessario, apporterà non appena possibile modifiche relativamente alla Serie di *Covered Warrant* al cui Sottostante si riferisce tale Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico di tali *Covered Warrant*, secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, rimanga a seguito di tali modifiche, per quanto possibile, sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi *Covered Warrant* antecedentemente al verificarsi di tale evento e comunque in conformità ai successivi paragrafi.

L'Emittente informerà tempestivamente i Portatori e il mercato su cui i *Covered Warrant* saranno quotati delle modifiche apportate ai Termini e Condizioni, della loro data di efficacia e della metodologia seguita per la loro determinazione, e comunque con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data nella quale dette modifiche avranno efficacia.

2.2.3.2 *Covered Warrant* su Tassi di Cambio

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende in relazione ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio:

- (i) laddove il Mercato di Riferimento del Tasso di Cambio sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente per il Calcolo,
 - (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per tale Tasso di Cambio delle seguenti circostanze:
 - (1) la sospensione o limitazione delle negoziazioni nel Mercato di Riferimento o nel Mercato Correlato sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni connesse:
 - (A) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o
 - (B) alle contrattazioni su contratti di *futures* o opzioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato Correlato; o
 - (2) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta o di ottenere il rispettivo valore di mercato o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, sul relativo Mercato Correlato;
 - (3) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo;

- (b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato;

- (c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui

l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato;

- (ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio non è una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente per il Calcolo,
 - (a) l'impossibilità per l'Agente per il Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella Condizioni Definitive o altrimenti secondo le regole o le procedura normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a cause della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
 - (b) qualsiasi evento, descritto al punto (a) precedente in relazione al Tasso di Cambio.
- (iii) la mancata determinazione e/o pubblicazione del Tasso di Cambio (**l'Indisponibilità del Tasso di Cambio**) da parte delle autorità, degli enti o degli altri soggetti competenti indicati nelle relative Condizioni Definitive alla Data di Valutazione (i) all'orario ivi indicato e (ii) ad ogni successivo orario di rilevazione per tutta la Data di Valutazione. In particolare, qualora nell'orario di rilevazione indicato nelle Condizioni Definitive il Tasso di Cambio non venga determinato e/o pubblicato, la rilevazione del Tasso di Cambio sarà effettuata alla prima ora nella quale tale Tasso di Cambio sia determinato e/o pubblicato alla Data di Valutazione. Pertanto, un Evento di Turbativa per Indisponibilità del Tasso di Cambio potrà dirsi verificato solo ove per tutta la Data di Valutazione non sia stato possibile determinare e/o pubblicare il Tasso di Cambio.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il livello di un Tasso di Cambio nella Valuta di Emissione. Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Fatto salvo il caso di Indisponibilità del Tasso di Cambio, di seguito descritto, se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Nel caso di Indisponibilità del Tasso di Cambio, ove l'Evento di Turbativa continui per più di 8 (otto) Giorni Lavorativi consecutivi, il nono Giorno Lavorativo verrà considerato la Data di Valutazione, anche ove in tale data si verifichi un Evento di Turbativa, e l'Emittente e/o l'Agente per il Calcolo in buona fede e a loro ragionevole discrezione determineranno il valore del Tasso di Cambio affetto da un Evento di Turbativa per Indisponibilità del Tasso di Cambio. In particolare, il valore del Tasso di Cambio utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà calcolato, salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive, ai sensi delle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Francoforte) di tale nono giorno e/o sulla base dell'ultimo Tasso di Cambio disponibile per l'Emittente e/o per l'Agente per il Calcolo immediatamente antecedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa per Indisponibilità del Tasso di Cambio, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.

Variazioni

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione o nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare vita a una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione, la **Nuova Divisa di Riferimento**), tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante, il **Nuovo Tasso di Cambio**), fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento stabilito sulla base della conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabili a tale conversione, il tutto determinato dall'Agente per il Calcolo.

Eventi di Annullamento

Nel caso in cui (i) una Divisa di Riferimento, per qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel paese o nella giurisdizione o nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento e non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi di quanto esposto al precedente paragrafo o (ii) laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il relativo Tasso di Cambio cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di negoziazione o di quotazione riconosciuto dall'Agente per il Calcolo (**Termine della Negoziazione**) (tali eventi gli **Eventi di Annullamento**), l'Emittente annullerà i *Covered Warrant* dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.

Nel caso in cui i *Covered Warrant* vengano annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Covered Warrant* posseduto da tale Portatore che corrisponderà all'Equo Valore di Mercato di un *Covered Warrant*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente per il Calcolo secondo il suo prudente apprezzamento. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità notificate ai Portatori e in conformità al Paragrafo 2.1.6.

L'Agente per il Calcolo, al verificarsi di Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi di Annullamento si verificano e il momento in cui gli stessi vengono riportato ai Portatori.

2.2.3.3 Covered Warrant su Azioni e su Depositary Receipts

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende in relazione ai *Covered Warrant* legati ad una Azione o ad un *Depositary Receipt*:

- (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per ciascuna Azione o *Depositary Receipt* delle seguenti circostanze:
 - (i) la sospensione o limitazione delle negoziazione dal Mercato o dal Mercato Correlato o altrimenti e sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dal Mercato o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni: (A) connesse all'Azione o *Depositary Receipt* sul relativo Mercato; o (B) presenti in contratti di *futures* o opzioni connessi all'Azione o al *Depositary Receipt* negoziati su qualsiasi relativo Mercato Correlato; o
 - (ii) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato

in generale di (A) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per l'Azione o il *Depositary Receipt* sul Mercato o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione connessi all'Azione o al *Depositary Receipt* su ogni relativo Mercato Correlato,

- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo;

- (b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato o del Mercato Correlato;

- (c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato o del Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai relativi Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende una o più delle seguenti circostanze:

- (a) il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni o dei *Depositary Receipts* (tranne che in Caso di Fusione) o la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni o dei *Depositary Receipts* o altra forma di assegnazione gratuita, in occasione di aumenti di capitale o di analoghe forme di emissione;
- (b) la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo,
 - (i) delle suddette Azioni o dei *Depositary Receipts*, o

- (ii) di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, o
 - (iii) di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, o
 - (iv) di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente per il Calcolo abbia a determinare;
- (c) la distribuzione di un dividendo straordinario;
 - (d) il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società a essa collegate) con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
 - (e) in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o nella circostanza che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base a un piano di conferimento di diritti agli azionisti o a un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrant*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dall'Agente per il Calcolo;
 - (f) ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto (e) che precede;
 - (g) un Caso di Fusione;
 - (h) un'operazione di scissione della Società Emittente le Azioni;
 - (i) una Nazionalizzazione; o
 - (j) ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni o dei *Depositary Receipts*.

Variazioni fondamentali o sospensione dalla quotazione

1. Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente, sentito l'Agente per il Calcolo, modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità applicate ai contratti di opzioni *standard* quotati su mercati regolamentati e relativi agli stessi sottostanti, compatibilmente con la prassi internazionale e subordinatamente a quanto previsto al punto 1a. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, e al punto 1b. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni. Per le Azioni o per i *Depositary Receipts* per i quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, le rettifiche verranno apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale e in accordo con quanto previsto al punto 1a. che segue con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, e al punto 1b. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante modificativo, in modo tale che il valore della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia finanziariamente equivalente al valore della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante.

- 1a. Se il fattore di rettifica K, da applicare allo *Strike Price* e/o al Multiplo nel caso di un Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$) allora lo *Strike Price* e/o il Multiplo potrebbero non venire rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione in *Covered Warrant*.
- 1b. Nei casi di un Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni, la rettifica è effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando *Strike Price* e Multiplo applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - A. Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, vengono rettificati *Strike Price* e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, oppure calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
 - B. Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, vengono rettificati *Strike Price* e Multiplo.
 - C. Tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, concorrono alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dai fattori di rettifica stessi.
2. L'Emittente renderà nota la necessità di un adeguamento dello *Strike Price* e/o del Multiplo e/o del Sottostante e la comunicherà con almeno un giorno di anticipo secondo le modalità previste al Paragrafo 2.1.7.3.
3. Qualora:
 - si verifichi un evento riguardante il Sottostante che non possa essere compensato mediante un adeguamento dello *Strike Price*, del Multiplo e/o Sottostante stesso;
 - a causa di eccessiva onerosità a seguito di sopravvenute modifiche legislative e della disciplina fiscale, l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti a suo carico dai *Covered Warrant* aventi come Sottostante l'Azione o il *Depositary Receipt* oggetto dell'evento;
 - verificandosi degli eventi, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana

l'Emittente, sentita Borsa Italiana e l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno tali impegni e si obbliga a corrispondere ai Portatori dei *Covered Warrant* oggetto della rettifica un Importo di Liquidazione determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base di un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento".

4. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente. L'Agente per il Calcolo conseguentemente determinerà l'Importo di Liquidazione, che sarà liquidato dall'Agente per il Pagamento, dei *Covered Warrant* sulla base di un Prezzo di Riferimento calcolato secondo la migliore prassi internazionale in buona fede nonché in considerazione di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile dall'Agente per il Calcolo e avrà in

particolare la facoltà ma non l'obbligo di utilizzare il prezzo di liquidazione del Sottostante impiegato dal corrispondente Mercato Correlato, ove applicabile.

5. Qualora in futuro il mercato su cui è quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei *Covered Warrant*; i Prezzi di Riferimento resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere ai Portatori. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste al Paragrafo 2.1.7.3.
6. Il calcolo dello *Strike Price* e/o del Multiplo e/o del Sottostante riadeguati come definito al Paragrafo "Variazioni fondamentali o sospensione della quotazione", Punto 1 e la constatazione di quanto previsto al Paragrafo "Variazioni fondamentali o sospensione della quotazione", Punto 3 o Punto 4 avranno carattere vincolante per i Portatori dei *Covered Warrant* e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

Si veda inoltre quanto descritto nel Paragrafo 1.2.2.6 ("Rischio relativo ai *Covered Warrant* su *Depositary Receipts*").

2.2.3.4 *Covered Warrant* su *Commodities* e su *Future* su *Commodities*

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende (i) nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da Oro e Argento, la mancata pubblicazione da parte della *London Bullion Market Association* del *fixing* ufficiale del Sottostante o la discontinuità temporanea o permanente nella pubblicazione di tale *fixing*; (ii) nel caso in cui il Sottostante sia il *Future* su Greggio, il verificarsi o l'esistenza di una sospensione o limitazione alle negoziazioni (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che l'Agente per il Calcolo ritiene sostanziale e che interessa, laddove applicabile, i contratti di opzione o i contratti *futures* del Mercato Correlato riferiti al Sottostante, e (iii) con riferimento a qualsiasi altro Sottostante indicato nelle relative Condizioni Definitive, qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo o gli ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Eventi di aggiustamento relativi al Sottostante

Al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati alle seguenti lettere (A), (B) e (C) (ciascuno un **Evento Rilevante**), l'Emittente, se necessario, apporterà non appena possibile modifiche relativamente alla Serie di *Covered Warrant* al cui Sottostante si riferisce tale Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico di tali *Covered Warrant*, secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, rimanga a seguito di tali modifiche, per quanto possibile, sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi *Covered Warrant* antecedentemente al verificarsi di tale evento e comunque in conformità ai successivi paragrafi.

L'Emittente informerà tempestivamente i Portatori e il mercato su cui i *Covered Warrant* saranno quotati delle modifiche apportate ai Termini e Condizioni, della loro data di efficacia e della metodologia seguita per la loro determinazione, e comunque almeno un giorno di anticipo rispetto alla data nella quale dette modifiche avranno efficacia.

(A) Calcolo del Sottostante affidato a soggetti terzi

Nel caso in cui il prezzo del Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il **Soggetto Terzo**), tale Sottostante continuerà a essere il Sottostante, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori sarà comunicata, non oltre il quinto Giorno di Negoziazione successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del valore del Sottostante.

(B) Modifiche delle caratteristiche del Sottostante

Nel caso in cui il Mercato di Riferimento modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Sottostante o sostituisca al Sottostante una nuova attività, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare tali modifiche, procederà secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- (a) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Sottostante precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i *Covered Warrant* non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il Sottostante come modificato o sostituito;
- (b) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Sottostante dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo dei *Covered Warrant*, al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dal Mercato Correlato o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente;
- (c) nel caso in cui non sia possibile procedere sulla base delle opzioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai *Covered Warrant* secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(C) Cessazione del calcolo del Sottostante

Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del Sottostante, l'Emittente avrà facoltà di liberarsi dagli obblighi relativi ai *Covered Warrant*, corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante il valore di mercato dei *Covered Warrant* determinato in base all'ultima quotazione disponibile del Sottostante. Tale valore di mercato sarà determinato dal medesimo Emittente. I Portatori saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra sarà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui tale valore di mercato è stato determinato.

2.2.3.5 Covered Warrant su Titoli di Stato

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli di Stato scambiati presso il Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato o la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti ai Titoli di Stato o qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo, o gli ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Non costituiscono Eventi di Turbativa del Mercato la riduzione delle ore o dei Giorni di Negoziazione (nella misura in cui la stessa rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento) o l'esaurimento degli scambi nell'ambito dei suddetti contratti o opzioni.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende la circostanza di cui alla successiva lettera (A) o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

(A) Variazione delle caratteristiche del Sottostante:

Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente sentito l'Agente per il Calcolo modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità riportate di seguito. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante.

1. L'adeguamento di *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante può avvenire in seguito a una variazione nelle caratteristiche del Sottostante.

Immediatamente dopo il verificarsi di una tale variazione, l'Emittente nominerà un perito a cui affiderà senza indugio la definizione dei nuovi *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante per i *Covered Warrant*. Questi determinerà le nuove caratteristiche in modo da lasciare il più possibile immutata la posizione commerciale dei Portatori a seguito della variazione.

2. L'Emittente renderà nota con un anticipo pari ad almeno un Giorno Lavorativo la necessità di un adeguamento dei prezzi base e comunicherà i nuovi prezzi mediante comunicazioni ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.
3. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso dalle negoziazioni dalle autorità competenti e sostituito con un altro contratto con caratteristiche differenti, sarà applicato quanto previsto al presente Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 1.
4. Qualora il perito dovesse giungere alla conclusione che la variazione intervenuta non possa essere compensata mediante un adeguamento delle caratteristiche o il Sottostante dovesse essere sospeso e non sostituito con un altro contratto, l'Emittente utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (E), punto (ii), per calcolare l'Importo di Liquidazione da riconoscere ai Portatori e i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente.

Qualora:

- (i) l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti dai *Covered Warrant* relativi alla Serie avente come Sottostante il Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante, a suo carico,
- (ii) verificandosi un Evento Rilevante, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana o da altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati,

l'Emittente, sentita Borsa Italiana o altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati, nonché l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno gli impegni *sub* (i) sopra e, di conseguenza, corrisponderà ai Portatori calolerà l'Importo di Liquidazione. Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (E), punto (ii).

5. La definizione di *Strike* e/o Multiplo e/o Sottostante riadeguati di cui al Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 1 e 3 e la constatazione di cui al Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 4, avranno carattere vincolante per i Portatori e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

2.2.3.6 Covered Warrant su Fondi o su ETF

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende in relazione ai *Covered Warrant* su Fondi o su ETF:

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF sulla rispettiva Borsa di Riferimento dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF;
- (v) in caso di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF nella Borsa di Riferimento;
- (vi) in caso di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF nel relativo Mercato Correlato;
- (vii) in caso di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF sulla Borsa di Riferimento;
- (viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii), a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa di Riferimento o nel Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai relativi Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, ovvero per la tipologia di Evento di Turbativa del Mercato non sia possibile individuare un Giorno di Negoziazione in cui tale evento non sia più presente, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intendono i seguenti eventi:

(a) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (i) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (ii) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (iii) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (iv) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (v) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (vi) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;

(b) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;

(c) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);

(d) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo *sponsor* del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;

(e) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;

(f) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo e/o *sponsor*;

(g) (i) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, regolamentare o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (ii) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (iii) la revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (iv) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una sentenza o ordinanza da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;

(h) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (i) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione e/o (ii) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda dei casi e/o (iii) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);

(i) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole giudizio

dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;

(j) un cambiamento nelle leggi e regolamenti o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o sostanziale, in base al quale diverrebbe illegale o impossibile per l'Emittente mantenere le posizioni di copertura;

(k) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive (la **Percentuale Massima del Fondo o dell'ETF**);

(l) l'Emittente sarebbe tenuto, ai sensi della normativa contabile o altra normativa rilevante, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;

(m) l'Emittente non è in grado di, ovvero è impossibile per l'Emittente, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (ii) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, il caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero sulla capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);

(n) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (i) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (ii) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (iii) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (iv) la creazione di qualunque quota "*side-pocket*" per attività segregate;

(o) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo *sponsor* e/o qualunque altro *service provider* in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di ricoprire tale ruolo oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda dei casi, e, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;

(p) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);

(q) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;

(r) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o regolamento fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;

(s) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;

(t) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura;

(u) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di uno dei propri accordi esistenti con l'Emittente oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;

(v) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;

(w) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non fornisca all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;

(x) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (i) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (ii) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;

(y) il verificarsi di un evento di volatilità, cioè la volatilità realizzata $\sigma(t)$ di un Fondo o ETF eccede il rispettivo livello specificato nelle Condizioni Definitive (il **Livello Massimo di Volatilità**); in ogni data di valutazione la volatilità realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore del Fondo o ETF nelle n date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione t secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^n \left(\text{Ln} \left[\frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{p=1}^n \text{Ln} \left[\frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

t è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;

$\text{NAV}(t-p)$ è il valore del Fondo o ETF nella p -esima data antecedente la data di valutazione t ;

$\text{Ln}[x]$ denota il logaritmo naturale di x ;

n è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;

(z) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;

(aa) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura;

L'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

(i) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la durata dei *Covered Warrant* e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF;

(ii) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il **Fondo Sostitutivo** o l'**ETF Sostitutivo**) da utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei Portatori. In caso di Evento di Volatilità, come Fondo Sostitutivo o ETF Sostitutivo verrà scelto un fondo o ETF di liquidità oppure legato all'andamento di titoli governativi a breve termine;

(iii) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i *Covered Warrant* dandone avviso ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base.

2.2.3.7 Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo di *Futures* di Riferimento scambiati presso il Mercato di Riferimento o qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo, o gli ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Non costituiscono Eventi di Turbativa del Mercato la riduzione delle ore o dei Giorni di Negoziazione (nella misura in cui la stessa rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento) o l'esaurimento degli scambi nell'ambito dei suddetti contratti o opzioni.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende una delle circostanze di cui alle successive lettere (A) e (B) o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

(A) Sostituzione del *Future* di Riferimento:

Al fine di lasciare invariata la posizione finanziaria del Portatore, in occasione della sostituzione eventuale e straordinaria del *Future* di Riferimento e non connessa a ipotesi di *rolling*, lo *Strike Price* sarà rettificato

sommando il differenziale fra il nuovo contratto *future* (che sarà il nuovo Sottostante del *Covered Warrant*) e il contratto *future* fino a quel momento utilizzato come Sottostante del *Covered Warrant*. Tale differenziale è calcolato utilizzando il *settlement price* di ciascuno dei due contratti e algebricamente sommato allo *Strike Price* corrente del *Covered Warrant* a partire dal primo Giorno di Negoziazione successivo all'ultimo giorno di validità del *Future* di Riferimento sostituito. L'Agente di Calcolo potrà apportare, in buona fede e a sua ragionevole discrezione, ulteriori rettifiche al fine di lasciare invariata la posizione finanziaria del Portatore.

Variazione delle caratteristiche del Sottostante:

Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente sentito l'Agente per il Calcolo modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità riportate di seguito. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante.

1. L'adeguamento di *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante può avvenire in seguito a una variazione nelle caratteristiche del Sottostante.

Immediatamente dopo il verificarsi di una tale variazione, l'Emittente nominerà un perito a cui affiderà senza indugio la definizione dei nuovi *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante per i *Covered Warrant*. Questi determinerà le nuove caratteristiche in modo da lasciare il più possibile immutata la posizione commerciale dei Portatori a seguito della variazione.

2. L'Emittente renderà nota con un anticipo pari ad almeno un Giorno Lavorativo la necessità di un adeguamento dei prezzi base e comunicherà i nuovi prezzi mediante comunicazioni ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.
3. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso dalle negoziazioni dalle autorità competenti e sostituito con un altro contratto con caratteristiche differenti, sarà applicato quanto previsto al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 1.
4. Qualora il perito dovesse giungere alla conclusione che la variazione intervenuta non possa essere compensata mediante un adeguamento delle caratteristiche o il Sottostante dovesse essere sospeso e non sostituito con un altro contratto, l'Emittente utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (F), punto (ii), per calcolare l'Importo di Liquidazione da riconoscere ai Portatori e i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente.

Qualora:

- (i) l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti dai *Covered Warrant* relativi alla Serie avente come Sottostante il Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante, a suo carico,
- (ii) verificandosi degli eventi, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana o da altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati,

l'Emittente, sentita Borsa Italiana o altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati, nonché l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno gli impegni *sub* (i) sopra e, di conseguenza, corrisponderà ai Portatori l'Importo di Liquidazione. Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (F), punto (ii).

5. La definizione di *Strike* e/o Multiplo e/o Sottostante riadeguati di cui al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 1 e 3 e la constatazione di cui al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 4, avranno carattere vincolante per i Portatori e per l’Emittente qualora non presentino errori palesi.

* * *

I Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) riportano le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, regolano i rapporti intercorrenti tra l’Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai *Covered Warrant* e le caratteristiche degli stessi, e corrispondono agli articoli da 1 a 14 dei Termini e Condizioni messi a disposizione del pubblico come indicato nel prosieguo. I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel contesto dei Termini e Condizioni hanno il significato loro attribuito nel documento allegato ai Termini e Condizioni e che ha il medesimo contenuto del Glossario (l’**Allegato ai Termini e Condizioni o Glossario del Prospetto di Base**). Nel contesto dei Termini e Condizioni, i riferimenti ai Paragrafi corrispondono ai riferimenti ai corrispondenti articoli, i riferimenti al Glossario corrispondono ai riferimenti all’Allegato ai Termini e Condizioni e, ove il contesto lo richieda, i riferimenti al Prospetto di Base corrispondono ai riferimenti ai Termini e Condizioni.

I Termini e Condizioni sono gratuitamente a disposizione del pubblico, in forma stampata, presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – e sono consultabili sul sito *internet* dell’Emittente www.unicreditgroup.eu e sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei Termini e Condizioni sono indicati nelle Condizioni Definitive. Una copia cartacea dei Termini e Condizioni è consegnata gratuitamente a ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

3 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

3.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

3.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione alla quotazione o alla negoziazione da parte del rilevante mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione prima della Data di Emissione.

Qualora il provvedimento di ammissione alla quotazione o alla negoziazione non dovesse essere emanato entro la Data di Emissione, i *Covered Warrant* non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet.

I Titoli potranno essere offerti e collocati interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, inclusi gli investitori qualificati intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche (gli **Investitori Qualificati**), salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta a quanto sopra previsto, le Condizioni Definitive possono individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione dei Titoli con riferimento a ciascuna offerta (**l'Offerta**), quali una – o una combinazione – di quelle di seguito indicate:

- i. L'Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione (i) a specifici segmenti di appartenenza rispetto alle classificazioni interne della clientela adottate dall'Emittente e/o dai collocatori terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, clienti “imprese”); e/o (ii) all'appartenenza a specifici canali di raccolta dell'Emittente e/o di collocatori terzi (es. gruppi di filiali identificabili per denominazione e/o marchio)
- ii. i Titoli potranno essere sottoscritti esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (c.d. "denaro fresco") il quale non potrà, pertanto, utilizzare somme già depositate presso il Collocatore alla data di inizio del Periodo di Offerta (o alla diversa data indicata nelle Condizioni Definitive) o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari di cui lo stesso risulti intestatario presso il Collocatore alla medesima data;
- iii. i Titoli potranno essere sottoscritti esclusivamente da soggetti che a una data determinata risultino titolari di strumenti finanziari, individuati nelle Condizioni Definitive;
- iv. gli Investitori Qualificati potranno essere esclusi dall'Offerta.
- v. i Titoli potranno essere riservati a una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud ecc.) così come di volta in volta individuata e indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di escludere, in tutto o in parte, le limitazioni di cui sopra originariamente previste dalle Condizioni Definitive, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu eo negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta a quanto sopra previsto e a quanto previsto al successivo Paragrafo 3.1.3, le Condizioni Definitive potranno indicare eventuali condizioni a cui ciascuna Singola Offerta può essere subordinata.

3.1.2 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare nominale massimo (l'**Ammontare Nominale Massimo**) di ciascuna singola offerta di Titoli ai sensi del Programma (ciascuna, una **Singola Offerta**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente) si riserva la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere i Titoli, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettere alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito *internet* (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

3.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso.

La durata del Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive (il **Periodo di Offerta**), salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta e dovrà comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

Ove non diversamente previsto dalle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Titoli, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale o eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente o del Gruppo UniCredit che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo con, o previa comunicazione a, l'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive), si riserva la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni saranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Titoli, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

La sottoscrizione avviene tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso i Collocatori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, una volta consegnata, salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-*bis* del Testo Unico, la sottoscrizione della scheda di adesione è irrevocabile.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico, i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle adesioni tramite *internet* (**collocamento on-line**) o fuori sede (**offerta fuori sede**). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* o di offerta fuori sede è indicata nelle Condizioni Definitive. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se sarà previsto il diritto di recesso e le relative modalità e termini di esercizio di tale diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate, ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.

Ai sensi dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. 206/2005 (il **Codice del Consumo**), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive. L'eventualità che sia previsto o meno il diritto di recesso per l'adesione alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 e 95-*bis* del Testo Unico, i Portatori, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento medesimo, mediante una comunicazione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha ricevuto l'adesione, secondo le modalità indicate nel contesto o dell'avviso o della scheda di adesione e/o del supplemento medesimo.

3.1.4 Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione

Durante il Periodo di Offerta, le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi (il **Lotto Minimo**) indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta.

L'eventuale limite massimo (il **Lotto Massimo**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo previsto per ogni Singola Offerta.

3.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Premio deve essere effettuato alla data o alle date di regolamento indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Titoli assegnati sono messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riservi la facoltà di indicare durante il Periodo di Offerta, anche in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* dell'Emittente e, se del caso, degli intermediari incaricati del collocamento e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

3.1.6 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Salvo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento renderà pubblici i risultati di ogni Singola Offerta, entro cinque Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da pubblicarsi secondo le modalità e i tempi specificati nelle Condizioni Definitive.

3.2 Piano di ripartizione e assegnazione

3.2.1 Categorie di potenziali investitori

Fermo restando quanto specificato nei Paragrafi 3.1.1 e quanto di seguito precisato, i *Covered Warrant* saranno offerte al pubblico in Italia.

La Singola Offerta è effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato nel presente Capitolo.

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito a offrire, attività promozionale relativa ai Titoli nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non possono conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

3.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Titoli assegnati

Non sono previsti criteri di riparto. Si applica quanto di seguito indicato.

Sono assegnati tutti i Titoli richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta (comprensivo dell'eventuale importo, indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta o l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive). Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Ai Titoli prenotati (i) l'ultimo giorno dell'Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo ed eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato l'importo residuo specificato nelle Condizioni Definitive. Ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, i Titoli verranno assegnati con criterio cronologico fino a esaurimento dei medesimi. Nel caso in cui le Condizioni Definitive non specificino alcun importo residuo, sono assegnati tutti i Titoli richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile e le richieste di sottoscrizione sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Le medesime modalità si applicano altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

3.3 Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

Prezzo di offerta dei Covered Warrants

Con riferimento a ciascuna Serie, i *Covered Warrant* sono offerti al prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il **Premio** o **Prezzo dei Covered Warrant**).

Metodo utilizzato per la determinazione del Prezzo

Il modello di calcolo utilizzato per determinare il valore teorico di un *Covered Warrant* (e.g. modello di *Black e Scholes*, modello di *Cox-Ross-Rubinstein*) è elaborato sulla base di cinque variabili: il livello corrente, la volatilità implicita, i dividendi attesi dell'attività sottostante, la vita residua del *Covered Warrant* e i tassi d'interesse di mercato.

In particolare, i fattori che hanno l'impatto maggiore sul valore del *Covered Warrant* sono il livello del Sottostante, il tasso di interesse, i dividendi attesi, la volatilità attesa sul sottostante e la vita residua alla data di scadenza dei *Covered Warrant*.

Ammontare delle spese e imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

Il Premio dei *Covered Warrant* può comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta che, ove applicabili, sono indicati nelle Condizioni Definitive e sono espressi quali valore o percentuale puntuale indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'investitore venda i *Covered Warrant* sul mercato secondario, anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione, il prezzo di vendita subirà una riduzione correlata al valore delle commissioni incluse nel Premio.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno indicare l'eventuale ammontare delle commissioni, in aggiunta al Premio dei *Covered Warrant*.

Infine si segnala che i Portatori possono sostenere altri costi o commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto, vendita o esercizio automatico dei *Covered Warrant*; tali costi e commissioni non sono applicati dall'Emittente bensì dal rilevante intermediario.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai *Covered Warrant* si rinvia al Paragrafo 2.1.11 del presente Prospetto.

3.4 Collocamento e sottoscrizione

3.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta ha luogo in Italia ed è effettuata per il tramite dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il coordinamento e la direzione delle attività di collocamento sono svolti dalla Banca (il **Responsabile del Collocamento**).

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

3.4.2 Altri soggetti rilevanti

L'Agente per il Calcolo è UniCredit Bank A.G. o il soggetto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione alla Singola Offerta.

3.4.3 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, sono contenute nelle Condizioni Definitive.

4 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

4.1 Mercati presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla quotazione

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, come da ultimo confermato con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.

Con riferimento a ciascuna Serie di *Covered Warrant*, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se intende richiedere o se ha già richiesto l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX e/o su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive medesime, anche senza preventiva offerta al pubblico.

I *Covered Warrant* possono anche essere negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici indicati nelle Condizioni Definitive.

La quotazione dei *Covered Warrant* sul SeDeX (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Con riferimento a ciascuna Serie di *Covered Warrant* di volta in volta ammessa alla quotazione sul SeDeX, a Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, è richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale sono tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni sono inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana. I *Covered Warrant* ammessi alla quotazione possono essere acquistati sul comparto SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana.

Borsa Italiana ha avviato una consultazione conclusasi il 14 luglio 2017 per valutare la chiusura del mercato regolamentato SeDeX e la contestuale apertura del sistema multilaterale di negoziazione (il **SeDeX MTF**). In tal caso, l'Emittente si impegnerà a valutare la possibilità di mantenere la negoziazione dei *Covered Warrant*, quotati sul mercato regolamentato SeDeX prima della suddetta modifica, chiedendo l'ammissione alle negoziazioni sul SeDeX MTF. Ove la negoziazione sul SeDeX MTF non fosse possibile o eccessivamente onerosa, l'Emittente valuterà altre modalità di negoziazione finalizzate a fornire liquidità ai *Covered Warrant*, delle quali darà notizia agli investitori mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet www.investimenti.unicredit.it. Ove anche tali ulteriori modalità di negoziazione fossero impossibili o eccessivamente onerose, l'Emittente potrà valutare di estinguere anticipatamente i *Covered Warrant* inviando una comunicazione ai Portatori, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.1.7.3. Per ulteriori informazioni relativamente alle modalità di estinzione anticipata dei *Covered Warrant* si veda quanto previsto al Paragrafo 2.1.2.

4.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe rispetto a quelli di cui al Programma sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

4.3 Intermediari sul mercato secondario

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente, tramite UniCredit Bank AG Milano o per il tramite di soggetti terzi all'uopo incaricati, si impegnerà nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. con particolare riferimento alla presenza di uno *specialist* (lo **Specialista sul Mercato SeDeX**) che esponga, ai sensi dell'articolo 4.4.1 del Regolamento di Borsa, in via continuativa, su tutte le Serie quotate, proposte in acquisto e proposte in vendita dei *Covered Warrants*, per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni.

A tal riguardo, Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni i casi specifici in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi (si

vedano, *inter alia*, i casi di inapplicabilità degli obblighi di *spread* (i) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella guida ai parametri di Borsa Italiana (la **Guida ai Parametri**); (ii) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati gestiti da Borsa Italiana, durante i periodi di sospensione delle negoziazioni ovvero durante le fasi di asta dello strumento finanziario sottostante il contratto e (iii) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti merci negoziate in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri. Si precisa infine che esistono altresì casi di esonero temporaneo degli obblighi di specialista da parte di Borsa Italiana S.p.A. in presenza di situazioni che impediscano il regolare svolgimento dell'attività dello Specialista sul Mercato SeDeX (si veda a questo proposito l'articolo IA.7.4.3 delle Istruzioni).

Fermo quanto indicato al precedente Paragrafo 4.1 e ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità dei *Covered Warrants* può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario, anche nel periodo che precede la data di ammissione a negoziazione (e.g. *specialist*, per quanto riguarda il mercato SeDeX, o *specialist* o *liquidity provider* o *market maker* per quanto riguarda altri mercati) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore.

Nelle Condizioni Definitive alla voce "*Negoziazione dei Titoli*", è prevista, ove applicabile, l'indicazione di tali soggetti ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tali soggetti hanno assunto.

In aggiunta a quanto specificato al Paragrafo 4.1 che precede, l'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive se assume l'impegno al riacquisto dei *Covered Warrant* nei confronti dei Portatori (onere di controparte) e l'eventuale ammontare dei *Covered Warrant* per il quale intende assumere l'impegno, ovvero, in caso di mancata assunzione di un obbligo in tal senso, l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i *Covered Warrants* dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

A tal riguardo si veda il Paragrafo 1.2.2.1 lett. (A) ("*Rischio di Liquidità*"). Ove l'Emittente assuma l'onere di controparte nei confronti dei Portatori, lo stesso praticherà prezzi determinati attraverso metodologie che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Black and Scholes* e *Cox-Ross-Rubinstein*) nonché della durata residua dei *Covered Warrants*.

5 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1 Nominativi di consulenti esterni

Nel Prospetto di Base non sono previsti riferimenti a consulenti esterni in qualche modo legati alle emissioni dei *Covered Warrant* del Prospetto di Base.

5.2 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nel Prospetto di Base è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

5.3 Pareri e/o relazioni di esperti

Nel Prospetto di Base non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

5.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi.

5.5 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.

Salvo ove diversamente previsto dalla legge, gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica e informazione rilevante in riferimento ai *Covered Warrant* mediante avviso riportato sul sito *internet* www.investimenti.unicredit.it ed, eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, con avviso di Borsa Italiana.

In caso di quotazione dei *Covered Warrant* sul SeDeX, a seguito dell'ammissione a quotazione, qualsiasi modifica e informazione rilevante in riferimento ai *Covered Warrant* sarà effettuata tramite Borsa Italiana con avviso di borsa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

APPENDICE I – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello delle Condizioni Definitive da utilizzarsi con riferimento a ciascuna Singola Offerta e/o Singola Quotazione di *Covered Warrant* ai sensi del Programma.



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all’Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro [●] interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale –
Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

CONDIZIONI DEFINITIVE DI [OFFERTA] [E] [O] [QUOTAZIONE]

di [●] *covered warrant* su [●] [Serie [●] – Isin: [●]] (i *Covered Warrant* o i **Titoli**) ai sensi del prospetto di base relativo al programma di offerta e/o quotazione di *Covered Warrant* su *Commodities*, *Futures* su *Commodities*, Indici, Tassi di Cambio, Azioni, *Depositary Receipts*, Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse (il **Programma**), depositato presso la CONSOB in data 28 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0093602/17 del 27 luglio 2017 (il **Prospetto di Base**) [*indicare eventuali supplementi*].

La Nota di Sintesi relativa [all’Offerta] [e] [alla Quotazione] è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive sono state depositate presso la CONSOB in data [●].

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all’Offerta] [e] [alla Quotazione] dei *Covered Warrant* di seguito descritti. Esso è stato predisposto ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base – [così come successivamente integrato e modificato dal/i relativo/i supplemento/i ed] inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il documento di registrazione relativo a UniCredit S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 20 luglio 2017, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0091166/17 del 19 luglio 2017 (il **Documento di Registrazione**) [*indicare eventuali supplementi*]– nonché alla Nota di Sintesi relativa [all’Offerta] [e] [alla Quotazione].

Le informazioni complete sull’Emittente e [sull’Offerta] [e] [sulla Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base ([così come successivamente integrato e modificato dal/i relativo/i supplemento/i ed] ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa [all’Offerta] [e] [alla Quotazione]. Il Prospetto di Base [con i relativi Supplementi] e il Documento di Registrazione, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi relativa [all’Offerta] [e] [alla Quotazione] a esse allegata, nonché i Termini e Condizioni, sono disponibili in forma stampata, presso la Sede Sociale e presso la Direzione Generale dell’Emittente, e sono consultabili sul sito *internet* dell’Emittente

www.unicreditgroup.eu [e] [sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it*] [e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento] [*indicare altre modalità e luoghi di messa a disposizione*]. L'Emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata.

L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

[Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, disponibili [sul sito *internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu*][e][sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it*] e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento, [*altro*] costituiscono i Termini e Condizioni dei Titoli in oggetto.]

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Definitive e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base e, in particolare, nel Glossario.

[Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, confermato con provvedimento n. 6119 del 12 dicembre 2008, con provvedimento n. 6449 del 2 ottobre 2009, con provvedimento n. 6841 del 15 novembre 2010 e con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.]

[Inserire quelli tra i seguenti paragrafi che sono rilevanti per l'offerta e/o quotazione della relativa tranche o altrimenti includere la dicitura "Non Applicabile" o "N/A" nelle sezioni non applicabili. Si ricorda che ai sensi dell'Articolo 26.5 del Regolamento 809/2004/CE, le Condizioni Definitive possono riprodurre alcune informazioni incluse nel Prospetto di Base].

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]:	<p>[●] / [Non Applicabile]</p> <p>[Il Sottostante è rappresentato da Azioni emesse da UniCredit S.p.A. (l'Emittente). La coincidenza dell'Emittente con l'emittente del Sottostante determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]</p> <p>[L'Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, [in qualità di Collocatore per il tramite delle proprie Filiali contraddistinte da (<i>specificare</i>)] [e il Collocatore (<i>specificare</i>)] si trova [trovano] in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione che agli interessi riconducibili a UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, succursale di Milano,] [<i>indicare altri soggetti</i>] [società appartenente al medesimo Gruppo Bancario,] [quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario [ad esempio Responsabile del Collocamento,] [Strutturatore][Controparte del Contratto di Copertura] [Global Coordinator].]</p> <p>[I Titoli emessi da UniCredit S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit saranno quotati e negoziati sul mercato SeDeX, gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed il ruolo di Specialista nel suddetto mercato SeDeX® sarà svolto da [UniCredit Bank AG Milano] [(<i>indicare altri soggetti</i>)], che è una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo Bancario UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]</p> <p>[[UniCredit Bank AG] [(<i>indicare altri soggetti</i>)], Agente per il Calcolo ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, è un soggetto appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Pertanto, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]</p> <p>[<i>Indicare eventuali ulteriori conflitti di interessi</i>]</p>
2. Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi, ove differenti da quelli descritti nel Prospetto di Base	[●] / [Non Applicabile]
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
Informazioni relative agli strumenti finanziari	
3. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari [da offrire] [e] [da ammettere alla negoziazione]:	<p><i>Covered Warrant</i> [<i>call</i>] [<i>put</i>] su [<i>Commodities</i> / Azioni [Italiane][,][e] [Europee] [e] [U.S.A.] / <i>Depositary Receipts</i>/ Indici /Tassi di Cambio / Titoli di Stato / Fondi / ETF / <i>Futures</i> su Tassi di Interesse/ [●]]</p>

4. Stile del Covered Warrant:	[Europeo] / [Americano]
5. Codice ISIN:	[Il Codice ISIN specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
6. <i>Common Code</i> :	[●] / [Non Applicabile]
7. Clearing System(s):	[Monte Titoli S.p.A.] / [altro]
8. Serie:	[Il numero di Serie specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
9. Valuta di Emissione:	[Euro "EUR"] / [●]
10. Valuta di Riferimento:	[La Valuta di Riferimento specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
11. Lotto Minimo di Esercizio:	[Il Lotto Minimo di Esercizio specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
12. Premio / Prezzo dei <i>Covered Warrant</i> :	[Il Prezzo indicativo dei <i>Covered Warrant</i> specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●] / [Il Prezzo indicativo dei <i>Covered Warrant</i> è stato rilevato il [●]] / [altro]
13. Limitazioni all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> di stile "americano":	[Applicabile] / [Non applicabile]
14. Numero massimo di esercizio dei <i>Covered Warrant</i> di stile "americano":	[Il numero massimo di esercizio specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●] / [Non applicabile]
15. Diritto di rinuncia del Portatore:	[Applicabile] / [Non Applicabile]
16. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione, ove diversa da quella che ha approvato il Programma:	[●] / [Non Applicabile]
17. Data di Emissione:	[La Data di Emissione specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
18. Prezzo di Esercizio / <i>Strike Price</i> :	[Il Prezzo di Esercizio / <i>Strike Price</i> specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
19. Data di Scadenza:	[La Data di Scadenza specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
20. Data di Esercizio:	La Data di Esercizio è [la Data di Scadenza] / [la Data di Esercizio Effettivo]. [In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. [Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> è automatico alla Data di Scadenza.] [Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> .] / [●]
21. Data di Esercizio Effettivo:	La Data di Esercizio Effettivo è [qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio] / [dal [●] al [●]] / [Non Applicabile] Si veda, inoltre, il Paragrafo 2.1.7.1 del Prospetto di Base " <i>Esercizio dei Covered Warrant</i> ".
22. Periodo di Esercizio	[Il Periodo di Esercizio è [il periodo che va dal [●] al [●]] / [il periodo che va dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza]] / [Non Applicabile]
23. Importo di Liquidazione:	[L'importo pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo[, divisa per il Tasso di Conversione] e quindi moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio][L'importo pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo[, divisa per il Tasso di Conversione] e quindi

	moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio]/[L'Importo di Liquidazione sarà arrotondato al [quinto decimale][●] / [<i>specificare altro</i>]
24. Multiplo:	[Il Multiplo specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
25. Data di Liquidazione:	[La Data di Liquidazione come specificata nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
26. Data di Valutazione:	[La Data di Valutazione come specificata nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
27. Tasso di Conversione:	Il tasso di cambio applicabile per la conversione di [<i>Valuta di Riferimento</i>] in [<i>Valuta di liquidazione</i>], [determinato secondo quanto previsto nel Glossario del Prospetto di Base] / [<i>altro</i>] / [Non Applicabile]
28. Data di Osservazione del Tasso di Conversione	[La Data di Valutazione come specificata nel Glossario del Prospetto di Base] / [●] / [Non Applicabile]
29. Ora di Riferimento:	[L'ora indicata come tale nel Glossario del Prospetto di Base] / []
30. Giorno Lavorativo:	[Il Giorno Lavorativo come specificato nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
31. Agente per il Calcolo:	[UniCredit Bank AG] / [<i>altro</i>]
32. Agente Principale:	[UniCredit S.p.A.] / [<i>altro</i>]
33. Agente per il Pagamento:	[UniCredit Bank AG] / [<i>altro</i>]
34. Agente/i per il Pagamento Secondario/i:	[●] / [Non Applicabile]
Informazioni relative al sottostante	
35. Prezzo di Riferimento del Sottostante / Prezzo di Liquidazione	[Il Prezzo di Riferimento del Sottostante / Prezzo di Liquidazione come specificato nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
36. Sottostante	[Azioni] / [Indici] / [<i>Commodities</i>] / [Tassi di Cambio] / [Titoli di Stato] / [<i>Futures</i> su Tassi di Interesse]
[Azioni]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [<i>Cancelare il resto del paragrafo se non applicabile</i>]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione delle Azioni:	[●] / [La descrizione delle Azioni come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Emittente /i delle Azioni:	[●] / [L'Emittente/i le Azioni come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
ISIN (altro codice dei titoli):	[●] / [Il codice ISIN come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Altro Mercato:	[●] / [L'Altro Mercato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Caso di Fusione:	[Gli eventi indicati come tali nel Glossario del Prospetto di Base] / []
Insolvenza:	[Il caso indicato come tale nel Glossario del Prospetto di Base] / []
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali [(e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")]] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")]] [<i>altro</i>].]

	<p>[In particolare, le informazioni più rilevanti sulle Società Emittenti le Azioni, quali, tra l'altro, il settore di appartenenza, le principali attività svolte, la situazione economico patrimoniale e il verificarsi di eventi rilevanti nella vita societaria, sono nella maggior parte dei casi accessibili anche tramite i rispettivi siti <i>internet</i>. Inoltre, poiché tali società sono le più rappresentative nei rispettivi settori di appartenenza, un'informativa costante, relativa alle principali vicende societarie, è reperibile sui maggiori quotidiani e periodici a carattere finanziario esteri, nonché su alcuni siti <i>internet</i> specializzati (ad esempio <i>www.reuters.com</i>, oppure <i>www.bloomberg.com</i>). L'andamento, in tempo reale, del prezzo di mercato dei Sottostanti rappresentati da azioni quotate nei mercati regolamentati giapponesi e statunitensi, come registrato sul rispettivo mercato di quotazione, è diffuso attraverso i servizi <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i>. Attraverso il sito <i>internet</i> [della Banca Centrale Europea <i>www.ecb.int</i>] [●] [Inserire sito di altra autorità rilevante] sarà altresì reso noto il Tasso di Conversione, di volta in volta utilizzato allo scopo di determinare l'Importo di Liquidazione.] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];</p> <p>[Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].]</p> <p>[Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i>: [●]] [altro]</p>
[Depository Receipts]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione dei <i>Depository Receipts</i> :	[●] / [La descrizione dei <i>Depository Receipts</i> come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Emittente/i dei <i>Depository Receipts</i> :	[●] / [La Banca Depositaria emittente i <i>Depository Receipts</i> come indicata nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Emittente /i le azioni sottostanti i <i>Depository Receipts</i>	[●] / [L'Emittente/i le azioni sottostanti i <i>Depository Receipts</i> come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]/[Non Applicabile]
ISIN (altro codice dei titoli):	[●] / [Il codice ISIN come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Altro Mercato:	[●] / [L'Altro Mercato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Insolvenza:	[Il caso indicato come tale nel Glossario del Prospetto di Base] / []
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] [●]
Giorno di Negoziazione	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	<p>[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali [(e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")]] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].]</p> <p>[In particolare, le informazioni più rilevanti sulle Società Emittenti le Azioni, quali, tra l'altro, il settore di appartenenza, le principali attività svolte, la situazione economico patrimoniale e il verificarsi di eventi rilevanti nella vita societaria, sono nella maggior parte dei casi accessibili anche tramite i rispettivi siti <i>internet</i>. Inoltre, poiché tali società sono le più rappresentative nei rispettivi settori di appartenenza, un'informativa costante, relativa alle</p>

	<p>principali vicende societarie, è reperibile sui maggiori quotidiani e periodici a carattere finanziario esteri, nonché su alcuni siti <i>internet</i> specializzati (ad esempio <i>www.reuters.com</i>, oppure <i>www.bloomberg.com</i>). L'andamento, in tempo reale, del prezzo di mercato dei Sottostanti rappresentati da titoli rappresentativi di azioni quotate nei mercati regolamentati giapponesi e statunitensi, come registrato sul rispettivo mercato di quotazione, è diffuso attraverso i servizi <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i>. Attraverso il sito <i>internet</i> [della Banca Centrale Europea <i>www.ecb.int</i>] [●] [<i>Inserire sito di altra autorità rilevante</i>] sarà altresì reso noto il Tasso di Conversione, di volta in volta utilizzato allo scopo di determinare l'Importo di Liquidazione.] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];</p> <p>[Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].]</p> <p>[Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i>: [●]] [altro]</p>
[Indici]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [<i>Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile</i>]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione dell'Indice / i:	[●] / La descrizione dell'Indice come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
<i>Sponsor</i> dell'Indice	[●] / [Lo <i>Sponsor</i> dell'Indice come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	<p>[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].]</p> <p>[In particolare, le informazioni relative al Sottostante sono altresì disponibili sul sito <i>internet</i> dello <i>Sponsor</i>. [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];]</p> <p>[Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].]</p> <p>[Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i>: [●]] [altro]</p>
[Commodities]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] / [<i>Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile</i>]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione delle <i>commodities</i> :	[●] / [La descrizione delle <i>commodities</i> come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] / [●]

Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")]. [altro]] [In particolare, le informazioni relative al Sottostante possono essere ottenute presso la <i>London Bullion Market Association</i> al seguente indirizzo e sito internet: <i>The London Bullion Market Association</i> - 14 Basinghall Street - London EC2V 5BQ - Tel.: +44(0)20 7796 3067 - Fax: +44(0)20 7796 2112 - sito internet: <i>www.lbma.org.uk</i> . [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito internet e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : []] [altro]
[Futures su Commodities]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] / [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione dei Futures su Commodities:	[●] / [La descrizione dei <i>Futures</i> su <i>Commodities</i> come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")]. [altro]] [In particolare, le informazioni relative al Sottostante sono disponibili [sul sito internet del mercato NYMEX <i>www.nymex.com</i>].][●] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito internet e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : []] [altro]
[Tasso di Cambio]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione del Tasso di Cambio:	[●] / [La descrizione del Tasso di Cambio come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive.]
<i>Fixing Sponsor</i> :	[●] / [<i>Fixing Sponsor</i> del Tasso di Cambio come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
<i>Fixing Sponsor</i> Sostitutivo:	[●] / [<i>Fixing Sponsor</i> Sostitutivo del Tasso di Cambio come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti

	Condizioni Definitive]
Altro Mercato:	[●] / [l'Altro Mercato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / []
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] In particolare, i prezzi storici e il <i>fixing</i> ufficiale delle valute sono pubblicate sul sito <i>internet</i> [●] [Inserire sito di altra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]]; [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]] [altro]
[Titoli di Stato]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione dei Titoli di Stato:	[●] / [La descrizione dei Titoli di Stato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Altro Mercato:	[●] / [l'Altro Mercato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, i livelli correnti dei Titoli di Stato sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (Il Sole 24 Ore, di MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe)], sul sito <i>internet</i> www.investimenti.unicredit.it e possono essere richiesti al numero Verde [800 011122]. Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]] [altro]
[Fondi]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione del Fondo/i:	[●] / La descrizione del Fondo come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Società di Gestione del Fondo:	[●] / [La Società di Gestione del Fondo come indicato nell'Allegato II delle

	presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Percentuale Massima del Fondo:	[●]/[Non Applicabile]
Livello Massimo di Volatilità:	[●]/[Non Applicabile]
Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità:	[●]/[Non Applicabile]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, le informazioni relative al Sottostante sono altresì disponibili sul sito <i>internet</i> della Società di Gestione del Fondo.] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]] [altro]
[Exchange Traded Funds]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione dell'ETF:	[●] / La descrizione dell'ETF come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Società di Gestione dell'ETF:	[●] / [La Società di Gestione dell'ETF come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Percentuale Massima dell'ETF:	[●]/[Non Applicabile]
Livello Massimo di Volatilità:	[●]/[Non Applicabile]
Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità:	[●]/[Non Applicabile]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, le informazioni relative al Sottostante sono altresì disponibili sul sito <i>internet</i> della Società di Gestione dell'ETF.] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].]

	[Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]] [altro]
[Futures su Tassi di Interesse]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[●]
Descrizione dei <i>Futures</i> su Tassi di Interesse:	[●] / [La descrizione dei <i>Futures</i> su Tassi di Interesse come indicato nell'Allegato II delle Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[●] / [[Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercati Correlato/Correlati:	[●] / [[Il Mercato Correlato] [I Mercati Correlati] come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi del Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nel Glossario del Prospetto di Base] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, i livelli correnti dei <i>Futures</i> su Tassi di Interesse sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali ([Il Sole 24 Ore, di MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe]), sul sito <i>internet</i> www.investimenti.unicredit.it e possono essere richiesti al numero Verde [800 011122]. Ulteriori informazioni sono disponibili su [●].] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]] [altro]
37. Evento di Turbativa del Mercato:	[Applicabile] / [●]
38. Evento Rilevante:	[Applicabile] / [●]
39. Ulteriori disposizioni su Eventi di Turbativa, Eventi Rilevanti ed Indisponibilità del Tasso di Conversione.	[●] / [Non Applicabile]

[CONDIZIONI DELL'OFFERTA] [(Compilare solo in caso di Condizioni Definitive di Offerta)]

40. Periodo di Offerta e modalità di adesione all'Offerta:	Dal [●] al [●] (date entrambe incluse)[, salvo chiusura anticipata del collocamento e proroga della chiusura del Periodo di Offerta] [Solo per l'offerta conclusa fuori sede, il periodo di sottoscrizione decorre dal [●] al [●] (date entrambe incluse). Ai sensi dell'art. 30, co. 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma e irrevocabile, se non revocata mediante comunicazione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, entro tale termine. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo [con le modalità indicate nella Scheda di Adesione.]] [Le sottoscrizioni avverranno tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso i Collocatori [e i soggetti che operano per questi ultimi] [o mediante tecniche di comunicazione a distanza] [specificare altre modalità].] [Solo per l'offerta effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, il
--	--

	<p>periodo di sottoscrizione decorre dal [●] al [●] (date entrambe incluse). L'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.] <i>[specificare altro]</i></p>
41. Responsabile del Collocamento:	[UniCredit S.p.A.] <i>[altro soggetto]</i> /[Non applicabile]
Sito internet:	[www.unicreditgroup.eu] / [Non Applicabile] / [●]
42. Collocatori:	<p>[(i) [UniCredit S.p.A.]; .], per il tramite delle filiali contraddistinte dai nomi [●] [e/o attraverso la rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al servizio delle filiali [●]]</p> <p>[(ii) <i>indicare eventuali ulteriori collocatori</i>]</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e su (<i>indicare altri siti internet/luoghi</i>)]]</p> <p>[Il collocamento avviene senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente] / <i>[altro]</i></p>
[Sito internet:]	[www.unicreditgroup.eu]; [Non Applicabile] [●]
43. Commissioni e oneri aggiuntivi a carico del Portatore incluse nel Premio (o Prezzo):	<p>[[Il collocatore]/[Responsabile del Collocamento] percepisce] [L'Emittente applica] una commissione di [collocamento] [strutturazione] pari a [●][% del Premio dei <i>Covered Warrant</i> collocati].</p> <p>[Tale commissione è corrisposta dall'Emittente per la prestazione del servizio di [collocamento] [strutturazione] ed è inclusa nel Premio dei <i>Covered Warrant</i>, quindi interamente a carico del sottoscrittore.]</p> <p>[[Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, [applicati] [riconosciuti] dall'Emittente [a] [●] sono pari a [●][% del Premio dei <i>Covered Warrant</i>]]</p> <p>[Tali oneri sono inclusi nel Premio dei <i>Covered Warrant</i>, quindi interamente a carico del sottoscrittore.]]</p> <p>[Non applicabile]</p>
44. Ulteriori commissioni e oneri in aggiunta al Premio (o Prezzo):	<p>[Sono a carico esclusivo del Portatore le imposte e tasse presenti e future che siano applicabili ai <i>Covered Warrant</i> e/o ai relativi premi e altri frutti.] / <i>[indicare eventuali commissioni in aggiunta]</i> /</p> <p>[Non Applicabile]</p>
45. Altri soggetti partecipanti all'Offerta	[●]/[Non applicabile]
46. Data di stipula degli accordi di Collocamento:	In data [], l'Emittente ha concluso con [Responsabile del Collocamento / <i>altro</i>] l'accordo di collocamento dei Titoli/[Non applicabile]
47. Destinatari dell'Offerta:	<p>[[Pubblico indistinto] [in Italia] [●]]/[Non applicabile]</p> <p>[<i>tranche</i> riservate, secondo quanto previsto alla Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.2.1.]</p>
48. Modalità di collocamento:	<p>[Offerta in sede]</p> <p>[Collocamento <i>on-line</i>]</p> <p>[Offerta fuori sede]</p> <p>[●]/[Non applicabile]</p>
49. Chiusura anticipata dell'Offerta:	[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] <i>[altro]</i> si riserva[no] la

	facoltà di procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e su (<i>indicare altri luoghi</i>)] e trasmesso contestualmente alla CONSOB.] / [Non Applicabile]
50. Facoltà di proroga del Periodo di Offerta:	[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [<i>altro</i>] si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, stabilendo ulteriori Date di Regolamento, dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e su (<i>indicare altri luoghi</i>)] e trasmesso contestualmente alla CONSOB.] / [Non Applicabile]
51. Ammontare Nominale Massimo	[●]/[Non applicabile]
52. Facoltà di aumentare l'ammontare dell'Offerta:	[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente,] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettersi alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e su (<i>indicare altri luoghi</i>)] / [Non Applicabile]
53. Lotto Minimo ai fini dell'adesione all'Offerta:	[●]/[Non applicabile]
54. Lotto Massimo ai fini dell'adesione all'Offerta:	[●] / [Non Applicabile]
55. Data di Regolamento:	[●]/[Non applicabile]
(i) ulteriori Date di Regolamento:	[●]/[Non Applicabile]
(ii) mezzo di pubblicazione delle ulteriori Date di Regolamento:	[●]/[Non Applicabile]
56. Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Titoli:	[Il pagamento del Premio o Prezzo dei <i>Covered Warrant</i> è effettuato alla Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori. I Titoli sono messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli S.p.A. / <i>altro</i>] / [<i>altro</i>]
57. Condizioni cui è subordinata l'Offerta:	[L'Offerta non è subordinata ad ulteriori condizioni diverse dall'adozione del provvedimento di ammissione alla quotazione o alla negoziazione da parte del rilevante mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione prima della Data di Emissione] / [L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: ●]
58. Facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta/ritirare l'Offerta:	[Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Titoli, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale o eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente o del Gruppo UniCredit che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, [l'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [<i>altro</i>], si [riserva/no] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni sono comunicate al

	pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Titoli, mediante avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e su (<i>indicare altri luoghi</i>)] e contestualmente trasmesso alla CONSOB / [Non Applicabile]
59. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:	[L'Emittente[, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento]] [Il Responsabile del Collocamento] renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro cinque Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e del Responsabile del Collocamento (<i>indicare sito internet</i>)] / [Non applicabile]
60. Altri mercati cui è destinata l'Offerta:	[●] / [Non Applicabile]
61. Importo destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati l'ultimo giorno dell'Offerta o dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata fino alla chiusura effettiva della medesima (importo residuo):	[L'importo residuo, pari a Euro [●], è destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta o l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di Euro [●].] / [Non Applicabile]
62. Ulteriori restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli:	[●] / [Non Applicabile]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

63. Negoziazione dei Titoli:	[É stata / Sarà depositata una domanda per la quotazione dei <i>Covered Warrant</i> su Borsa Italiana e per l'ammissione alla negoziazione sul segmento SeDeX] / [Non è stata richiesta l'ammissione a quotazione della Serie di <i>Covered Warrant</i> di cui alla Condizioni Definitive] / [E' stata richiesta l'ammissione [alla quotazione / alle negoziazioni] della Serie di <i>Covered Warrant</i> di cui alla Condizioni Definitive presso [<i>indicare denominazione altro mercato regolamentato/MTF/Internalizzatore sistematico</i>]] [La data di inizio delle negoziazioni [è [●]] [sarà deliberata da Borsa Italiana e resa nota mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito Internet del mercato.] UniCredit Bank AG Milano (lo "Specialista sul Mercato SeDeX") si impegna a garantire liquidità attraverso proposte di acquisto e vendita in conformità alle regole di Borsa Italiana, dove si prevede che i <i>Covered Warrant</i> di ogni Serie saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sul Mercato SeDeX sono governati dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, e dalle istruzioni al regolamento medesimo]. [Ai sensi [●], in presenza di impedimenti di carattere tecnico o di cause comunque indipendenti dalla propria volontà, l'Emittente potrà richiedere a [Borsa Italiana / <i>altro mercato</i>] di sospendere gli obblighi di quotazione sopra indicati su una o più Serie di <i>Covered Warrant</i> .] [<i>altro</i>]
64. Lotto Minimo di Negoziazione:	[Il Lotto Minimo di Negoziazione specificato nell'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
65. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario:	[[UniCredit Bank AG Milano] [<i>indicare altro soggetto intermediario operante sul mercato secondario</i>] svolge l'attività di [specialista] [market maker] [<i>altro</i>]] [<i>altro</i>] / [Non Applicabile] [[UniCredit Bank AG]/[●] si impegna a sostenere la liquidità dei <i>Covered Warrant</i> [nei [●] giorni che precedono]/[tra la Data di Emissione e] la data di ammissione a negoziazione.]

	[Premessa la mancata assunzione di un obbligo incondizionato al riacquisto (cd. onere di controparte), l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i <i>Covered Warrant</i> dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione.][In aggiunta a quanto previsto all' <i>item</i> 63, l'Emittente si assume l'impegno al riacquisto (cd. onere di controparte) di [●] <i>Covered Warrant</i> , nell'ambito del servizio di negoziazione in contro proprio, su richiesta dell'investitore.]
--	---

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

66. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive e dei Termini e Condizioni:	[sito <i>internet</i> del Responsabile del Collocamento] [sito/i <i>internet</i> dei Collocatori] [●] / [Non Applicabile]
67. Luoghi in cui saranno pubblicati gli eventuali avvisi ai Portatori:	[Tutte le comunicazioni della Banca ai Portatori saranno effettuate mediante avviso da comunicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente www.unicreditgroup.eu] [altro]
68. Altre disposizioni:	[●] / [Non Applicabile]

Responsabilità

[UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.]

[UniCredit S.p.A., in qualità di Emittente, e [●], in qualità di Responsabile del Collocamento, si assumono la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive, ciascuno per quanto di rispettiva competenza [*specificare*].]

UniCredit S.p.A.

[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI]

[L'Emittente si riserva la facoltà di inserire le informazioni supplementari previste dall'allegato 21 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato e integrato.]

Allegato II

INFORMAZIONI SU [AZIONI / *DEPOSITARY RECEIPTS* / INDICI / *COMMODITIES* / CONTRATTI *FUTURES* / TASSI DI CAMBIO / TITOLI DI STATO / FONDI / ETF / *FUTURES* SU TASSI DI INTERESSE]

Allegato III(A)

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE)

(da compilare su carta intestata)

[[UniCredit Bank AG] [●]

Fax [●]

Tel [●]

***Covered Warrant* su scad. emessi da UniCredit S.p.A.**

L'intermediario

che detiene in custodia i *Covered Warrant* per conto della propria clientela con la presente comunica la volontà di rinuncia all'esercizio a scadenza dei diritti garantiti dal *Covered Warrant* come da indicazione nel relativo prospetto di ammissione alla quotazione;

Codice ISIN dei *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza

Numero di *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di rinuncia all'esercizio a scadenza non è valida qualora non siano rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora la dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a [UniCredit Bank AG] [●].

Luogo

Data

Firma [del firmatario autorizzato] [dei firmatari autorizzati] dell'intermediario

Luogo

Data

Firma dell'investitore

Allegato III(B)

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE)

A: [Denominazioni intermediario]

Fax []

Tel []

Copia a: [[UniCredit Bank AG] [●]]

Fax [●]

Tel [●]]

La presente dichiarazione, che deve essere compilata a cura del Portatore dei *Covered Warrant*, ha a oggetto:

***Covered Warrant* su scad. emessi da UniCredit S.p.A.**

Codice ISIN dei *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza:

Numero di *Covered Warrant* per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza:

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di rinuncia all'esercizio a scadenza non è valida qualora non siano rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora la dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a [UniCredit Bank AG] [●].

Il Portatore di *Covered Warrant*:

Cognome e nome o ragione/denominazione sociale

Luogo

Data

Allegato III(C)

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO VOLONTARIO (FACSIMILE)

(da compilare su carta intestata)

[[UniCredit Bank AG] [●]

Fax [●]

Tel [●]

***Covered Warrant* su scad. emessi da UniCredit S.p.A.**

L'intermediario

che detiene in custodia i *Covered Warrant* per conto della propria clientela,

con la presente esercita in modo irrevocabile i diritti garantiti dal *Covered Warrant* come da indicazione nel relativo prospetto di ammissione alla quotazione;

Codice ISIN dei *Covered Warrant* da esercitare

Numero di *Covered Warrant* da esercitare

i *Covered Warrant* da esercitare sono stati trasferiti sul conto n. [60547] di [SGSS] presso Monte Titoli;

A - ordina irrevocabilmente a [UniCredit Bank AG] [●] di trasmettere l'importo della differenza al seguente conto in Euro intestato a:

Titolare del conto

numero c/c

presso Istituto Bancario – ABI + CAB

B - ordina irrevocabilmente a [UniCredit Bank AG] [●] di accreditare l'importo in Euro della differenza tramite stanza di compensazione giornaliera:

intestazione beneficiario

codice CED

Il sottoscritto è consapevole che le disposizioni della dichiarazione d'esercizio non sono valide qualora non venissero rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora i *Covered Warrant* non dovessero essere consegnati in tempo utile a [UniCredit Bank AG] [●] o qualora venissero trasferiti in modo da rendere impossibile una chiara correlazione alla dichiarazione d'esercizio.

Luogo

Data

Firma [del firmatario autorizzato] [dei firmatari autorizzati] dell'intermediario

Allegato III(D)

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO VOLONTARIO (FACSIMILE)

A: Intermediario:

Responsabile ufficio titoli

Fax

Tel

Copia a:

[[UniCredit Bank AG] [●]

Fax [●]

Tel [●]

La presente dichiarazione, che deve essere compilata a cura del Portatore dei *Covered Warrant*, ha a oggetto:

Covered Warrant su scad. emessi da UniCredit S.p.A.

Codice ISIN dei *Covered Warrant* da esercitare

Numero di *Covered Warrant* da esercitare

Il sottoscritto è consapevole che:

1. con la presente Dichiarazione di Esercizio esercita in modo irrevocabile i *Covered Warrant* con le caratteristiche precedentemente descritte;
2. nel momento in cui la Dichiarazione di Esercizio è ricevuta dall'Agente per il Calcolo, non sarà possibile, per nessuna ragione, richiederne l'annullamento;
3. è esclusa la revoca della Dichiarazione di Esercizio.
4. la Dichiarazione di Esercizio dovrà pervenire all'Agente per il Calcolo entro le ore 10.00 (ora di Milano) del giorno in cui intende esercitare i *Covered Warrant*.

5. i *Covered Warrant* verranno trasferiti dall'Intermediario sul conto n. [60547] di [SGSS] presso Monte Titoli S.p.A.

Il Portatore di *Covered Warrant*

Cognome e nome o ragione/denominazione sociale del Portatore

Luogo e Data

Firma del Portatore

ALLEGATO IV

Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]